

**SEDUTA DI MARTEDÌ 4 MARZO 1980**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LA LOGGIA**

**INDI**

**DEL VICEPRESIDENTE CARANDINI**

**INDI**

**DEL PRESIDENTE LA LOGGIA**

**PAGINA BIANCA**

---

---

## SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLO SCHEMA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

**La seduta comincia alle 18,15.**

### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LA LOGGIA

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sullo schema di parere riguardante la vicenda ENI-Arabia Saudita.

Desidero innanzitutto fare qualche comunicazione alla Commissione. In rapporto alle decisioni assunte in seduta segreta, la Presidenza del Consiglio ha richiesto la restituzione delle documentazioni che erano state rimesse alla Presidenza della Camera su parte delle quali era stato invocato il segreto ed in conseguenza la seduta segreta. Ciò in relazione al fatto che la Commissione ha deciso di accogliere solo in parte la richiesta del Governo. A questo punto la Presidenza della Camera ha ritenuto che ai fini del prosieguo dei nostri lavori, dovesse accertarsi se la documentazione dovesse essere posta a disposizione dei colleghi senza le omissioni ritenute non necessarie dalla Commissione eventualmente interpellando la Presidenza del Consiglio. In relazione a ciò, quale Presidente della Commissione, accogliendo la sollecitazione della Presidenza della Camera, che ha ritenuto fosse demandato a me di provvedervi avendo presieduto la seduta segreta, ho comunicato al Presidente del Consiglio che la Commissione aveva accolto parzialmente le richieste del Governo e ciò ai fini delle eventuali ulteriori iniziative che il Governo credesse tuttora di assumere attraverso i dovuti canali, in relazione alle richieste di segretezza contenute nella lettera dell'11 e 19 febbraio 1980 ed a seguito della eccezione di segreto di Stato, per i documenti medesimi, di cui è data notizia nel resoconto stenografico del 21 febbraio 1980.

Il Presidente del Consiglio ha chiesto, con lettera rivolta alla Presidenza della Camera e a me per conoscenza, la restituzione dei documenti. In relazione a ciò la Presidente della Camera mi ha rivolto la seguente lettera, in data 3 marzo: « Onorevole Presidente, La informo che in data odierna, come da richiesta formale pervenuta dall'onorevole Presidente del Consiglio, ho disposto la restituzione allo stesso di documenti trasmessi con note 11 e 19 febbraio in modo che sia possibile, ove la Commissione bilancio richieda di riesaminarli in seduta ordinaria, procedere ad una nuova trasmissione senza le parti coperte dal segreto ». Alla fine delle comunicazioni discuteremo sulla opportunità di prendere conoscenza in seduta ordinaria di quei documenti che avevamo avuto per esaminarli in seduta segreta e la cui segretezza è ormai stata violata.

Ho ricevuto poi una seconda comunicazione da parte della Presidenza della Camera a proposito di alcuni problemi che erano insorti in ordine alla sostituzione del deputato Crivellini durante il periodo per il quale è stata sanzionata la sua esclusione dai lavori parlamentari. La Presidenza della Camera ha ritenuto, con lettera che mi accingo a leggere, che la sostituzione sia ammissibile, non potendo essere privato un gruppo della sua rappresentanza in seno alla Commissione, rispondendo in tal senso ai quesiti che avevo ritenuto di formulare, avendo sentito prospettare al riguardo perplessità da parte di taluni componenti della Commissione in rapporto alla lettera dell'onorevole Aglietta, che comunicava la sostituzione del deputato Crivellini con il deputato Roccella; quesito proposto ai sensi dell'articolo 16 punto 2 del regolamento. La risposta del Presidente della Camera è la seguente:

« In relazione ai quesiti che Ella ha sollevato nella Sua lettera in data 29 febbraio, Protocollo n. 306/CP/V, Le preciso quanto segue. Per quanto riguarda la sostituzione di deputati che non possano intervenire ad una seduta della propria Commissione da parte di deputati dello stesso gruppo appartenenti ad altra Commissione, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del Regolamento, ricordo che la norma citata, nei casi controversi, è stata sempre interpretata in armonia con la sua *ratio*, che è quella di salvaguardare nelle Commissioni il principio costituzionale della rappresentanza proporzionale dei gruppi. Pertanto, in base a tale consolidato principio interpretativo e tenuto conto del fatto che il gruppo radicale non sarebbe altrimenti rappresentato in Commissione bilancio, ritengo che si possa eccezionalmente consentire la sostituzione disposta dal Presidente del gruppo radicale del deputato Crivellini con il deputato Roccella per tutte le sedute della Commissione bilancio che siano tenute pendenti la sanzione irrogata dall'Ufficio di Presidenza della Camera all'onorevole Crivellini senza che ciò costituisca precedente ». Il tenore della comunicazione è questo, ed io non mi permetto di fare commenti sulle comunicazioni della Presidente della Camera.

La lettera prosegue: « la stessa sostituzione non può invece estendersi alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, anche quando lo stesso sieda nella composizione allargata prevista dal primo comma dell'articolo 25 del Regolamento, trattandosi di un organo rappresentativo della Commissione, con compiti peculiari di natura organizzatoria, al quale possono partecipare soltanto i deputati che siano membri *plero jure* della Commissione stessa: all'Ufficio di Presidenza della Commissione non può quindi ritenersi applicabile la disciplina delle sostituzioni, prevista dal quarto comma dell'articolo 19 del Regolamento, che si riferisce testualmente a sedute di Commissione. Con i più cordiali saluti, Nilde Iotti ».

Ho ricevuto inoltre stamani una riservata personale a me diretta perché ne dessi comunicazione ai membri della Commissione. La lettera, inviata dal professor Giorgio Mazzanti, è del seguente tenore: « Onorevole Presidente, credo opportuno farle pervenire copia di una lettera che oggi ho inviato al ministro Lombardini: queste lettere sono tutte riservate personali, ma vanno poi sulla stampa...

LABRIOLA. Vanno a finire sull'ANSA!

PRESIDENTE. La lettera dunque dice: « Egregio signor ministro, in relazione a quanto pubblicato oggi dal settimanale *Panorama* desidero precisare a lei subito che non ho mai autorizzato iniziative neppure ne sono stato mai messo al corrente - svolte da dirigenti dell'ENI del tipo di quelle che, secondo il settimanale sopra indicato, sarebbero state prospettate nel novembre scorso al costruttore romano Mario Genghini (che, tra l'altro, non ho neppure il piacere di conoscere). Con i migliori saluti ».

L'articolo di *Panorama* credo che l'abbiate letto tutti, ma comunque ne ho fatto fare una copia ed altre ne faremo se i colleghi lo desiderano, perché si mettano nei fascicoli. Essendo però senz'altro noto tale articolo, il senso di questa smentita è più che comprensibile.

LABRIOLA. Signor Presidente, non esprimo alcun giudizio sulle questioni che non possono essere nemmeno discusse. Su una devo però fare una netta riserva, anche perché credo che su questa vicenda, della quale sto per parlare, sono avvenute cose estremamente strane, singolari, e il Parlamento non può essere coinvolto, a mio avviso, in un'applicazione non accettabile della legge del segreto di Stato. È arrivato il momento di parlare con molta chiarezza su tale questione.

Non so se il Presidente della Camera ha restituito al Governo la documentazione.

PRESIDENTE. Non c'è dubbio, la lettera del Presidente della Camera dice: « in data odierna ho restituito... ».

LABRIOLA. Allora, se lei me lo consente, signor Presidente, devo fare queste specifiche affermazioni, a nome non solo personale, ma anche del mio gruppo. In primo luogo, al Presidente del Consiglio bisogna rammentare che egli non è in grado di disporre del segreto di Stato; egli è in grado solo di opporlo, e una volta posto, il segreto di Stato vale nei confronti di chiunque, Parlamento compreso: non può essere opposto all'autorità giudiziaria e non opposto ad altri soggetti.

Il fatto che quei documenti siano stati dati alla Presidenza della Camera perché li trasmettesse alla Commissione Bilancio implica necessariamente - a meno che non vogliamo immaginare che il Presidente del Consiglio abbia commesso un abuso - che quei documenti non erano, in quel momento, coperti dal segreto di Stato. Il fatto che il Presidente del Consiglio abbia suggerito - solo questo poteva fare - che ne prendessimo conoscenza in seduta segreta implica una altra qualificazione dei documenti: quella della riservatezza, cosa ben diversa dal segreto di Stato; infatti noi abbiamo deciso di riunirci in seduta segreta, ma potevamo decidere anche diversamente.

Ma che noi dovessimo restituire i documenti al Presidente del Consiglio è un fatto che lascia sbigottiti. La documentazione doveva restare alla Camera dei deputati e nessuno avrebbe mai dovuto restituirla.

Esprimiamo, pertanto, netto dissenso per il modo in cui da parte del Governo è stata trattata questa delicata materia (mi riferisco alla qualificazione di segreto) e per la decisione della Presidenza della Camera di restituire una documentazione che, una volta depositata, doveva rimanere alla Camera; nessuno avrebbe mai potuto sottrarla alla nostra Assemblea.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che quei documenti sono stati sempre custoditi nella cassaforte della Presidenza della Camera.

LABRIOLA. Infatti sto parlando della Camera dei deputati. È un fatto molto grave e singolare.

La restituzione di una documentazione chiesta ed ottenuta dalla Camera è un avvenimento di cui non conosco precedenti. Ribadisco, pertanto, il nostro netto dissenso.

PRESIDENTE. La Commissione ritiene di dover chiedere alla Presidenza del Consiglio che ci rimandi questa documentazione?

LABRIOLA. Ritengo sia necessario, e subito.

PRESIDENTE. Vorrei fare presente che la Presidenza del Consiglio ha già detto che li rimanderà con degli *omissis*, ritenendo che ciò sia nella sua discrezionalità.

LABRIOLA. Arriviamo a questo punto: che la Camera dei deputati, per avere conoscenza di documenti che ha già avuto, deve ricorrere alle registrazioni della radio radicale.

PRESIDENTE. Allora propongo che la Commissione richieda la restituzione dei documenti, con la precisazione che verranno esaminati in seduta ordinaria.

LABRIOLA. Decideremo in seguito con quali modalità esaminare quei documenti.

VALENSISE. La questione era già stata chiusa; infatti, nella precedente seduta, la Commissione aveva già stabilito quello che doveva essere acquisito ed il Governo aveva detto su quali parti di quei documenti intendeva chiedere l'apposizione del segreto di stato.

Quello che è successo dopo non è negli atti e quindi, per ripetere un antico detto, *quod non est in actis non est in mundo*.

PRESIDENTE. Attraverso la mia comunicazione, è agli atti.

VALENSISE. Adesso; ma l'attività posta in essere dalla Presidenza del Consiglio nel richiedere alla Presidenza della Camera di aderire alla richiesta è una at-

tività che è al di fuori delle prescrizioni che la Commissione aveva dato a sé stessa e al comportamento a cui resta legata. Così che, adesso, non dobbiamo decidere nulla; dobbiamo soltanto attendere che la Presidenza del Consiglio si degni di fare luogo agli adempimenti pratici che seguono le determinazioni che la Commissione aveva già adottato. Noi abbiamo già acquisito la relazione Scardia, in una seduta segreta abbiamo deliberato sulle richieste del Governo relative alla apposizione di *omissis* ad alcuni passi della relazione Scardia; apprendiamo ora dalla cortesia del Presidente di questa Commissione che la relazione Scardia nel testo integrale è trasmigrata di nuovo alla Presidenza del Consiglio. Lo apprendiamo adesso, non abbiamo nulla da dire, aspettiamo non dico con impazienza ma con stupore che questo « palleggiamento » della relazione della commissione Scardia da Palazzo Chigi a Palazzo Montecitorio e viceversa, abbia a cessare e la relazione stessa sia acquisita agli atti della Commissione così come la Commissione aveva stabilito. Ripeto, quindi, che a mio giudizio non c'è nulla da determinare, ma c'è solo da attendere la esecuzione delle prescrizioni che la nostra Commissione aveva assegnato a se stessa e che, come lei giustamente dice, signor Presidente, non possiamo contraddire.

**PRESIDENTE.** Onorevole Valensise, nella lettera che il Presidente Iotti ci ha mandato si dice che il Presidente del Consiglio ha chiesto che la Presidenza restituisse i documenti e che - queste sono parole della Presidenza del Consiglio - « ove la Commissione bilancio richieda di esaminarli in seduta ordinaria » si provveda ad « una nuova trasmissione senza le parti coperte dal segreto ». Noi possiamo anche non decidere nulla, esprimere ulteriori decisioni, ma è chiaro, che la Presidenza del Consiglio non manderebbe alcunché senza una nostra richiesta.

**VALENSISE.** Noi possiamo richiamarci a quanto già deciso, è l'unica forma di legittima protesta che possiamo adottare nei

confronti di un comportamento sconcertante per non dire altro.

**PRESIDENTE.** Resta allora stabilito che noi possiamo comunicare al Governo che la Commissione a tale proposito si richiama alle sue precedenti decisioni. Non possiamo far altro, vista la situazione.

*(Così rimane stabilito).*

**VALENSISE.** È l'unica forma di garbata protesta.

**PRESIDENTE.** Bene. Se non ci sono altri problemi preliminari possiamo passare alla discussione sul merito.

**BASSANINI.** Anche a nome del collega Cicchitto vorrei fare alcune considerazioni che non si traducono in questo momento nella proposta di un documento ma costituiscono una valutazione dei risultati emersi da questa indagine conoscitiva ai fini della predisposizione del documento finale.

Non può essere sottovalutata la difficoltà del compito che la Commissione bilancio deve assolvere, nel predisporre il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui modi di esercizio dell'attività dell'ENI con specifico riferimento alla fornitura di petrolio greggio dall'Arabia Saudita. È appena il caso di ricordare infatti che l'indagine verte su questioni di grande delicatezza e di enorme rilievo politico, economico e strategico: da una parte l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nel quadro della politica energetica, e le relazioni economiche e politiche internazionali con i paesi produttori di petrolio ed in specie i paesi arabi; dall'altro l'assetto istituzionale, l'organizzazione, la funzionalità, l'efficienza operativa, gli strumenti e i modi di operare del sistema delle partecipazioni statali e dell'ENI in particolare, i suoi rapporti con soggetti concorrenti nazionali, esteri o multinazionali, e i modi di esercizio dei poteri governativi di indirizzo e vigilanza sulle partecipazioni statali.

È pure superfluo sottolineare che, nonostante i suoi intenti formalmente conoscitivi, l'indagine non esplica i suoi effetti esclusivamente nell'accrescimento del-

la quantità e qualità delle conoscenze di cui il Parlamento potrà disporre. Le conclusioni dell'indagine (in forza di una *consecutio temporum* formalmente discutibile, ma politicamente inevitabile) influenzeranno di fatto le decisioni politiche che il Governo assumerà, nella sua responsabilità, circa l'assetto di vertice dell'ENI e della AGIP, e se del caso anche in applicazione dell'articolo 19 della legge istitutiva dello ente di Stato.

D'altra parte, la sola divulgazione di notizie e documenti relativi alla vicenda, in origine destinati a rimanere riservati, ha già concorso a provocare la sospensione della fornitura di petrolio greggio di cui al contratto tra l'AGIP e la PETROMIN. La sospensione delle forniture ha determinato rilevanti conseguenze negative - come è noto - per quanto concerne gli approvvigionamenti petroliferi del paese, e l'equilibrio della bilancia dei pagamenti; ed ha contribuito a creare le condizioni che hanno spinto il CIPE ed il CIP ad adottare, a fine dicembre, un nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi che lascia, nella sostanza, la determinazione dei prezzi nelle mani delle compagnie multinazionali operanti sul mercato europeo, allargandone i margini di profitto a danno dei consumatori ed incidendo pesantemente sulla spirale inflattiva già in corso nel paese.

SPAVENTA. Oggi il petrolio di questo Stato, se si sono fatti i conti, costerebbe 28 dollari al barile.

BASSANINI. Trovano spiegazione, in questa luce le cautele ed alcune apparenti « reticenze » emerse nella comunicazione delle informazioni e dei documenti relativi alla vicenda, da parte dei vertici dell'ENI. Tali cautele e tali reticenze dovrebbero essere censurate o comunque essere ritenute sospette, se emergessero indizi o fondati sospetti di inquinamenti o gravi irregolarità per quanto concerne la destinazione delle somme pagate a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione relativa al contratto AGIP-PETROMIN. In caso contrario, esse debbono essere considerate

espressione di un comportamento responsabile, preoccupato della salvaguardia di rapporti commerciali internazionali di grande interesse per il paese. In tali ipotesi, sarebbe dunque errato ricavare motivo per censure e rilievi da tali cautele e reticenze; censure e rilievi dovrebbero essere rivolti, caso mai, a chi irresponsabilmente ha contribuito alla diffusione di notizie o documenti riservati, rendendo più difficile e complessa l'azione intrapresa per riallacciare le relazioni economiche con i paesi produttori di petrolio (è il caso, da ultimo, dell'inqualificabile iniziativa « anti-parlamentare, » di chi ha registrato e trasmesso la seduta segreta della Commissione bilancio del 21 febbraio scorso).

Ad analogo senso di responsabilità occorre richiamare il Governo, il cui comportamento, in tutta la vicenda, non è stato lineare e coerente. Non possono essere ulteriormente rinviati i provvedimenti necessari per ristabilire il normale assetto istituzionale dell'ente di Stato, e per rilanciarne la capacità imprenditoriale ed operativa, l'efficienza gestionale, ed il prestigio internazionale.

Al riguardo, occorre tuttavia sottolineare che la tendenza a sollecitare dal Governo un « qualsiasi » provvedimento normalizzatore, prescindendo dal contenuto, può avere conseguenze perniciose e controproducenti. Certo, la paralisi operativa dello ente di Stato non può protrarsi più a lungo senza produrre processi di degradazione forse irreversibili: la gestione commissariale instaurata il 7 dicembre 1979, con un provvedimento di dubbio fondamento giuridico (alla luce dell'articolo 19 della legge istitutiva dell'ENI) e di ancor più incerta portata, deve aver termine senza altro indugio.

Ma non è indifferente il contenuto dei provvedimenti che il Governo riterrà di adottare. Va infatti sottolineato innanzitutto che tali provvedimenti, ove portassero allo scioglimento e alla successiva ricostituzione degli organi amministrativi dell'ente, dovrebbero essere, ai sensi del ricordato articolo 19 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, adeguatamente motivati con riferimento all'accertamento di « gra-

vi irregolarità » nella gestione dell'ENI. Ma le conclusioni della commissione Scardia, come dimostreremo più oltre, non forniscono prove convincenti di tali irregolarità, anche per evidenti contraddizioni nella ricostruzione dei fatti e nella interpretazione della normativa vigente. Di conseguenza, l'adozione di un provvedimento di scioglimento degli organi amministrativi dell'Ente finirebbe presumibilmente col dar luogo ad un nuovo riesame della vicenda in sede contenziosa, prolungando fino alla finale decisione degli organi di giustizia amministrativa la situazione di precarietà ed incertezza che paralizza oggi la funzionalità dell'ENI. L'eventuale (e, ad avviso di autorevoli giuristi, probabile) reintegrazione degli organi disciolti ad opera degli organi di giustizia amministrativa non potrebbe, in tal caso, non avere effetti gravemente destabilizzanti, coinvolgendo la stessa responsabilità governativa.

Va sottolineato in secondo luogo che tali provvedimenti, se fossero sostanzialmente motivati con acritico riferimento alle contraddittorie conclusioni della relazione Scardia, finirebbero col costituire un precedente assai grave, tale da provocare, senza adeguata valutazione e responsabile decisione parlamentare, trasformazioni di grande rilievo nell'assetto delle partecipazioni statali, nei loro rapporti con l'autorità politica, nello stesso ruolo fin qui assegnato all'impresa pubblica nel sistema di economia mista che caratterizza la costituzione economica del nostro paese. Sul punto tornerò al termine di questo intervento.

La Commissione bilancio dispone, allo stato, di due documenti riassuntivi e ricostruttivi dell'intera vicenda: lo schema di documento conclusivo predisposto dal presidente La Loggia e la relazione della Commissione di inchiesta amministrativa istituita dal ministro delle partecipazioni statali.

La ricostruzione dei fatti tracciata dai due testi è largamente coincidente, anche se la relazione La Loggia appare più analitica e precisa e meglio rispondente, come è ovvio, allo scopo di « dar conto dei

risultati acquisiti » nell'indagine parlamentare (articolo 144 del Regolamento della Camera). Possiamo dunque dare per acquisita, per larga parte, la ricostruzione delle varie fasi della complessa vicenda e porla a fondamento di ogni conseguente valutazione, non senza richiamare sommessamente alla necessità che i giudizi trovino puntuale riscontro negli accertamenti di fatto.

Sussistono viceversa notevoli divergenze per quanto concerne l'interpretazione dei fatti e della normativa vigente che regola l'attività e l'organizzazione dell'ENI e delle società operative. Un'attenta analisi delle relazioni La Loggia e Scardia, degli atti dell'indagine parlamentare e degli allegati alla relazione Scardia consente a mio avviso di rilevare:

a) che la relazione La Loggia appare sostanzialmente rispondente ai lavori della Commissione parlamentare, e riceve ulteriore conferma, nei suoi punti-chiave, dai materiali inediti raccolti negli allegati della commissione Scardia;

b) che la relazione Scardia non ha tenuto conto di alcuni dei documenti e delle testimonianze raccolte dalla stessa commissione di inchiesta amministrativa, senza che di ciò venga data (né comunque emerga) alcuna giustificazione plausibile;

c) che la relazione Scardia rivela, ad una attenta analisi, contraddizioni interne difficilmente superabili;

d) che, di conseguenza, la relazione La Loggia costituisce una base adeguata per la stesura del documento conclusivo della Commissione, salva l'opportunità di completarne la parte finale con alcune considerazioni e rilievi relativi alle indilazionabili modificazioni da introdurre nell'assetto organizzativo e nelle modalità di funzionamento delle partecipazioni statali per garantire in modo meno inadeguato l'efficienza gestionale e l'autonomia imprenditoriale, da una parte, ma anche la correttezza e la trasparenza delle decisioni dall'altra.



Fornirò, di seguito, alcune indicazioni allo scopo di motivare, sia pure sinteticamente, tali affermazioni.

Circa i rapporti col mediatore, è da tutti pacificamente riconosciuta l'importanza del contratto di approvvigionamento petrolifero concluso tra AGIP e PETROMIN il 12-16 giugno 1979, non soltanto per le condizioni pattuite (notevolmente convenienti anche considerando l'incidenza della percentuale dovuta per la mediazione) ma soprattutto per l'instaurazione di rapporti diretti col maggior paese produttore di petrolio, evitando l'intermediazione delle compagnie multinazionali che finora collocavano sul mercato, lucrando notevoli profitti, la massima parte della produzione saudita; per le prospettive di ulteriori rapporti commerciali tra l'ENI e l'Arabia Saudita.

Poco importa, al riguardo, stabilire se è esatta la valutazione dell'onorevole Andreotti (che ha calcolato in 1.120 miliardi l'incidenza positiva del contratto sull'equilibrio della nostra bilancia dei pagamenti) o la valutazione dell'onorevole Forte (che ne riduce l'incidenza a 325 miliardi di lire).

Assai più conta, come ha già sottolineato l'onorevole Gambolato, « il valore politico strategico dell'avvio di un nuovo rapporto » tra l'Italia e l'Arabia Saudita, suscettibile di promettenti sviluppi tanto ai fini della garanzia di futuri approvvigionamenti di greggio (in un mercato sempre più dominato dallo squilibrio tra un'offerta rigida, per le politiche restrittive dei paesi produttori, ed una domanda in espansione, per l'incapacità dei paesi consumatori di contenerne la dinamica) quanto per la prospettiva di forniture italiane di impianti e servizi all'Arabia Saudita ed ad altri paesi arabi.

Non a caso, come si è accertato nel corso dell'indagine, sono emerse - in relazione all'avvenuta stipulazione del contratto - vive preoccupazioni da parte delle compagnie concorrenti dell'ENI sul mercato petrolifero internazionale, anche

se non è stato finora possibile appurare se tali preoccupazioni hanno dato luogo ad iniziative intese ad ostacolare l'attuazione del contratto, o ad alimentare azioni ed interventi calunniatori tendenti a provocarne la sospensione. Sul punto, appare opportuno invitare il Governo a proseguire le indagini già intraprese, onde far luce anche su questo aspetto della vicenda.

Non v'è dubbio che la questione fondamentale dell'indagine, per i profili concernenti specificamente la vicenda relativa al contratto AGIP-PETROMIN, è e resta quella concernente l'attività svolta dal mediatore, la sua efficacia ai fini della stipulazione e dell'attuazione del contratto di approvvigionamento, nonché la destinazione della provvigione pagata al mediatore o meglio alla società dal medesimo indicata per il pagamento. Sul punto, nonostante la difficoltà, già sottolineata dal ministro Lombardini (*Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 29 novembre 1979, pagina 8) di fornire « prove diaboliche » in materia di efficacia delle attività di mediazione nei rapporti commerciali internazionali e di destinazione effettiva delle somme pagate a titolo di provvigione per le attività medesime, gli elementi raccolti, nessuno dei quali ha di per sé solo determinante valore probatorio, sembrano tuttavia nell'insieme consentire ragionevoli certezze.

In modo più incerto conclude la commissione Scardia, secondo la quale « non è stato possibile verificare se la conclusione del contratto avvenne esclusivamente per effetto di una decisione economico-politica delle autorità saudite e della PETROMIN, o anche per effetto dell'opera dell'intermediario, che avrebbe agito a tale scopo per conto del gruppo ENI-AGIP ». Per giungere a tale conclusione, la commissione Scardia è costretta tuttavia a tacere - come si vedrà - sui risultati di molte delle indagini da essa disposte, anche quando l'esame dei verbali rivela che i commissari annettevano a tali indagini notevole importanza.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
CARANDINI

BASSANINI. È innanzitutto emerso, dalle testimonianze concordi degli esponenti governativi, dei diplomatici (ambasciatori Malfatti di Montetretto, Mondello e Solera), e dei dirigenti dell'ENI interrogati dalla commissione Scardia che:

a) attività di mediazione sono spesso necessarie anche allorché l'operazione commerciale venga avviata a livello politico e/o diplomatico (rapporto Stato-Stato); importanti precisazioni, al riguardo, sono contenute nelle disposizioni rese dagli ambasciatori Malfatti e Mondello alla commissione Scardia, circa la necessità, per dare attuazione alle intese politico-diplomatiche, di ulteriori trattative « sotterranee » alle quali non è opportuno, proprio per le caratteristiche assunte dalle connesse attività di mediazione, che partecipino le rappresentanze diplomatiche: di tali disposizioni non vi è peraltro traccia nella relazione Scardia;

b) attività di intermediazione (e pagamento delle relative provvigioni) si rendono spesso necessarie anche nei rapporti commerciali fra enti di Stato italiani e stranieri. Ad esse ha fatto e fa non di rado ricorso l'ENI (così come vi fanno ricorso altre imprese a partecipazione statale non appartenenti al gruppo ENI), anche se i precedenti sembrano riferirsi - almeno per quanto concerne mediazioni compensate mediante pagamenti di provvigioni regolarmente contabilizzati - a contratti non concernenti il settore dell'approvvigionamento petrolifero: in questo settore, infatti, solo negli ultimi anni si sono venute creando condizioni che rendono necessario il pagamento di provvigioni per mediazioni, in relazione al crearsi di un rilevante squilibrio fra domanda ed offerta di prodotti petroliferi. Tanto la Commissione bilancio che la commissione Scardia (ma quest'ultima non ne ha fatto menzione) hanno raccolto infine specifiche testimonianze (anche non « di parte » ENI) sulla necessità del ricor-

so ad attività di intermediazione per la conclusione di contratti di approvvigionamento petrolifero con paesi produttori diversi dall'Arabia Saudita: l'impossibilità di garantire il pagamento delle relative provvigioni, o per la loro natura (fornitura di armi), o per l'insorgere di difficoltà politiche (connesse alla vicenda ENI-PETROMIN), ha in più di un caso impedito la conclusione o l'attuazione di contratti per la fornitura di petrolio greggio;

c) sono risultate infondate, allo stato degli atti, tutte le ipotesi (da varie parti formulate) sull'esistenza, nel caso del contratto ENI-PETROMIN, di specifiche decisioni politiche da parte saudita, sufficienti ad instaurare il rapporto ENI-PETROMIN escludendo ogni intervento del mediatore. In particolare, è risultata falsa l'opinione, sostenuta anche da alcuni parlamentari nel corso dell'indagine conoscitiva, secondo cui la fornitura di greggio all'Italia era stata decisa in una seduta tenuta a fine maggio dal Consiglio supremo saudita del petrolio; risulta dai verbali della commissione Scardia un'insistente ricerca di informazioni su questa seduta, di cui viene richiesta notizia ai dirigenti dell'ENI, agli esponenti governativi, ed infine ai diplomatici interrogati dalla commissione; a fronte di concordi risposte negative, la commissione Scardia ha chiesto ed ottenuto che l'ambasciatore italiano in Arabia Saudita venisse incaricato formalmente di raccogliere informazioni sul posto; la relazione conclusiva non fa cenno, per altro, dei risultati di questa indagine, contenuti in un *telex* in cifra trasmesso dall'ambasciatore Solera al Ministero degli esteri in data 7. gennaio 1980, e allegato agli atti della medesima commissione Scardia. Nel *telex*, l'ambasciatore Solera riferisce di avere « personalmente contattato » il vicesegretario generale del Consiglio supremo del petrolio saudita Al-Torki, segretario generale del Consiglio supremo del petrolio; questi ha « escluso nella maniera più assoluta che in seno al Consiglio supremo del petrolio si sia mai trattato della transazione ENI-PETROMIN »;

d) nessun altro elemento, neppure indiziario, è finora emerso a sostegno del-

le ipotesi, da più parti avanzate, di irrilevanza o di inquinamento dell'attività di intermediazione; è da sottolineare, al riguardo, che il Governo, pur attivatosi con deplorabile ritardo, ha dichiarato di aver poi disposto approfondite indagini con tutti gli strumenti a sua disposizione, compresi i servizi di informazione, la guardia di finanza, l'Interpol e le rappresentanze diplomatiche (Cossiga, *Resoconto stenografico* della seduta del 15 gennaio 1980, pagine 38-39, 43-44), dando seguito dunque, sia pure con procedure formalmente diverse (per le convincenti ragioni giuridico-istituzionali esposte dal Presidente Cossiga, *eodem loco*), alle proposte di indagine « a tutto campo » suggerite negli allegati al noto « verbale Andreotti » del 31 luglio 1979; è dunque ragionevole concludere che, ormai, gli elementi contrastanti con la ricostruzione dei fatti forniti dal vertice ENI avrebbero già dovuto, se fossero esistiti, essere portati a conoscenza della commissione Scardia e dunque del Parlamento, secondo l'impegno assunto dal Presidente del Consiglio nella seduta del 15 gennaio (*eodem loco*);

e) la ricostruzione dello svolgimento delle trattative con la PETROMIN e dei rapporti col mediatore, fornita da Sarchi e Mazzanti, appare sostanzialmente coincidente nel documento La Loggia e nella relazione Scardia. Sullo sfondo di precedenti fallimenti e di una politica saudita che non poneva l'Italia fra i paesi privilegiati nella fornitura di petrolio, il ricorso all'attività del mediatore interviene, secondo tale ricostruzione, in un momento nel quale la trattativa appare arenata; l'efficacia dell'intervento sarebbe dimostrata, oltre che dall'imprevisto livello dell'incontro di Londra del 24 maggio (al quale interviene lo stesso governatore Taher), dallo improvviso sbloccarsi della trattativa, con la convocazione, preannunciata dal mediatore, dei dirigenti dell'ENI a Riad per la firma del contratto, successivamente, il mediatore avrebbe operato per pervenire all'attuazione del contratto, preannunciando tanto la data della firma del medesimo da parte saudita, quanto l'*effective*

*date* di cui all'articolo 2 del contratto. La relazione Scardia, nel riferire tale versione, afferma che essa risulta priva di riscontri di fonti diverse dai dirigenti ENI e riferisce un'« opinione » scettica sull'efficacia della mediazione espressa dal dottor Tesser (peraltro singolarmente contrastante con le opinioni espresse dallo stesso Tesser alla Commissione parlamentare: seduta 8 gennaio 1980, *Resoconto stenografico*, pagine 43-44, 48-49). La relazione Scardia tace del tutto, viceversa, sugli importanti elementi inediti che, a conferma della versione Sarchi-Mazzanti, emergono dalle deposizioni degli ambasciatori Solera e Mondello. Il primo riferisce tra l'altro delle costanti e quasi sprezzanti risposte negative avute dalla PETROMIN, che lo avevano condotto al punto di respingere, ai primi di giugno, la sollecitazione ad intraprendere nuove iniziative, nel timore di offrire l'immagine di un postulante, non consona alla dignità del rappresentante diplomatico dell'Italia; e riferisce poi dell'improvviso cambiamento di atteggiamento verificatosi il 3 giugno, allorché è lo stesso governatore Taher a cercare l'ambasciatore italiano, e, non trovandolo, a lasciare il proprio recapito telefonico privato per essere richiamato (comportamento di cui Solera sottolinea l'assoluta eccezionalità); il secondo (Mondello) rileva testualmente che, tra fine maggio e i primi di giugno « qualcuno ha fatto rovesciare una prima indicazione negativa che durava da due anni »; da entrambe le testimonianze emerge, implicita ma chiara, la convinzione che un intervento mediatore ha modificato l'atteggiamento consolidato della controparte;

f) la relazione Scardia, nel riferire la ricostruzione di cui sopra, pone l'accento su alcune diversità di formulazione rinvenibile tra le versioni di Sarchi e di Mazzanti: in proposito, occorre osservare che tali diversità non concernono elementi « di fatto », e sono agevolmente spiegabili con la preoccupazione di Mazzanti di mantenere, in comunicazioni scritte, la necessaria riservatezza sull'attività e sulla persona del mediatore. Che tale preoccupazione non fosse peregrina, risulta ora dalle con-

seguenze della avvenuta pubblicizzazione della vicenda (sospensione della fornitura); e trova conforto in un documento allegato alla relazione Scardia del quale ancora una volta, la relazione non fa menzione: mi riferisco all'appunto consegnato dal ministro Lombardini al presidente Mazzanti il 1° dicembre 1979, allorché (la circostanza è rilevante) Mazzanti e Sarchi sono in procinto di recarsi a Londra per tentare di convincere il governatore Taher ad evitare la sospensione della fornitura di greggio, Lombardini dà istruzione a Mazzanti di garantire a Taher che « il Governo italiano non consentirà mai che siano fatti i nomi di coloro che possono avere facilitato con la loro opera di intermediazione la stipula del contratto ».

Il documento da ultimo citato sembra importante. Emerge infatti la convinzione di Lombardini: a) che l'attività di intermediazione possa effettivamente aver facilitato la stipula del contratto; b) che la segretezza invocata dal mediatore (o dai mediatori) sulla propria identità meriti tutela da parte del Governo italiano; c) che il governatore della PETROMIN sia in qualche modo interessato alla tutela di tale segretezza.

Analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento a due lettere « riservatissime personali » inviate dal ministro delle partecipazioni statali Lombardini al Presidente del Consiglio. Entrambe sono allegate agli atti della commissione Scardia, ma non vengono citate nella relazione conclusiva. Nella prima, datata 11 ottobre 1979, Lombardini propone che « per canali discreti si arrivi all'« intermediario » arabo (la parola intermediario è scritta fra virgolette e la parola arabo è sottolineata nel testo) per assicurargli che la provvigione gli sarà interamente pagata, in un conto però (in Inghilterra o Svizzera possibilmente) che sia direttamente da lui indicato ». Aggiunge Lombardini: « onde evitare che siano pregiudicati i nostri rapporti con l'Arabia Saudita, è necessario che tutto questo avvenga in tempi brevissimi ».

Nella seconda lettera, datata 22 novembre, Lombardini insiste sulla medesima

proposta: « La pubblicità che è stata data col dibattito in Parlamento alle relazioni instaurate con gli arabi credo renda superate le preoccupazioni per cui a suo tempo si è deciso di accantonare l'idea, che avevo prospettato, di ricercare - con un contatto discreto con l'intermediario arabo - di modificare le modalità di pagamento dell'intermediazione. Se anche tu (cioè Cossiga) sei d'accordo, sarebbe opportuno procedere con la massima sollecitudine, per avere il risultato della missione prima della scadenza della prossima rata (evidentemente, della provvigione dovuta alla SOPHILAU) ».

Anche da queste lettere emerge la convinzione del ministro che la mediazione abbia effettivamente facilitato la stipula e l'attuazione del contratto, che le esigenze di segretezza avanzate dal mediatore meritino tutela, che i rapporti tra mediatore e venditore siano di fatto assai stretti.

Perplessità suscita, viceversa, fino ad un'adeguata spiegazione da parte del ministro, la soluzione alternativa prospettata da Lombardini a Cossiga. Il versamento dell'« intera » provvigione in un conto bancario inglese o svizzero porrebbe, ovviamente, il problema della fatturazione e della successiva contabilizzazione delle relative operazioni, con i connessi risvolti valutari. Non è pensabile che il ministro ipotizzi, in contrasto con gli usi correnti per questo tipo di attività commerciali, che l'intermediario sia disposto a rilasciare regolari fatture emettendole a nome proprio come persona fisica, rinunciando dunque ad intestarle a una persona giuridica, e cioè rinunciando al vantaggio di imputare la propria attività professionale, le relative spese ed i corrispondenti compensi e rimborsi ad un soggetto prescelto al fine di poter avvalersi di una disciplina sostanziale e fiscale di gran lunga più favorevole di quella altrimenti applicabile. Né si vede come l'intermediario, ove dovesse rilasciare a nome proprio regolari fatture destinate ad essere prodotte dall'AGIP alle banche agenti perché provvedano ai conseguenti trasferimenti valutari, potrebbe tutelare l'esigenza di segretezza sulla propria identità, a cui egli pare annettere

grande importanza. Si deve dunque pensare che la proposta del ministro Lombardini consista nel pagamento dell'«intera provvigione» mediante trasferimenti estero su estero, a carico di fondi «neri», e dunque con operazioni non soggette a regolare contabilizzazione? È una domanda, non una conclusione; una richiesta al ministro di un'interpretazione autentica. È però ovvio che, se questa fosse l'interpretazione esatta l'addebito fondamentale rivolto al vertice dell'ENI sarebbe quello di aver svolto tutta l'operazione in «chiaro», e in modo trasparente, anziché mediante il ricorso a fondi neri, ricorso che — secondo opinioni diffuse ma non facilmente corroborabili di solidi elementi probatori — non sarebbe infrequente ai fini del pagamento di «mediazioni» nell'ambito delle relazioni commerciali internazionali (soprattutto allorché le cosiddette «spese accessorie» del mediatore superano di gran lunga lo ammontare della percentuale della provvigione destinata a compensarne le prestazioni professionali).

Un addebito di tal genere non potrebbe essere in alcun modo condiviso. Va anzi sottolineato positivamente il fatto che, fin dal momento della prima definizione degli aspetti formali del rapporto di mediazione (colloquio tra Sarchi e l'intermediario del 7 giugno), sulla base di criteri concordati tra il Presidente del Consiglio Andreotti e il presidente dell'ENI il 6 giugno, si sia comunicato all'intermediario che i pagamenti delle rate della provvigione avrebbero dovuto essere regolarmente contabilizzati dall'AGIP, a fronte di regolari fatture, obbligando così l'intermediario a preannunciare il ricorso, quale emittente delle fatture beneficiaria dei pagamenti relativi, ad una società panamense, alla quale già da allora l'intermediario imputava dunque idealmente la sua attività professionale di intermediazione. La corretta procedura prescelta dal vertice ENI diviene irreversibile, in ogni caso, già il 22 giugno, allorché viene avviata la procedura per l'autorizzazione ministeriale al trasferimento all'estero della valuta per il pagamento della provvigione.

Agli elementi sopra ricordati, che confermano la ricostruzione fornita dal vertice ENI sul ruolo svolto dal mediatore nell'ambito della trattativa con la PETROMIN, si aggiunge — come riscontro obiettivo — l'anomala clausola contrattuale (non ricorrente in altri contratti AGIP per forniture di greggio, come risulta dalla relazione La Loggia e dagli allegati della relazione Scardia) contenute nell'articolo 2 del contratto AGIP-PETROMIN. Tale clausola ricollega l'effettiva decorrenza delle obbligazioni contrattuali ad un evento che dipende da una decisione discrezionale del venditore stesso a ben vedere, anzi, è, in tal modo, la stessa esecuzione del contratto, non solo per il quando, ma anche per l'an, che è condizionata all'esercizio di un diritto potestativo della PETROMIN, dando al contratto alcuni dei caratteri del negoziato aleatorio. Si tratta, come appare anche da un riscontro documentale (inserimento della clausola con altri caratteri, sigla a margine per approvazione dei contraenti), di una clausola aggiunta per la occasione ai contratti-tipo della PETROMIN, molto probabilmente al fine di garantire l'intermediario nelle more della definizione degli aspetti formali e procedurali del contratto di intermediazione. In ogni caso, l'esistenza di tale clausola giustifica l'ulteriore prosecuzione dell'attività dell'intermediario, che, dal 25 giugno, già risulta formalmente imputata alla società SOPHILAU, fino allo scioglimento, da parte della PETROMIN, della riserva contenuta nello stesso articolo 2.

La relazione La Loggia dà a questo riscontro obiettivo il giusto rilievo. Sorprende invece, ancora una volta, che non vi dedichi alcuna considerazione la commissione Scardia, che pure disponeva dei necessari documenti di raffronto.

Sussistono dunque elementi di non indifferente peso a dimostrazione della rilevanza e dell'efficacia dell'attività del mediatore ai fini della stipula e dell'attuazione del contratto AGIP-PETROMIN. In presenza di tali elementi, appare fuori luogo — a mio sommesso avviso — richiamare la fattispecie del reato di millantato credito. Né sembra giustificato imputare al ver-

tice ENI-AGIP l'indebito pagamento di provvigione non dovuta; tanto più se si considera che valutazioni di tal fatto, quando ricorrono elementi di ragionevole certezza, rientrano poi necessariamente nell'autonomia decisionale dell'imprenditore anche pubblico, nell'ambito del rischio di impresa. A maggior ragione ciò vale allorché si constata a posteriori, che tali valutazioni erano fondate e hanno condotto a validi risultati.

Di fronte alle circostanze sopra indicate, ogni discussione circa la natura di mediazione dell'opera dell'intermediatore e circa l'inquadramento di tale opera nel paradigma della mediazione delineata nel codice civile, appare poco produttiva. Da tali circostanze risulta evidente la relazione casuale dell'opera dell'intermediatore sulla conclusione e conduzione dell'affare.

Non può costituire ostacolo la qualità di società pubblica dell'AGIP o di ente pubblico economico dell'ENI (ente di gestione), perché, a prescindere dal fatto che l'acquisto di greggio da parte dell'AGIP è una attività di diritto privato di ente pubblico che soggiace alle norme del codice civile, la giurisprudenza ha riconosciuto l'ammissibilità di un rapporto di mediazione per i contratti degli enti pubblici conclusi, come quello in esame, a trattativa privata (Cass. civ. 3 novembre 1978, n. 4989, in *Mass. giur. it.* 1978, 2886).

Non può neanche costituire ostacolo la circostanza che la provvigione sia stata posta solo a carico di una parte e cioè del compratore, perché, come ha riconosciuto la Suprema Corte (Cass. civ. 12 dicembre 1975, n. 4086, in *Rass. giur. it.* 1975, p. 2909), « la norma contenuta nell'articolo 1775 del codice civile, secondo cui il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti ha carattere dispositivo, di guisa che ben può la provvigione essere posta a carico di uno solo dei contraenti ».

Non può, infine, costituire ostacolo alla configurazione del rapporto di mediazione il fatto che l'opera di mediazione non si sia palesata nel momento della conclusione del contratto, ma nella fase delle trattative che hanno preceduto tale conclu-

sione anche dopo il primo contratto a livello di governi e nella fase di concreta attuazione del contratto medesimo, perché, come è stato ritenuto dalla Suprema Corte (Cass. civ. 7 ottobre 1978, n. 4477 in *Rass. giur. it.* 1978, 2887), « il diritto del mediatore alla provvigione non resta escluso dalla circostanza che le parti contraenti siano state fra di loro in contatto, sempreché l'intervento del mediatore si sia rivelato determinante per la positiva conclusione delle trattative, qualunque sia stata la natura delle difficoltà che il mediatore abbia contribuito a superare, agevolando la realizzazione nell'affare ».

Minor mole di elementi sono stati acquisiti per quanto concerne la congruità della provvigione pagata per la mediazione e l'identificazione dei finali beneficiari della medesima. Anche qui, tuttavia, si è ben lungi dalla totale assenza di riscontri obiettivi, come sembra presumere invece la relazione Scardia.

Sulla prima questione si possono ricordare:

a) le numerose testimonianze (anche non di parte ENI) sulle provvigioni richieste per mediazioni in relazione ad altri contratti di approvvigionamento petrolifero (esempio: Abu Dhabi);

b) il comunicato dell'Unione petrolifera tedesca del 12 dicembre 1979, letto dall'ingegner Barbaglia nell'audizione del 21 dicembre.

Nel caso di Abu Dhabi la provvigione richiesta era di 3 dollari al barile, nel caso ricordato da Barbaglia di 4 dollari al barile. In entrambi i casi si tratta di cifre superiori a quella prevista dal contratto AGIP-SOPHILAU (1,26 dollari al barile), anche se quest'ultima risultava indicizzata sul prezzo ufficiale saudita.

Sulla seconda questione, rilevanti appaiono le dichiarazioni rese dai dirigenti della banca Pictet di Ginevra, successivamente confermate per lettera, secondo cui « in nessun momento » la banca è intervenuta « per conto, su istruzione o a favore di autorità o persone italiane ». La relazione Flenda, allegata agli atti della Commissione Scardia, documentata l'alto *standing* e la piena affidabilità della Pictet

che è tra le più importanti banche d'affari ginevrine. Ora, l'intervento della Banca Pictet, soggetta agli obblighi della convenzione interbancaria svizzera del 9 dicembre 1977 circa i movimenti clandestini di capitali, si è esplicitato, a quanto risulta dagli atti, almeno in tre momenti: a) nella conduzione delle trattative con l'ENI per la stipula del contratto di mediazione, in rappresentanza fiduciaria dell'intermediario; b) nella richiesta di assistenza « a favore di propri clienti non italiani » rivolta allo studio Poncet (relazione Flenda); c) nell'acquisto e nella gestione fiduciaria delle azioni della SOPHILAU, per conto dei beneficiari della provvigione. La dichiarazione della Pictet esclude dunque che siano implicati cittadini italiani in una delle operazioni or ora indicate (« in qualunque momento »), e di ciò la banca Pictet assume piena responsabilità ai sensi della citata convenzione interbancaria svizzera. La natura della SOPHILAU perde, in questa luce, gran parte della sua rilevanza.

Va del resto ricordato che il ricorso ad una società per azioni panamense rappresentò, per l'intermediario, il rimedio ad una richiesta (quella di rilasciare regolari fatture per fare l'operazione in « chiaro ») che avrebbe altrimenti comportato per l'intermediario stesso conseguenze rilevanti tanto sotto il profilo fiscale quanto sotto il profilo della tutela della segretezza circa la sua identità.

È da aggiungere, poi, che alla ricerca di eventuali beneficiari italiani della provvigione sono state indirizzate, come era ovvio, le indagini disposte — seppure tardivamente — dal Governo tramite i servizi di informazione, l'Interpol e la Guardia di finanza. Anche a tal riguardo, se elementi di prova o di sospetto fossero emersi, essi già avrebbero dovuto essere comunicati al Parlamento. In mancanza c'è da ritenere che essi non esistano o che, quanto meno, il Governo non ne sia venuto in possesso.

Quanto agli elementi acquisiti dalla Commissione parlamentare in seduta segreta, è ovvio che ad essi non si può fare riferimento nel documento conclusivo.

Mi pare, tuttavia, incontestabile che il documento finale non dovrà contenere elementi di fatto o di giudizio contrastanti con quanto in tali sedute è emerso, e dunque con quanto è stato pur sempre accertato dalla Commissione, sia pure sotto il vincolo della segretezza.

Perplessità ancor più rilevanti suscitano le osservazioni e i rilievi della relazione Scardia, per quanto concerne le procedure seguite dal vertice dell'ENI ai fini della deliberazione dei contratti di mediazione e di fidejussione tra AGIP e SOPHILAU e tra TRADINVEST e SOPHILAU, nonché delle informazioni date al Governo su tutta la vicenda contrattuale relativa alla fornitura del greggio saudita. Le osservazioni e i rilievi della Scardia sembrano muovere, infatti, da una ricostruzione dei principi regolatori del sistema delle partecipazioni statali che appare assai lontana da quella risultante dalla legislazione in vigore, così come è del resto interpretata dalla comune dottrina e dalle relazioni della Corte dei conti al Parlamento sulla gestione finanziaria dell'ENI.

Ora, non è dubbio che occorre tenere debitamente distinte valutazioni e giudizi fondati sulla normativa vigente da pur legittime esigenze di riforma, profili basati sul *jus conditum* dai profili *de jure condendo*. La determinazione dei compiti assegnati alla commissione Scardia avrebbe consigliato qualche cautela nell'affrontare questi ultimi, che più liberamente possono formare oggetto di dibattito in sede parlamentare. In ogni caso, qualunque confusione tra i due piani del discorso appare metodologicamente scorretta e suscettibile di dar luogo a conclusioni fuorvianti.

Per quanto concerne la deliberazione del contratto di mediazione, potrebbe discutersi a lungo sulla legittimità della delega concessa al presidente dell'ENI da una giunta in regime di *prorogatio*, e, nel merito, sulla rilevante « dimensione » o la « importanza strategica » del contratto di intermediazione.

Sulla prima questione, non si può non osservare che, ove si pervenisse ad una conclusione negativa (come fa l'onorevole

Minervini), si accetterebbe la singolare conclusione per la quale, pur nei limiti dei poteri di ordinaria amministrazione (latamente intesi, ad evitare un'inammissibile paralisi operativa dell'ente di Stato) una giunta in regime di *prorogatio*, in presenza di un presidente dell'ente di nuova nomina, verrebbe a disporre di poteri decisionali più ampi di quelli attribuiti ad una giunta rinnovata e dunque riportata alla pienezza dei suoi poteri: della delegittimazione della giunta in *prorogatio* farebbe le spese dunque non la giunta stessa, ma proprio il presidente tempestivamente rinnovato, nell'impossibilità della prima di delegare validamente al secondo i suoi poteri.

Sulla seconda questione, si tratterebbe innanzitutto di accertare se « importanza strategica » debba essere riconosciuta, oltre che al contratto di fornitura di petrolio greggio (AGIP-PETROMIN), anche al contratto di intermediazione (AGIP-SOPHILAU). Circa quest'ultimo, la risposta potrebbe anche essere positiva, se fosse vero — come la Scardia afferma e l'onorevole Minervini ripete — che il ricorso a intermediazioni da parte dell'ENI rappresenta « una assoluta novità » e dunque la sua adozione esprime « una scelta di politica aziendale di grande momento ». Ma tale premessa non soltanto contrasta con le testimonianze raccolte dalla Commissione parlamentare e dalla stessa commissione Scardia, ma è notoriamente falsa: il ricorso ad attività di mediazione non è infrequente nell'attività commerciale delle società del gruppo ENI, ancorché — per le ragioni già in precedenza accennate — non esistano precedenti di mediazioni pervenute a buon fine nel settore degli approvvigionamenti petroliferi (mentre è noto che allo strumento della mediazione si è fatto ricorso in passato anche in questo settore, pur senza conseguire il risultato voluto).

Va del resto ricordato che il presidente dell'AGIP, Barbaglia, il cui comportamento è stato ritenuto dalla relazione Scardia esente da rilievi o censure, ha firmato il contratto di mediazione AGIP-PETROMIN senza farne menzione in Consiglio di

amministrazione o in altro organo collegiale di amministrazione dell'AGIP, « considerando che il tutto rientrasse in atti di ordinaria amministrazione ». Orbene, se la commissione Scardia di indagine non ha trovato (e giustamente) nulla da eccepire per l'ingegner Barbaglia, vuol dire che ha ritenuto valida la giustificazione che si trattasse di un atto, per l'AGIP, di comune amministrazione: ma se il contratto di intermediazione era di ordinaria amministrazione per l'AGIP, che lo ha stipulato ed ha assunto le relative obbligazioni, non si vede come esso potrebbe comportare una scelta strategica o di straordinaria amministrazione per l'ENI.

Ma si tratterebbe, e si tratta a ben vedere, di questioni oziose e mal impostate. Prima di discutere della ripartizione dei poteri tra presidente dell'ENI e giunta dell'ENI, sulla base della delega contenuta nelle delibere di giunta del 2 e 23 febbraio 1979, e delle contestuali limitazioni, occorre infatti accertare se esistono, in materia, poteri deliberativi o autorizzatori dell'ente di gestione o se, viceversa, competente doveva ritenersi, ad ogni effetto, l'AGIP.

Nel caso, il contratto di intermediazione è stato stipulato dall'AGIP; l'AGIP ha adempiuto le relative obbligazioni; esso accedeva ed era strumentale ad un contratto principale di sicura competenza AGIP, e perciò stipulato da AGIP (acquisto di greggio da paese produttore); era dunque anch'esso di competenza AGIP (*accessorium sequitur principale*).

Del contratto principale è stata data, alla giunta ENI, solo una generica informativa, che non presupponeva alcuna competenza deliberante dell'ente. Quanto alla mediazione, Sarchi e Mazzanti ne comunicarono la possibilità all'ingegner Barbaglia (presidente dell'AGIP) e insieme a Barbaglia ne fu discussa l'opportunità e fu riscontrata la congruità della provvigione richiesta, e si pervenne ad una comune decisione in senso favorevole.

L'ingegner Barbaglia ha esplicitamente affermato la competenza dell'AGIP ed ha spiegato anche le ragioni per le quali, nell'ambito AGIP, il contratto rientrava nei



poteri suoi e non era necessaria una deliberazione di consiglio. Il dottor Baldassarri, amministratore delegato dell'AGIP per l'approvvigionamento petrolifero, ha confermato di aver condiviso e di condividere la scelta così effettuata.

Va tenuto presente che i rapporti tra società operative ed enti di gestione sono, in linea di principio, quelli derivanti dalla disciplina del diritto privato. Gli enti di gestione si distinguono da ogni altro tipo di persona giuridica pubblica perché non gestiscono direttamente una impresa, e non sono titolari di potestà amministrative, ma gestiscono partecipazioni in società. Non si possono applicare agli enti di gestione soluzioni valide per altri tipi di enti, o addirittura per la pubblica amministrazione.

In quanto titolari di partecipazioni, gli enti assumono la posizione di soggetti, preposti ad un gruppo di imprese. La nozione di gruppo ha assunto in diritto positivo italiano, così come nel diritto comunitario, rilevanza a determinati effetti, ma non annulla le conseguenze derivanti dalle distinzioni della personalità giuridica. Gli atti ed i negozi compiuti da una società nell'ambito di un gruppo restano, in via generale, atti e negozi propri della società che li ha posti in essere, devono perseguire gli interessi propri di questa società, e sono condizionati di conseguenza alla sola ripartizione delle competenze tra i vari organi di detta società. L'ente capo-gruppo influisce sugli orientamenti e sugli atti delle società controllate di norma, avvalendosi dei poteri propri dell'azionista ed esercitando funzioni di indirizzo e programmazione. In alcuni casi il rapporto è rafforzato dalla circostanza che gli amministratori della società sono funzionari dell'ente, legati quindi all'ente anche con i vincoli derivanti dal rapporto di impiego. Ma anche in tale ipotesi il rapporto sottostante di subordinazione non li esonera dal rispettare la disciplina propria degli amministratori delle società e dall'assumere per gli atti compiuti in tale veste, le relative responsabilità. L'approvazione della giunta è invece richiesta per gli atti delle società operative, per i quali l'ente

di gestione è tenuto a richiedere l'autorizzazione ministeriale, per ciò stesso trovandosi nella necessità di vagliare e far proprie le relative deliberazioni degli organi d'amministrazione delle società del gruppo. Tra questi atti (emissione di obbligazioni, modifiche nelle partecipazioni azionarie, aumenti o riduzioni di capitale, fusioni, eccetera), non vi sono contratti commerciali di fornitura o di intermediazione.

Deve dunque ritenersi conforme ai principi che disciplinano il sistema delle partecipazioni statali la prassi ricordata dalla relazione La Loggia, per cui i contratti di fornitura o approvvigionamento stipulati dalle società operative e i relativi contratti di intermediazione non vengono di norma portati all'approvazione della giunta, né di altri organi dell'ENI, rientrando essi nell'autonomia delle società operative. Sui primi la giunta riceve, talora, sintetiche e sommarie informative relative ai contratti di maggiore rilevanza, utili allo svolgimento dei compiti di programmazione, indirizzo e controllo complessivo sulla gestione finanziaria che sono propri dell'ente di gestione, salva restando la competenza deliberante della società operativa. Così è avvenuto, per esempio, dei grossi contratti SNAM con l'Unione Sovietica e del contratto ENI con l'Iraq, mentre del contratto SNAM con l'Algeria si è parlato in giunta, a quanto risulta, solo nel 1976, tre anni dopo la stipulazione, per prender atto di alcune modificazioni ed aggiornamenti.

Dei contratti di intermediazione, poi, la giunta non sembra essersi occupata affatto, almeno negli anni più recenti; vi hanno sempre provveduto gli amministratori delle società operative.

Con riferimento ad entrambi, il presidente ed i dirigenti dell'ente svolgono funzioni di promozione, impulso, appoggio e coordinamento, anche ai fini dell'esercizio dei poteri propri dell'azionista. In nessun caso, tuttavia, è sottratta alla società operativa la competenza a deliberare. La quale dunque non può appartenere alla giunta dell'ENI, pena lo stravolgimento dei principi che disciplinano i rapporti tra

ente di gestione, società capo-settore e società operative.

Di tali principi le relazioni della Corte dei conti al Parlamento danno un'interpretazione alquanto rigorosa, contrariamente a quanto erroneamente afferma la relazione Scardia.

Nella relazione per l'anno 1976 si legge: « l'azione dell'ente deve dispiegarsi, oltre che nell'organizzazione del gruppo, nei confronti della gestione delle società, partitamente con riguardo alla programmazione dell'attività, alla verifica dei risultati conseguiti, all'esame di operazione di gestione... ».

« La gestione del gruppo si svolge ai diversi livelli, delle società operative, delle capo-gruppo di settore, dell'ENI; la stratificazione degli apparati comporta la diversificazione delle loro funzioni. Alle società operative spetta di compiere, in aderenza alle linee di programma, le scelte concrete, che realizzano direttamente gli obiettivi dell'attività produttiva. L'ENI non ha il potere di disporre direttamente la conduzione aziendale delle società; ...tutta la trama dei rapporti intercorrenti tra l'ente e gli organi della programmazione e delle partecipazioni statali presuppone ed implica il potere del primo di svolgere azione di direzione e controllo sulle società, al fine di preordinare e realizzare gli obiettivi di programma che, nella globalità dei risultati conseguiti sono imputati all'ente stesso; in conformità della disciplina legislativa cioè, l'ente è titolare di un potere di indirizzo, che si estrinseca nelle prescrizioni programmatiche e nell'enunciazione delle linee generali e dei criteri di impostazione e di svolgimento della gestione, sotto i profili finanziari ed operativi... Funzione primaria dell'ente, dunque, e specificamente della giunta esecutiva, è la preordinazione dell'attività del gruppo, sotto i profili organizzativi, tecnici, finanziari, nonché la verifica dei risultati di gestione delle società alla stregua delle previsioni di programma ».

« Inoltre, anche nei confronti di particolari situazioni aziendali delle singole società deve ammettersi un potere di in-

tervento degli organi dell'ente; siffatto potere, tuttavia, come trova fondamento nei principi ordinatori del sistema delle partecipazioni statali, così nei principi medesimi deve rinvenire la definizione dei suoi contenuti e dei suoi limiti ».

« Al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge, la sottoposizione di singole iniziative aziendali a valutazione di merito e pronunce di assenso del Ministero vigilante o dell'ente deve essere rigorosamente circoscritta ai casi che per fondate ragioni ne esigano l'applicazione ».

« La partecipazione dell'ente al momento deliberativo di specifiche operazioni di singole società, infatti, indubbiamente introduce, nel regime ordinario di svolgimento della gestione aziendale, un'alterazione, che non è priva di conseguenze negative ».

« Per un verso, invero, in ragione del distacco dalla realtà operativa, l'organo dell'ente, e in particolare la giunta esecutiva, non è obiettivamente in grado di compiere una esauriente valutazione di merito della soluzione che viene ad essa sottoposta, di guisa che la manifestazione di assenso spesso esprime in effetti una mera presa d'atto, e non può non essere connotata in molti casi da elementi di incertezza ».

« I motivi di incertezza, a loro volta, inducono talora a procrastinare, la decisione, determinando così remore e ritardi, rilevati dalle società stesse come fatto pregiudizievole per l'efficienza aziendale ».

« Inoltre l'impegno dedicato dalla giunta ad argomenti di carattere particolare viene sottratto alla cura delle attività di programmazione e di verifica dei risultati di gestione, che come si è notato, rivestono primario rilievo, in quanto assolvono la funzione fondamentale dell'ente ».

Nella relazione per l'anno 1978 si torna sull'argomento nei termini seguenti: « Il ruolo della giunta deve definirsi con specifico riferimento alla posizione ricoperta dall'ente di gestione nel complesso sistema delle partecipazioni statali; posi-

zione essenzialmente connotata da due dati:

1) l'impegno e la responsabilità dell'ente per l'andamento ed i risultati della gestione del gruppo, nel suo complesso e nelle singole componenti;

2) il distacco istituzionale dell'ente dalla realtà operativa delle gestioni aziendali, condotte dalle società del gruppo, a loro volta raccolte nelle capo-settore, poste a diretto contatto con l'ente stesso.

In corrispondenza a siffatto assetto il ruolo della giunta esecutiva non può consistere nella valutazione di singole iniziative delle società, bensì si dispiega nei seguenti compiti:

1) ordinata organizzazione del gruppo, nella composizione delle partecipazioni e nella collocazione delle società in distinti settori operativi;

2) preordinazione dell'attività del gruppo, nei diversi settori, mediante:

a) determinazione delle linee strategiche, in coerenza con gli indirizzi di governo;

b) concretizzazione del piano strategico nei documenti previsionali, annuali e pluriennali;

3) verifica periodica dei risultati;

4) rilevazione degli scostamenti tra i dati di preventivo e di consuntivo, e loro valutazione di giunta;

5) partecipazione della giunta, secondo un prestabilito piano organico, alla designazione delle cariche di maggior rilievo nell'ambito del gruppo, sulla base della valutazione delle qualità dei soggetti prescelti.

Ne deriva dunque che la competenza a deliberare, tanto per il contratto principale di fornitura che per quello accessorio di intermediazione, non apparteneva né alla giunta, né al presidente dell'ENI, ma al presidente dell'AGIP; questi lo ha correttamente esercitato, secondo i principi; e la prassi costantemente seguita (e così per i grandi contratti con l'URSS, la Algeria e l'Iraq). Scostamenti da tale prassi, peraltro non concernenti contratti di

fornitura e relativi contratti di intermediazione, sono stati esattamente criticati dalla Corte dei conti.

Non sussisteva dunque, a carico del presidente dell'ENI, alcun obbligo di riferire alla giunta. Né vale richiamare, come fa la relazione Scardia, principi di buona amministrazione, che anzi nel caso giocano a favore del comportamento tenuto dal vertice ENI. La stipulazione e poi l'attuazione del contratto avrebbero potuto subire pregiudizio dalla divulgazione in giunta di particolari e dettagli del rapporto di mediazione, stante l'assenza, allo stato della legislazione di disposizioni che stabiliscano obblighi di segretezza e ragionevoli incompatibilità per i membri di giunta, a tutela degli interessi dell'ente. La commissione Scardia giunge fino a deplorare la mancata comunicazione alla giunta del nome del mediatore, sottolineando che esso era noto a più di un funzionario dell'ENI. Con ciò la commissione Scardia mostra di ignorare che (del tutto legittimamente ai sensi della legislazione vigente) siedevano e siedono tuttora in giunta dipendenti di società concorrenti del gruppo ENI come, per esempio, il dottor Necci, dirigente della TECHNIPETROL, concorrente della SNAM Progetti.

Analoghe considerazioni debbono farsi, in linea di principio, per quanto attiene alla fidejussione concessa, nell'interesse dell'AGIP, dalla TRADINVEST alla SOPHILAU. Anche in tal caso appare sostanzialmente irrilevante la ripartizione dei poteri tra presidente e giunta dell'ENI, dal momento che la deliberazione relativa è di competenza non già dell'ente di gestione, ma della TRADINVEST. Come risulta dagli allegati alla relazione Scardia (senza che quest'ultima, al solito, ne dia atto), non esistono precedenti di fidejussioni concesse da società del gruppo che siano state discusse dalla giunta dell'ENI; né esistono precedenti di discussioni di giunta relative alle numerose attestazioni dell'interesse del gruppo rilasciate dall'ENI alla SOFID e alle sue consociate finanziarie, dopo che la modifica apportata il 16 giugno 1976 allo statuto della SOFID ne ha

evidenziato la funzione di società finanziaria al servizio esclusivo del gruppo ENI. Nella prassi, anzi, tali attestazioni sono di norma rilasciate dallo stesso direttore per l'attuazione o dai funzionari alle sue dipendenze, in relazione al carattere meramente ricognitivo di tali attestazioni.

Vero è che il dottor Di Donna, con la nota lettera del 13 luglio, oltre ad esprimere rilievi sullo schema di contratto di garanzia inviategli dal signor Egger per conto dell'intermediario, rifiutava di rilasciare direttamente l'attestazione dell'interesse di gruppo, per l'impossibilità di stabilire personalmente, non avendo partecipato alle trattative in questione, « il nesso di causalità tra acquisto del greggio e provvigioni e conseguentemente fra acquisto del greggio e rilascio della garanzia »; e addirittura accennava alla necessità che « l'assunzione del rischio da parte della TRADINVEST » fosse « coperta da una preventiva autorizzazione scritta dell'ENI che fornisca una valutazione della necessità del rilascio della garanzia, nel quadro generale dei rapporti e delle contrattazioni intervenute per l'acquisto del greggio ». Lo stesso Di Donna concludeva dichiarandosi disposto a trasmettere alla TRADINVEST l'autorizzazione del presidente dell'ENI, senza far cenno ad un'eventuale competenza della giunta. Del che la commissione Scardia gli fa addebito.

Pare però arbitrario ricavare dalla lettera di Di Donna la prova che la cosiddetta autorizzazione richiesta dalla TRADINVEST e poi rilasciata dall'ENI sia qualcosa di più e di diverso dalla attestazione dell'interesse del gruppo normalmente rilasciata dalla stessa direzione dell'attuazione dell'ENI. Di Donna segnala infatti la sua indisponibilità per carenza di elementi conoscitivi, non la sua incompetenza al rilascio di tale « autorizzazione », che anzi « in casi analoghi » veniva rilasciata dallo stesso direttore dell'attuazione sulla base di valutazioni da lui « effettuate personalmente ». Non v'è dubbio, dunque, che non si tratta di una fidejussione rilasciata dall'ENI per la quale è prevista la competenza della giunta, ma di fidejussione rilasciata da società del gruppo, pre-

via attestazione dell'interesse di gruppo. In tal senso si esprimeva, com'è noto, anche il consigliere della Corte dei conti delegato al controllo sull'ENI.

Ma anche se ciò non fosse, e se l'« autorizzazione » richiesta nella lettera di Di Donna configurasse nei fatti una sorta di controgaranzia concessa dall'ENI alla consociata TRADINVEST, va sottolineato che ciò sarebbe stato vero, in ipotesi, solo muovendo dalla premessa da cui muoveva, esprimendo giustificate riserve, la lettera di Di Donna: che cioè la garanzia concessa da TRADINVEST a SOPHILAU avesse il contenuto preteso dallo schema Egger. Ciò avrebbe implicato, scriveva Di Donna, due conseguenze: « che la TRADINVEST avrebbe potuto essere esclusa in via autonoma e non avrebbe potuto opporre in alcun modo le eventuali coazioni che l'AGIP, quale obbligato principale, facesse valere; che la TRADINVEST sarebbe stata ugualmente costretta ad adempiere, se l'AGIP avesse sospeso i pagamenti per sopravvenuta carenza di legittimità ». Il presupposto era dunque che la fidejussione avesse, come Egger pretendeva, un oggetto diverso e più ampio rispetto al contratto sottoscritto da AGIP. La TRADINVEST avrebbe in tal modo sottoscritto un impegno nuovo, che si sarebbe tradotto, per questa parte, in un negozio in favore di un terzo, cioè dell'intermediario.

Ma questo presupposto è poi venuto meno, dal momento che il testo definitivo della fidejussione prevede che il garante risponda esclusivamente nei limiti delle obbligazioni già assunte dall'AGIP. Viene meno con ciò la ragione di una specifica « autorizzazione » a copertura di un « rischio nuovo ed ulteriore ». Nel testo Egger, è forse possibile sostenere che, concedendo la fidejussione, si aumentava l'esposizione dell'ENI, in termini di bilancio consolidato di gruppo, di una somma ben superiore ai dieci miliardi che costituiscono il limite di importo dei poteri del presidente per le fidejussioni concesse direttamente dall'ENI. Nel testo poi sottoscritto dalla TRADINVEST, l'esposizione del gruppo non aumenta di una lira, ri-

spetto agli obblighi già assunti dall'AGIP con il contratto di intermediazione con la SOPHILAU. La cosiddetta autorizzazione ridiventa così un'attestazione dell'interesse del gruppo, peraltro ormai praticamente superflua dato che l'operazione non ha più, tecnicamente, le caratteristiche di un'operazione finanziaria a favore di terzi.

Che la lettera « autorizzatoria » di Mazzanti non importasse, comunque, l'assunzione di una controgaranzia a favore della TRADINVEST e a carico dell'ENI risulta del resto dai ripetuti tentativi del presidente della TRADINVEST, Fiorini, di ottenere, prima dalla IEOC e poi dall'ENI stesso (lettera del 14 novembre 1979, allegata alla relazione Scardia) tale controgaranzia. Richiesta priva di senso se, come erroneamente si è sostenuto, tale controgaranzia fosse stata concessa con la ricordata lettera di Mazzanti del 24 luglio 1979.

Alcune premesse di ordine ricostruttivo appaiono necessarie per valutare nel merito i rilievi avanzati dalla relazione Scardia sulla tempestività ed adeguatezza delle informazioni date dal vertice ENI al Governo, in relazione alla vicenda contrattuale AGIP-PETROMIN. Secondo la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono enti « autonomi » e devono operare secondo « criteri di economicità ». Il quadro dei poteri di indirizzo e di controllo attribuiti ai diversi organi governativi nei confronti degli enti di gestione e delle società operative ad essi collegate è esattamente delineato nella relazione La Loggia. È appena il caso di ricordare che gli enti di gestione non esercitano potestà amministrative, operano con capacità di diritto privato, e sono preposti a gruppi di imprese, mediante le quali svolgono i loro compiti operativi. Le direttive governative non vengono eseguite e realizzate con singoli atti, ma con un insieme coordinato di negozi giuridici. I singoli atti non sono, di norma, rilevanti di per sé, ma devono essere valutati in funzione di un risultato complessivo: l'autonomia della gestione caratterizza, così, l'attività

di questi enti, vincolati a rispettare il criterio della economicità. Salvo eccezioni espressamente previste, l'ordinamento in vigore non prevede, di conseguenza, ingerenze ministeriali in singoli atti, che potrebbero — magari inavvertitamente — turbare il buon andamento della gestione e l'autonomia degli enti. Se tali interferenze fossero consentite, la responsabilità della conduzione del gruppo passerebbe all'autorità governativa, e non risulterebbe più possibile pretendere il rispetto rigoroso di criteri di economicità. Ne verrebbe alterato l'attuale assetto delle partecipazioni statali, che si fonda sulla ripartizione rigorosa tra i poteri di indirizzo e vigilanza sull'andamento delle gestioni attribuiti all'autorità politica e le autonome responsabilità di gestione degli amministratori, nominati a tempo e revocabili solo, mediante lo scioglimento dell'organo collegiale.

A differenza di quanto sembra presupporre la relazione Scardia, il rapporto tra enti di gestione e ministero delle partecipazioni statali non è in alcun modo assimilabile a quello che caratterizza i rapporti tra enti parastatali e ministeri vigilanti. Gli atti sottoposti a preventiva autorizzazione ministeriale e quelli per cui è prescritto l'obbligo di una successiva comunicazione sono espressamente indicati dalle circolari ministeriali (n. 20135 del 1961, n. 0967 del 1967, n. 23216 del 1968, n. 30571 del 1974, n. 0538 del 1975). Tra essi, non vi sono i contratti di somministrazione, di mediazione o di fidejussione, che sono soggetti all'apprezzamento « autonomo » dell'ente o delle sue società operative, restando all'autorità governativa la determinazione di programmi ed indirizzi, ed il giudizio sui risultati del gruppo nel suo insieme o per singoli settori.

Si tratta, del resto, di decisioni di impresa, da prendersi con immediatezza, sulla base di valutazioni di natura imprenditoriale, non di rado senza la possibilità di accertare o verificare tutti gli elementi della questione. Se la decisione imprenditoriale dovesse essere sottoposta all'approvazione o all'autorizzazione preventiva

del ministero, l'impresa sarebbe in grado di manifestare la volontà contrattuale solo dopo che l'offerta è caduta, mentre a criteri di economicità ed operatività imprenditoriale verrebbero a sostituirsi criteri politici o burocratici, impedendo all'impresa pubblica di reggere alla concorrenza sul libero mercato interno ed internazionale. La normativa che limita a pochi atti gli obblighi di informazione preventiva risponde dunque alla logica istituzionale che regge l'assetto delle partecipazioni statali. Le informazioni e le notizie che il Ministero può richiedere ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1967 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 282 del 1971 sono quelle concernenti l'« andamento della gestione » e quelle « necessarie al fine di accertare l'esecuzione delle direttive governative e la realizzazione dei programmi approvati ».

Nel caso, la direttiva ricevuta dal presidente dell'ENI, direttamente dal Presidente del Consiglio (presidente del CIPE), era, pacificamente, quella di incrementare al massimo, anche mediante rapporti diretti con i paesi produttori, l'approvvigionamento di prodotti petroliferi. Non vi è dubbio che i contratti in discussione rispondono coerentemente a tale indirizzo. Ciò posto, e non esistendo al riguardo alcun obbligo di preventiva informazione all'autorità governativa, appare oziosa la discussione circa il momento genetico del contratto di intermediazione, e dunque circa la tempestività dell'informazione fornita al riguardo al Presidente del Consiglio e al ministro delle partecipazioni statali. È evidente che il presidente dell'ENI, seguendo criteri di normale buon senso, non ha ritenuto sufficiente l'incarico telefonico al mediatore a costituire un obbligo giuridico a carico dell'ente di Stato. Ma anche se ciò non fosse, è assorbente la considerazione che si trattava pur sempre di decisione rientrate per legge nell'autonomia e nell'esclusiva responsabilità degli amministratori dell'AGIP (che avevano assunto insieme all'ENI la decisione), senza obbligo di preventiva autorizzazione o comunicazione al Governo. Non vi è dun-

que motivo per formulare addebiti di sorta.

Le informazioni date al Presidente del Consiglio e al ministro delle partecipazioni statali nel corso del mese di giugno circa la necessità di ricorrere ad un'attività di intermediazione e circa l'entità della relativa provvigione si devono dunque ad una spontanea iniziativa del presidente dell'ENI, non imposta da obblighi giuridici. Tanto il Presidente del Consiglio quanto il ministro delle partecipazioni statali avrebbero potuto chiedere ulteriori dettagli; non lo fecero, ed anzi il primo giudice e tuttora giudica, come risulta in atti, l'informazione « adeguata »; quanto al secondo, l'informativa avuta dal presidente dell'ENI ebbe, il 25 giugno, una certa ampiezza, come risulta dalla durata stessa del colloquio dedicato all'argomento (da mezz'ora a tre quarti d'ora, come risulta in atti per dichiarazione del ministro Bisaglia). A richiesta dello stesso ministro Bisaglia, ampie indicazioni vengono poi fornite per iscritto il 19 luglio, e di nuovo oralmente nella riunione del 31 luglio col Presidente del Consiglio ed il ministro delle partecipazioni statali. Altre informazioni erano state nel frattempo fornite al ministro del commercio estero, ai fini dell'autorizzazione valutaria al trasferimento delle somme dovute a titolo di provvigione per la mediazione. Il nome della società SOPHILAU risulta comunque ufficialmente al Governo fin dal 10 luglio, data della presentazione della richiesta formale di autorizzazione al trasferimento della valuta a favore della medesima.

Quanto al ministro Lombardini, alla sua richiesta dell'8 agosto di disporre della « documentazione completa » relativa alla vicenda, Mazzanti risponde inviando « i più rilevanti documenti » ed una descrizione che egli stesso definisce « sufficientemente completa » dell'iter della trattativa. Nella successiva lettera del 13 agosto, Lombardini, senza obiettare alcunché sulla documentazione ricevuta, chiede informazioni « sul ruolo e sulle funzioni effettivamente svolte da tutti coloro che a qualunque titolo e nei più vari modi sono intervenuti nella vicenda ». Solo l'11

ottobre, il ministro chiede, e subito ottiene, i documenti relativi alla fidejussione: ma non è da dimenticare che si tratta di un contratto di società accessorio di un contratto strumentale di altro contratto di società controllata; e che, come si è visto, esso non modificava né aggravava in alcun modo il rischio di impresa del gruppo ENI.

In definitiva: nessuno dei contratti in questione era soggetto ad autorizzazione o informazione preventiva (a parte l'autorizzazione valutaria, che fu chiesta ed ottenuta tempestivamente); ciononostante furono date informative ripetute, a diverse autorità di governo; il Presidente del Consiglio ed il ministro delle partecipazioni statali dell'epoca (a cui spetta il giudizio sull'adeguatezza delle informazioni ricevute, perché altrimenti si verrebbe a sovrapporre al giudizio sulle responsabilità degli amministratori dell'ENI un giudizio sui comportamenti e sugli indirizzi politici dei governanti dell'epoca) si dichiararono soddisfatti delle informazioni ricevute; un certo *self-restraint* nell'acquisizione di informazioni di dettaglio, da parte dell'autorità governativa, non stupisce, ove si abbia riguardo al principio dell'autonomia gestionale degli enti e delle società collegate.

Neppure può stupire che informazioni di estremo dettaglio non siano state spontaneamente fornite al Governo dal vertice dell'ENI. Già si è detto che ciò corrisponde, in materia di attività di gestione commerciale delle società operative, ai principi regolatori del sistema delle partecipazioni statali, allo stato della normativa vigente, essendo la stessa informazione essenziale ripetutamente fornita dal presidente dell'ENI frutto di iniziative spontanee e non giuridicamente dovute. Tale comportamento è del resto conforme ad una prassi generalizzata. Sarebbe il caso, anzi, di invitare il ministro delle partecipazioni statali ad accertare se ed in quali termini il Governo è stato in passato informato di contratti di mediazione accessori a grandi operazioni commerciali delle società del gruppo ENI o di altri gruppi appartenenti al sistema

delle relazioni commerciali internazionali, che ad essi si debba far ricorso non soltanto nei rapporti contrattuali fra enti di Stato o imprese pubbliche italiane e operatori economici privati stranieri, ma anche nei rapporti contrattuali fra enti di Stato italiani ed enti di Stato stranieri, è stato affermato nel corso dell'indagine conoscitiva tanto da parte del Presidente del Consiglio che del ministro del commercio estero. Vi devono essere dunque non pochi precedenti, sui quali verificare se le autorità governative hanno avuto tempestive informazioni, e se queste sono scese nel dettaglio. Cosa di cui è, per vero, già fin d'ora lecito dubitare.

Non varrebbe, ovviamente, obiettare che tale ricerca è destinata ad avere esito negativo, perché i rapporti contrattuali di mediazione — secondo opinioni diffuse ma non provate — sarebbero stati intrattenuti in passato mediante il ricorso a procedure non ufficiali, con pagamenti estero su estero, a carico di « fondi neri ». Si finirebbe infatti in tal modo, ancora una volta con l'addebitare in sostanza all'attuale vertice ENI proprio quella scelta di trasparenza, al di fuori di qualsiasi ricorso a « fondi neri », che non può non rappresentare un punto fermo nella valutazione di tutta la vicenda.

È infine superfluo sottolineare che qualche cautela, da parte dei vertici dell'ENI, nelle comunicazioni scritte, ed anche l'impiego di formule ed espressioni di « copertura », tendenti ad evitare pregiudizi per la conclusione e l'attuazione del contratto, si spiegano agevolmente con le esigenze di riservatezza connaturate all'operazione e con la richiesta di segretezza avanzata dall'intermediario, e riconosciuta meritevole di accoglimento anche dal ministro delle partecipazioni statali, come dimostra il ricordato appunto del 1° dicembre 1979. È lo stesso presidente dell'ENI che sottolinea, del resto, il carattere sintetico ed essenziale della informazione e della documentazione fornita (così nella lettera di Mazzanti a Lombardini del 10 agosto 1979, nella quale si precisa di avere inviato i documenti « più rilevanti » e di aver fornito, « sia pure in

termini molto sintetici», una «descrizione sufficientemente completa» della vicenda), invitando in tal modo implicitamente l'autorità governativa a precisare se ritiene necessario acquisire ulteriori elementi.

La stessa esigenza di riservatezza circa l'identità del mediatore motiva, in conformità del resto ad usi assai diffusi, la indicazione (in documenti e comunicazioni scritte suscettibili pur sempre di divulgazione magari non voluta) del mediatore con il nome della società dal medesimo indicata come beneficiaria del pagamento della provvigione. Già dal 7 giugno, del resto, il mediatore aveva comunicato di voler imputare la propria attività di mediazione ad una società di brokeraggio panamense, e di ciò era stata data una prima informazione al Governo il 22 giugno, avviando con il ministro del commercio estero la pratica per la autorizzazione al trasferimento della valuta. È appena il caso di ricordare che, ancora una volta, ciò avveniva in dipendenza della comunicazione del vertice ENI di voler provvedere al pagamento della provvigione a fronte di regolari fatture, e dunque con operazioni debitamente contabilizzate. È noto, del resto, che una società di brokeraggio - ed è al riguardo, ininfluenza se di recente costituzione o addirittura se sia stata costituita per la singola opera di intermediazione - agisce attraverso propri organi o propri dipendenti o anche procuratori *ad acta* o mandatari.

Parimenti, essa può agire nei confronti di una controparte attraverso una persona fisica e, per agevolare l'affare presso l'altra controparte, attraverso altra o altre persone fisiche. Il complesso delle attività poste in essere dalla persona o dalle persone che hanno, nelle varie fasi e nei confronti dell'una o dell'altra parte, agito per condurre a buon fine l'affare, resterà giuridicamente imputato alla società di mediazione, essendo irrilevanti per le due parti i rapporti che legano questa con le persone che, in concreto, hanno operato nelle diverse fasi. Sul piano giuridico, rileva solo che la persona

fisica che ha trattato con l'ENI abbia indicato la società di mediazione come titolare della complessa attività di mediazione (in virtù del rapporto tra essi intercorrente) e che la società di brokeraggio, a sua volta, abbia ratificato o autorizzato anche tacitamente l'operato della persona che ha agito sul versante italiano.

Quanto precede dimostra a sufficienza - mi pare - che la posta in gioco nella conclusione di questa vicenda va ben oltre i destini personali degli amministratori dell'ENI o il giudizio su specifiche iniziative e comportamenti delle autorità governative. È in gioco lo stesso ruolo dell'impresa pubblica, nel quadro del sistema ad economia mista che caratterizza la costituzione economica del nostro paese.

Il settore dell'approvvigionamento energetico, per esplicito dettato costituzionale (articolo 43) e per la sua delicatezza e importanza strategica, giustifica un ruolo preminente ed incisivo dell'impresa pubblica. Ma tale ruolo può esplicarsi solo se l'impresa pubblica è in grado, per capacità imprenditoriale, per efficienza ed agilità operativa, per gli strumenti e i mezzi di cui dispone, di reggere il confronto con una concorrenza internazionale aggressiva ed agguerrita. L'ENI non opera in regime di monopolio, come la azienda delle poste e telegrafi. Negargli a priori la possibilità di ricorrere a strumenti correnti ed efficaci di intervento sui mercati internazionali (quali le attività di cosiddetta intermediazione), imporgli regole di comportamento e procedure proprie di apparati burocratici e non di operatori economici operanti secondo criteri imprenditoriali, equivarrebbe a paralizzarne l'azione. Tanto varrebbe decretarne la fine, prima che diventi un peso morto, un cadavere eccellente di assai ingombranti proporzioni.

La relazione Scardia sembra, in verità, sottovalutare del tutto tale problematica. I criteri con i quali analizza - in contrasto con la normativa che regola il sistema delle partecipazioni statali - il comportamento degli imprenditori pubblici e le loro relazioni con le autorità di governo potrebbero essere applicati assai più



utilmente ad un funzionario del catasto che ad un imprenditore pubblico. Ed anche il catasto, forse, avrebbe bisogno di un'iniezione di agilità ed efficienza imprenditoriale.

L'autonomia di gestione dell'impresa pubblica, i criteri di economicità cui essa deve ispirare - per legge - i propri comportamenti, le caratteristiche stesse di ogni attività commerciale svolta in regime di concorrenza (nella quale è necessario riconoscere all'imprenditore la facoltà di correre il rischio anche di decisioni errate, purché i risultati complessivi siano soddisfacenti ed il suo comportamento si unifichi alle direttive ricevute e all'interesse dell'azienda) vengono, nella relazione Scardia, completamente ignorati. Prevale invece un'interpretazione della normativa procedurale ispirata, non sempre correttamente del resto, ai principi vigenti per gli apparati burocratici.

Nel caso, il vertice dell'ENI ha sicuramente agito nel quadro delle direttive politiche ricevute (incrementare, a prezzi convenienti, l'approvvigionamento petrolifero), ottenendo risultati che da tutti sono ritenuti assai soddisfacenti. Lo ha fatto nel pieno rispetto delle norme procedurali e sostanziali che disciplinano l'attività delle imprese a partecipazione statale, ottenendo, nel momento della conclusione dell'operazione, l'esplicito consenso e la piena collaborazione dell'autorità governativa.

Se, su questa base, dovessero seguirsi i rilievi della commissione Scardia, si finirebbe col creare, dunque, un precedente assai pericoloso. All'imprenditore pubblico non resterebbe che la scelta fra due comportamenti, entrambi inaccettabili e deplorabili: la rinuncia alla propria autonomia imprenditoriale e gestionale, adattandosi al ruolo di un burocrate superpagato, ma condannando alla progressiva degradazione il sistema delle partecipazioni statali; la scelta, per condurre in porto con successo operazioni commerciali di rilievo, di procedure non ufficiali e non trasparenti, con il rischio, di rilevanti inquinamenti.

Ho più volte rilevato, sulla base di indizi che non mi sembrano consistenti, che

questo pare essere in realtà - al di là di pretesti formali e prescindendo dagli « arrembaggi » di questo o quel gruppo politico per impadronirsi del vertice dell'ENI - il vero addebito rivolto al presidente dell'ENI e ai suoi collaboratori. Quello di non aver voluto far ricorso a procedure non ufficiali e coperte e a « fondi neri »; e magari quello di non essersi procurati per tempo le « necessarie coperture politiche ». Riemerge l'alternativa già accennata: o funzionari del catasto, rassegnati ad un ruolo burocratico; o spregiudicati capitani di ventura, disposti ad usare « fondi neri » per la conquista dei mercati, ma anche per « garantirsi le spalle » sul piano politico.

È un'alternativa inaccettabile. Occorre, a nostro avviso, respingerla nel caso concreto, riconoscendo la correttezza di comportamenti che hanno, come consentito dalla normativa vigente, armonizzato quanto possibile la trasparenza e la limpidezza delle operazioni imprenditoriali e commerciali compiute, con l'esigenza di affrontare efficacemente l'agguerrita concorrenza internazionale. Ma occorre, d'altra parte, por mano alle riforme legislative necessarie per garantire, insieme con l'agilità e l'autonomia imprenditoriale delle imprese pubbliche, più adeguati e rigorosi strumenti di controllo efficace sulle iniziative da esse intraprese, in ispecie nel settore delle mediazioni. Nel caso, il comportamento del vertice ENI è risultato - pare a noi - ispirato a criteri di correttezza e trasparenza. Ma nulla garantisce che ciò sia sempre avvenuto e che ciò avvenga sistematicamente negli altri settori del sistema delle partecipazioni statali. Mancano infatti strumenti adeguati; che non possono ovviamente consistere in un'impossibile ingerenza di un ministro onnipotente, che altererebbe profondamente le linee fondamentali del nostro sistema delle partecipazioni statali.

È questa perdurante carenza che, in ultima analisi, rappresenta il punto debole del sistema, rivelato anche dalla vicenda in discussione. Il ministro del commercio estero ha assicurato che sono allo studio riforme efficaci ed incisive. Ma il

problema non è di oggi. Ed al riguardo, nell'auspicare che di tali proposte sia al più presto investito il Parlamento, non si possono non denunciare responsabilità politiche che gravano su questo e sui precedenti Governi della Repubblica.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LA LOGGIA

FORTE. Signor Presidente, cercherò di essere breve, dopo il lungo intervento che mi ha preceduto.

L'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione bilancio ha posto in luce gravi irregolarità nella gestione dell'ENI, in relazione al contratto fra l'AGIP del gruppo ENI e la PETROMIN e fra l'AGIP e la SOPHILAU oggi disciolta, nonché in relazione alle fidejussioni concesse dalla società TRADINVEST, su mandato dell'ENI per tali contratti: il tutto su iniziativa continua e secondo un disegno non occasionale da parte del presidente dell'ENI, anche mediante l'avocazione a sé di compiti spettanti alle società operative, secondo modalità che configurano una competenza della giunta dell'ENI, sistematicamente scavalcata.

Le violazioni riguardano innanzitutto gli obblighi di informativa dell'ENI nei riguardi del ministro delle partecipazioni statali Lombardini, ai sensi del combinato disposto dalla legge 22 dicembre 1956, n. 1589 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554, che si configurava come un ispessimento delle funzioni di indirizzo e controllo e dei poteri di direttiva del Ministero nei confronti degli enti di gestione delle partecipazioni statali, nel quadro dei principi della programmazione economica.

Sicuramente al ministro, per esercitare tali poteri e per assicurare che le imprese a partecipazione statale conferiscano allo Stato gli utili ad esso spettanti, compete un potere di acquisizione di informativa. Ora risulta, dalla deposizione del ministro Lombardini, allegata agli atti della commissione Scardia, che non solo il presidente dell'ENI omise di informare il mi-

nistro sulle questioni in oggetto, ma anzi lo disinformò ostacolandone ripetutamente e ritardandone gravemente l'azione in materia delicatissima.

Va rilevato, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, che all'assemblea degli azionisti compete: « di deliberare sugli oggetti attinenti alla gestione della società, riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli amministratori nonché sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci » ai fini degli articoli 2392 e 2393. Sarebbe assurdo ipotizzare che le leggi sul Ministero delle partecipazioni statali e sugli enti di gestione dovessero essere interpretate così restrittivamente da non consentire neppure tali poteri, che si garantiscono all'azionista privato. Si verrebbe all'assurdo di affermare che lo Stato non può controllare le proprie imprese, di cui possiede la maggioranza dei pacchetti azionari, nemmeno come un privato ha diritto a curare le proprie; e a sostenere che lo Stato, sottoponendo alla sua programmazione le imprese a partecipazione statale, abbia inteso far marcia indietro rispetto alla situazione storica in cui esso si configurava, nei riguardi dei suoi possessi azionari, come semplice azionista, capace di agire solo mediante le assemblee e i connessi poteri.

Poiché della questione del contratto ENI-PETROMIN e dei connessi contratti il presidente dell'ENI ha investito gli organi di Governo e, con informativa (per altro imperfetta), il ministro delle partecipazioni statali, questi era del tutto legittimato ad occuparsene ed è gravemente irregolare la condotta del presidente dell'ENI, consistente nell'ostacolare e deviare l'informativa del ministro, compromettendo anche i rapporti fra ENI e Arabia Saudita.

Un secondo gruppo di irregolarità, compiute dal presidente dell'ENI, emerge dal modo con il quale egli ha scavalcato i poteri degli organi collegiali, in particolare della giunta esecutiva effettuando una gestione personalistica di questioni di carattere strategico e programmatico, quali i principi relativi al contratto ENI-PETRO-

MIN che - non dimentichiamolo - era un contratto profondamente innovativo e che fu definito storico, data la sua natura di rapporto fra governo e governo per una fornitura pluriennale con il maggiore paese produttore del mondo di petrolio.

La legge istitutiva dell'ENI ed il suo statuto non consentono di spogliare dei suoi poteri essenziali la giunta esecutiva, che è - secondo i rilievi della Corte dei conti - l'organo fondamentale di programmazione e di strategia della gestione.

Né vale affermare che questa sia stata una prassi costante perché, prima di tutto, ciò non è vero non essendo essa stata attuata in una fase della presidenza Girotti, per le prese di posizione del vicepresidente dell'epoca accolte dalla Corte dei conti; in secondo luogo, perché durante la presidenza Sette la giunta fu investita di compiti vasti e minuziosi, anche in tema di gestione delle società operative, come si desume dalle stesse osservazioni della Corte dei conti che ci sono state rese note e che, naturalmente, già conoscevo essendo stato io membro del consiglio di amministrazione dell'ENI fino alla mia nomina a deputato. Infine, perché ciò sarebbe *contra legem*, in quanto risulterebbe impossibile accertare se gli amministratori delle società operative si siano comportati « secondo la diligenza del mandatario » - come prescrive il codice civile quale principio generale del diritto - in relazione alle scelte strategiche ed alla programmazione, ai sensi della legge sulle partecipazioni statali e dello statuto dell'ENI; nonché se gli utili o le perdite affluiti nel bilancio ENI siano veritieri e risultino da una oculata gestione.

Ma vi è un argomento ulteriore, e cioè che in effetti la giunta dell'ENI, nella determinazione delle deleghe al presidente, per quest'ultimo presidente riservò a sé stessa le decisioni strategiche, sicché non vi è dubbio nel caso di specie, circa le modalità di principio di queste scelte, che a quella giunta non furono sottoposte.

Vi è infine, da notare - fatto questo gravissimo - che il professor Mazzanti il 6 giugno informò la giunta del contratto, ma non della mediazione, dandole, quindi,

non già un'informazione, ma una disinformazione, o meglio una informazione ingannevole.

Si deve notare oggi che con l'aggiunta del 7 per cento di mediazione e con la politica della Arabia Saudita di portare il suo prezzo a livello internazionale, il contratto saudita sfiora, e potrebbe ormai superare, i prezzi internazionali. Si poteva ben ritenere rischioso un contratto di questa foggia. I poteri della giunta sono stati anche violati dal presidente dell'ENI, ordinando alla TRADINVEST di dare una fideiussione per il contratto di mediazione (risulta che essa fu concessa « per mandato ENI ») mentre, come emerge dalla deposizione del ministro Lombardini, il presidente dell'ENI, senza la delibera di giunta, poteva concedere fideiussioni solo fino a 10 miliardi di lire. In questo caso, di suo arbitrio, il presidente dell'ENI ha ordinato una fideiussione per oltre 100 miliardi per pagamenti a soggetti ignoti di carattere internazionale.

Un terzo gruppo di irregolarità riguarda la « mediazione » e si desume dagli allegati del ministro delle partecipazioni statali alla relazione Scardia. Risulta infatti che, venuto a conoscenza della mediazione e della natura di società al portatore, puramente di comodo, del destinatario della stessa, il ministro sollecitò il presidente dell'ENI a regolarizzare tale situazione, in base alle norme vigenti e - ovviamente - in forma riservata.

Desidero sottolineare a questo punto che il decreto reale del 25 gennaio 1978 dell'Arabia Saudita, in vero, regola le mediazioni stabilendo che esse, per i contraenti esteri debbono essere svolte obbligatoriamente da un « agente saudita » (articolo 3) residente in Arabia Saudita e in essa dotato « di registro commerciale che lo autorizza come agente » (articolo 5); il decreto stabilisce inoltre che la relazione tra tale agente e il contraente estero deve risultare « da un contratto di agenzia che specifica le obbligazioni di ambo le parti » (articolo 7), e che la mediazione « non potrà eccedere il 5 per cento del valore del contratto » (articolo 8). Il contraente estero, nel nostro caso l'ENI-AGIP, per l'arti-

colo 8 del decreto reale saudita dovrà indicare, già nell'offerta, nome e indirizzo dell'agente che riceve la mediazione.

A questa legge fa riferimento, con evidenza, il ministro delle partecipazioni statali nei documenti acquisiti tramite la commissione Scardia. In essi il ministro raccomanda di regolarizzare il contratto secondo le norme internazionali vigenti. Osservo che tali norme non comportano affatto che il mediatore sia una persona fisica dal punto di vista della percezione della cifra. Il mediatore può essere una società, può essere una società per azioni, una società a responsabilità limitata, o altra forma analoga valida in Arabia Saudita; l'unica condizione è che egli sia il titolare nominativo delle azioni o quote sociali, e che risulti iscritto al registro di cui sopra. Quindi le indicazioni che il ministro Lombardini chiedeva, mentre da un lato sono quelle conformi alla legge dell'Arabia Saudita, dall'altro non comportavano alcuna problematica speciale; d'altra parte sarebbe inconcepibile che esistesse una normativa del genere, che mi risulta essere costantemente e normalmente osservata, con una esposizione dei mediatori e conseguenze tributarie che non hanno alcun ufficio di consulenza in nessuna parte del mondo.

A questa legge, dicevo, fa riferimento il ministro delle partecipazioni statali nei documenti acquisiti tramite la commissione Scardia. In essi il ministro raccomanda di regolarizzare il contratto secondo le norme internazionali vigenti. Non essendo ciò avvenuto, è evidente che la mediazione non era destinata ad un agente saudita e violava la legge saudita, così come l'intero contratto a cui essa era collegata. Il ministro Lombardini come risulta, dopo aver appurato ciò, smentì che una mediazione fosse stata pagata ai sauditi, così negando l'affermazione contraria del presidente dell'ENI, che risulta falsa. Va aggiunto che, in ogni caso, il presidente dell'ENI, stipulando la mediazione con la SOPHILAU, con le caratteristiche criticate nella relazione Minervini e non sottoposte alla giunta per le scelte di principio, realizzava un atto molto imprudente perché,

mentre non si poneva in grado di accertare che la mediazione andasse a validi agenti, contravveniva in modo grave alle norme sui contratti di mediazione legittimi nel paese con cui stipulava la fornitura, così esponendo l'Italia alla sospensione della medesima.

I colleghi hanno posto in luce le responsabilità degli organi politici in questo grave episodio di malgoverno. In particolare faccio mie le osservazioni contenute nell'intervento del collega Labriola. Lo spettacolo di questo presidente, leggero nell'uso del denaro pubblico e nello stipulare mediazioni, e arrogante con gli organi collegiali, ma abbarbicato alla carica da cui è stato sospeso come una patella allo scoglio, mentre i flutti continuano a schiaffeggiarlo, è davvero poco edificante.

Ci auguriamo che il caso sia chiuso al più presto. La conclusione che si trae dalla ricostruzione degli avvenimenti è sconcertante e merita adeguati e pronti rimedi per ridare credibilità e operatività all'ENI, per restituire fiducia al cittadino ed al contribuente, al sistema delle imprese a partecipazione statali e circa l'uso che i loro vertici hanno fatto e fanno di denaro pubblico.

**ROCELLA.** La vicenda della contrattazione diretta tra ENI, AGIP e PETROMIN, appoggiata ai contatti tra Governo italiano e quello saudita, ha un suo sviluppo coerente sul quale non sembra aver inciso alcuna mediazione. Infatti il governatore della PETROMIN riformula il 12 giugno la sua riserva in ordine alla data della prima consegna di greggio nonostante sia stato concluso il contratto parallelo con l'occulto mediatore. Taher ribadisce che la fornitura all'Italia resta subordinata alla decisione saudita di aumentare la produzione, che a sua volta è subordinata alla conferenza dell'OPEC fissata per il 26 giugno. Il già avvenuto ingresso sulla scena del mediatore non ha spostato di un millimetro la posizione già nota della PETROMIN. È del tutto gratuito presumere che la promessa di Taher, cioè di procedere all'ini-

zio delle consegne solo dopo una decisione relativa all'aumento di produzione, fosse priva di credibilità e si dovesse tradurre in pratica solo sulla spinta di una mediazione. D'altra parte non vi sarebbero ragioni giustificative di questo mantenimento della riserva da parte di Taher se l'intervento del mediatore fosse realmente stato chiesto dai nostri fornitori di greggio quale elemento risolutivo per una autonoma decisione positiva. Lo stesso tentativo di opporre il segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio sancisce la natura di tangente del sovrapprezzo che l'ENI sostiene essere stato corrisposto su esplicita e categorica richiesta dei dirigenti di un ente pubblico saudita e per esso dai governanti di quel paese. Il segreto infatti è opposto per scongiurare il fatto che l'attribuzione ai governanti della Arabia Saudita di un atto disonesto, da essi stesso qualificato come crimine e di conseguenza non confessabile senza determinarne la reazione, possa inficiare le relazioni tra i due paesi. È appena il caso, a questo proposito e per inciso, di rilevare che l'opposizione del segreto di Stato di per sé assume come provata, e comunque attendibile e in ogni caso non assoggettabile a verifica, tale attribuzione che viceversa è tutta da dimostrare e costituisce l'oggetto dell'indagine conoscitiva del Parlamento, oltre che eventuale reato e quindi oggetto di indagine da parte della magistratura. È altrettanto ovvio rilevare che di conseguenza questo oggetto di indagine cesserebbe di essere tale se dovesse valere il vincolo del segreto di Stato. La presunzione che una mediazione fosse necessaria perché pretesa dalla controparte, riposa non su riscontri obiettivi ma esclusivamente sulla parola mai verificata del vertice ENI, in particolare del dottor Sarchi. Sulla stessa parola fanno aggio i comportamenti del Governo, a tutti i livelli, che non ha mai, a quanto risulta dall'indagine parlamentare conoscitiva, proceduto ad accertamenti che superassero le notificazioni dell'ENI.

L'ente di Stato ha, sin dall'inizio della vicenda, proceduto sulla base di questa dichiarata ed esplicita convinzione: essere

la pseudo mediazione elemento necessario alla conclusione positiva della contrattazione, non in quanto intervento richiesto dalle obiettive difficoltà che fossero intervenute nella trattativa, ma in quanto garanzia e copertura per la corresponsione di un sovrapprezzo preteso dalla stessa controparte. Non si è mai cioè configurata altra ipotesi, a giustificazione della così detta mediazione, che non sia la necessità di dar corpo ad una figura, le cui funzioni si limitavano esclusivamente alla ricezione della provvigione. L'intermediazione, cioè, nel convincimento dell'ENI, si è sempre collocata nel rapporto collaterale stabilito dalla richiesta e dalla corresponsione di una tangente, e mai nel rapporto di contrattazione della fornitura.

La funzione mediatrice, nella contrattazione della fornitura, è stata attribuita alla figura dell'intermediario, come copertura della sua funzione reale: incasso della tangente.

Questa conclusione risulta di tutta evidenza dalle stesse testimonianze del vertice ENI, rese prima riservatamente al Governo e poi, dopo una prima versione mistificata, alla Commissione parlamentare di indagine. La mediazione si giustifica sulla base di una richiesta degli stessi fornitori di greggio come *condicio sine qua non*, e di conseguenza non come attività corrispettiva di una reale esigenza di mediazione, ma come imposizione fiscale della controparte che, restando comunque despota incondizionata del contratto di fornitura, svuotava per ciò stesso di ogni funzione qualsiasi intervento di mediazione.

Sarebbe stata cioè, per usare un linguaggio popolare corrente ed appropriato, una « imposizione di camorra », accettata dall'ENI per ragioni di forza maggiore, e dal Governo, in nome della superiore esigenza di soddisfare il fabbisogno di petrolio del paese.

È appena il caso di far notare che non c'era alcuna controversia tra le due parti, se non la richiesta di mediazione; per determinare quale contrasto? La consegna della fornitura? Ma la richiesta per attivarla era solo quel 7 per cento fuori prezzo,

imposto per una mediazione voluta, secondo l'ENI, dalla controparte. Tutto questo, ripetiamo, risulta dalle deposizioni del vertice ENI, che ha presentato la pseudo-mediazione come condizione imposta dalla controparte; risulta, altresì, dalle deposizioni dei membri del Governo, ai quali l'ENI ha sempre prospettato in tali termini la obbligatorietà della cosiddetta mediazione.

Da parte della Commissione si tratta non di deduzione ma esclusivamente di una presa d'atto.

Ne consegue subito una valutazione scontata, circa gli atti amministrativi richiesti alla amministrazione dello Stato dall'ENI, per essere autorizzato del pagamento della tangente: tutti motivati con una esplicita valutazione della mediazione, presentata come tale nella totale, taciuta e mentita consapevolezza che non di mediazione si trattava, ma di tangente.

C'è anzi un momento in cui, presso il Ministero del commercio con l'estero, l'ENI tenta di prospettare la tangente come corresponsione per attività di consulenza e assistenza tecnica, che marca ulteriormente l'evidenza del falso.

Ma questo convincimento dell'ENI - essere cioè la mediazione necessaria, perché imposta come *condicio sine qua non* della stessa controparte, e non richiesta al di sopra delle parti dalle difficoltà di contrattazione - non ha, lo ripetiamo, nessun riscontro nell'andamento obiettivo della trattativa diretta tra ENI, AGIP e PETROMIN. La sua veridicità riposa soltanto sulla parola del vertice ENI, mai verificata da nessun accertamento, neppure aleatorio.

In questa luce, appare obiettivamente e doverosamente sospetto il silenzio, tenacemente mantenuto, sul nome del così detto mediatore, unico protagonista dei fatti che avrebbero potuto e può dimostrare essere fisicamente il reale destinatario della tangente, chiarendo, senza altri rinvii e senza ulteriori appelli, ogni residuo di dubbio.

Il cosiddetto mediatore, infatti, può dimostrare che ha realmente incassato in

proprio il sovrapprezzo, ed è del tutto libero di fornire, senza condizionamenti, ogni prova in proposito.

E se fosse stato vero trattarsi di mediazione reale, con le caratteristiche di legittimità e di proficuità con le quali è stata presentata, nulla avrebbe ostato alle rivelazioni del nome di un mediatore, al quale si fosse corrisposto il dovuto per una prestazione utile effettivamente resa.

L'unica ragione, dunque, che giustifica il segreto sul suo nome deriva dal convincimento che non ha agito né come mediatore né in proprio, ma in qualità di fiduciario; ed è questo, si badi, l'unico segreto testardamente e realmente mantenuto senza l'ausilio del segreto di Stato. Il nome del così detto mediatore non è stato fatto neppure nella commissione Scardia, come risulta dagli atti; la verità è che agli occhi dell'ENI, come facilmente si evince dalle dichiarazioni rese dal suo vertice, il cosiddetto mediatore copre il reale destinatario non di un onorario di mediazione, ma di una tangente resa obbligata dalla volontà della controparte.

Sull'esplosiva parola del professor Mazzanti riposano anche le assicurazioni fornite dal Governo, che recepiva le inquietudini emerse in taluni ambienti politici, circa la destinazione della tangente: inquietudini, peraltro, giustificate dalla natura stessa della provvigione, corrisposta appunto come tangente.

Al Presidente del Consiglio, ed al ministro delle partecipazioni statali poi, il professor Mazzanti assicurò che alla provvigione non erano interessate persone italiane, senza tuttavia fornire nessun riscontro obiettivo e verificabile in merito. Né poteva offrirlo per il semplice fatto che la SOPHILAU, proposta nel frattempo dal cosiddetto mediatore come cassa di ricezione della « tangente schermo » per nascondere i reali destinatari, era a quanto risultava allo stesso presidente dell'ENI, una società per azioni al portatore, acquistata ai fini specifici dell'operazione « tangente » e proposta al dottor Sarchi solo il 25 giugno, a contratti (sia quello delle forniture del 12-16 giugno, sia quello della provvigione del 7 giugno) già firmati;

il che richiese una riedizione del contratto relativo alla provvigione firmato il 10 luglio.

Tralasciamo per un momento i sospetti legittimi che la tangente, per sua stessa natura, suggerisce in circostanze non suffragate né da riscontri obiettivi né da verifiche. Assumiamo pertanto, come rispondente al vero, la tesi del vertice ENI, come ormai risulta senza possibilità di equivoco dagli atti: essere cioè la tangente un sovrapprezzo richiesto dalla controparte e deviato dal prezzo ufficiale della fornitura verso la stessa controparte.

Nasce, a nostro avviso, un quesito inquietante che è doveroso porre in questa sede. Lo ha formulato Cesare Merzagora il 27 novembre scorso sul giornale *La Repubblica*: « Se è lecito, in una democrazia che si vorrebbe onesta, che in una trattativa tra Stato e Stato vengano pagate a terzi delle tangenti per un concorso soltanto di facciata ma, di fatto, inesistente »; se non significhi « non vedere la essenza delle cose dichiarare, come ha fatto il Governo, — sono parole di Merzagora — che tutto è regolare perché non risulta che una parte dei miliardi sia tornata in Italia e perché tutto era conforme alle autorizzazioni ufficiali fornite dagli uffici ministeriali. È un giudizio morale veramente obiettivo — aggiunge Merzagora — e in un certo senso secondario sapere se il denaro delle percentuali sia finito nelle capienti tasche dei privati arabi piuttosto che in quelle italiane, o in entrambe. Rimane incontrovertibile ed ambiguo il fatto che lo Stato italiano (che ha condotto la trattativa per tramite di un ente di sua diretta emanazione) ha compiuto una vera operazione di corruzione per rimpinguare le tasche di personaggi comunque loschi, a titolo di una presunta quanto inesistente mediazione.

Questo è il vero nocciolo della questione che meritava di essere sollevato alla Camera.

È vero che, avendo mangiato nel primo semestre dell'anno parte delle scorte petrolifere obbligatorie per dirottarle sul mercato libero olandese (facendo guadagnare somme folli ai petrolieri: cosa tem-

pestivamente denunciata su queste colonne) ci troviamo con un buco del 20 per cento, ma è altrettanto vero che la maggior parte dei Governi arabi non impone peculati di sorta e che mai per nessun motivo, un paese semplicemente rispettabile deve diventare chiaramente ladro con decisioni prese *en petit comité*.

Non si dica che l'AGIP, in questo soggetto di diritto privato, avrebbe potuto giovare liberamente dei mediatori e che le provvigioni pagate del 7 per cento sono conformi agli usi internazionali (quali? dove?) perché comunque una società completamente statale è sempre cosa diversa, tanto è vero che viene colpita con l'accusa per ogni sua irregolarità amministrativa. Inoltre una gigantesca provvigione di 120 miliardi non può essere considerata una cosa normale in nessun paese del mondo ».

Chiediamo: È dovere del Parlamento adottare metri di valutazione e di giudizio come quelli adottati da Cesare Merzagora? Secondo noi sì; un Parlamento degno di questo nome non può, pena la squalifica morale e politica, non rilevare il segno pesantemente negativo che connota il valore della vicenda pur al di qua di ogni ulteriore e legittimo sospetto in ordine alla effettiva destinazione della tangente.

Una democrazia che assume nella sua Costituzione un ordine di valori non deroga per ragioni di Stato che possono, oltretutto, essere soddisfatte in modi diversi. Ricordiamo qui il comportamento della democrazia statunitense, pur così attenta agli interessi dei suoi operatori economici e alle opportunità che convengono a tali interessi: certamente più attenta di quando sia la democrazia italiana.

Eppure gli USA non hanno esitato a mettere in mora interessi di multinazionali e rapporti internazionali quando si è trattato di far valere la denuncia dell'opera corrottrice svolta dalla Lockheed. Nel nostro paese, invece, non si è esitato a porre il segreto di Stato su atti inequivocabili disonesti assolvendo tale disonestà in nome dei rapporti internazionali. Cade qui opportuna la citazione di quanto ha

dichiarato Taher il 12 dicembre scorso in ordine alla natura disonesta dei comportamenti che l'ENI e il Governo danno per scontati e hanno inteso coprire: né la PETROMIN né alcuno dei suoi funzionari hanno accettato né potrebbero accettare provvigioni di chicchessia; se ciò dovesse essere provato sarebbe un crimine». L'ENI, aggiunge Taher, ha corrisposto una tangente ad una società panamense. È per questa strada che si può scoprire quali persone o ambienti hanno usufruito in Italia della tangente.

Ma c'è di più: se da un canto veniva opposto il segreto di Stato, dall'altro non si è esitato a far circolare sottobanco notizie e documenti in violazione del segreto di Stato, per usufruire furbescamente di giustificazioni che non si sono volute addurre in piena e aperta responsabilità, in omaggio ad una mentita preoccupazione del buon andamento dei rapporti internazionali.

Ma la posizione critica del Parlamento, così come quella della pubblica opinione, non si può contenere entro questi limiti. Una volta appurato, senza possibilità di dubbio, che non di mediazione o di consulenza si tratta ma di un rapporto di corruzione, nel quale interviene un ente pubblico italiano e lo stesso Stato italiano e sul quale si scontano anche i nostri rapporti internazionali, lasciare in ombra la parte corrotta, non far luce sui destinatari della tangente diventa una omissione ed implica la connivenza. Tanto più in quanto il segretario politico di un partito, quale il partito socialista italiano, ha espresso dubbi e preoccupazioni sulla natura della mediazione provocando in questo pieno riscontro nei fatti così come si sono obiettivamente chiariti, e sulla reale destinazione della tangente e tanto più ancora quanto più allarmanti sono i sospetti scopertamente formulati dal segretario amministrativo dello stesso partito socialista, senatore Formica, che ha parlato di utilizzazione parziale della tangente per operazioni di natura eversiva tendenti a condizionare nel nostro paese la libertà di stampa.

La stessa natura della tangente, finalizzata come è alla corruzione, comporta una condizione di sospettabilità che questa Commissione ha il dovere di registrare quale obiettiva connotazione della vicenda, formulando al tempo stesso, per una puntuale conoscenza dei fatti e degli atti, almeno tre quesiti: se era lecito corrompere; se era inevitabile corrompere; chi è stato corrotto.

A questo punto, si configura come atto doveroso la registrazione del sospetto specifico espresso dal rappresentante ufficiale di un partito politico che nel formularlo ha dichiarato di assumerne tutta la responsabilità.

Quello che in ogni caso non è consentito, in questo quadro, è assumere senza alcun beneficio di verifica la « parola » del dottor Sarchi e del professor Mazzanti come ultimativa rispetto alla chiarezza dei fatti e privilegiata rispetto alla « parola » del senatore Formica. Tanto più, ripetiamo, quanto più risulta evidente dall'indagine conoscitiva che la « parola » del vertice ENI non ha riscontri obiettivi né è confortata da accertamento alcuno.

In ogni caso, dunque, la corresponsione del sovrapprezzo si configura, né altra immagine è disponibile, come distrazione del pubblico danaro a fini di corruzione. Ma pur sorvolando sulla sua fondamentale illecità, va comunque rilevato che la sua obbligatorietà in termini di scelta fra le opportunità offerte dal mercato, sia in ordine alla fornitura del greggio sia in ordine alla stessa « mediazione », è tutta da dimostrare.

Per quanto riguarda la possibilità di scelta per la fornitura basterà rilevare: a) che nel corso dell'indagine non è venuta alla luce alcuna indicazione che possa indurre a configurare una tempestiva e orientativa ricerca da parte dell'ENI sul mercato internazionale; b) che altre possibilità di approvvigionamento dovevano sussistere se, determinatasi la sospensione della fornitura da parte della PETROMIN, il « buco » petrolifero ha potuto essere pressoché colmato con approvvigionamenti da varie fonti e principalmente dal Venezuela con un contratto che ha esplicita-



mente escluso il ricorso a qualsiasi mediazione ritenendola per posizione infida.

Per quanto riguarda la possibilità di scelta in ordine alla stessa « mediazione », va rilevato che una proposta competitiva di mediazione, quella di Cilia e Raciti, fu liquidata, come risulta dagli atti, in modo preconcepito e comunque senza alcuna seria valutazione (i rapporti con l'altro mediatore occulto non furono mai rallentati e il colloquio con Cilia e Raciti fu delegato all'AGIP alla quale era stata sottratta ogni competenza in ordine alla mediazione).

Tanto premesso, restano da esaminare alcuni atti specifici compiuti dal vertice ENI inficiabili di falsità o di omissione o di reticenza. Risulta senza possibilità di equivoco che sia il professor Mazzanti sia il dottor Sarchi hanno mentito davanti al Parlamento così come avevano mentito davanti al ministro del commercio con l'estero accreditando la figura del mediatore come quella di un effettivo prestatore d'opera utile e proficua e, non solo, di opera di mediazione ma anche di assistenza e consulenza tecnica presentando la SOPHILAU come società di brokeraggio internazionale, la cui opera si è dimostrata determinante per la conclusione dell'affare, negando Mazzanti di aver ricevuto da Taler comunicazione specifica in ordine alla deliberazione di un aumento della produzione del greggio da parte dell'autorità competente saudita, come premessa necessaria alla fornitura di petrolio in Italia. Questo l'ha detto Mazzanti. Risulta senza possibilità di equivoco che il vertice ENI ha omesso di informare tempestivamente il Governo ed ha omesso di informare esaurientemente il Parlamento — che esplicitamente lo interrogava — circa il nome del mediatore e circa la garanzia fidejussoria concessa dalla TRADINVEST. Risulta, inoltre che il professor Mazzanti chiese al Presidente del Consiglio l'autorizzazione ad utilizzare la mediazione quando l'incarico di mediazione era già stato conferito e senza fornire le indicazioni utili alla formulazione di una valutazione e di un giudizio di merito e di opportunità. Risulta che il professor Mazzanti allo stesso Presidente del Consiglio, come poi fa-

rà con il ministro delle partecipazioni statali, assicurò che nella SOPHILAU non erano presenti interessi italiani non avendo alcun elemento sul quale fondare ragionevolmente quella assicurazione. Risulta che il presidente dell'ENI si mantenne nei termini della reticenza e della frammentarietà anche successivamente quando dovette informare, sempre esplicitamente richiestole, il Presidente Cossiga e il nuovo ministro delle partecipazioni statali Lombardini. In ordine alle false indicazioni fornite dal ministro del commercio con l'estero, va senz'altro rilevato che ne sono conseguiti atti amministrativi tutti sorretti dalla valutazione di una mediazione inesistente e dal riconoscimento di un credito inammissibile ad una società fittizia come la SOPHILAU.

Va conseguentemente rilevato che in base a tali falsi è stato possibile realizzare un trasferimento di valuta altrimenti non realizzabile se non fondandone la relativa autorizzazione su un falso del quale, allo stato degli accertamenti, è lecito dubitare che il ministro non fosse al corrente. Il dubbio nasce oltre che dalle ambiguità emerse dalla indagine conoscitiva, anche dalla stessa dinamica della pratica espletata dalla pubblica amministrazione dalla quale furono trascurati gli accertamenti di rito in uso presso quel dicastero. Così come dubbi e riserve non possono non insorgere in ordine all'atteggiamento del Governo del quale risulta difficilmente spiegabile l'acquiescenza alle informazioni fornite dal vertice ENI ritenute dal Governo insufficienti e mai incalzate da una reale volontà di approfondimento. Ciò anche dopo che il Governo aveva acquisito la consapevolezza che non di mediazione si trattava bensì di tangente. Della qualcosa il Governo era già perfettamente edotto il 20 novembre, come risulta dagli atti di questa indagine parlamentare, quando il ministro Sarti parlando alla Camera a nome del Governo dichiarò: *a)* la piena ammissibilità della figura dell'intermediario; *b)* accreditò la mediazione come effettiva prestazione alla quale si devono i risultati positivi raggiunti dall'ENI nella contrattazione per la for-

nitura; c) accreditò come effettivo intermediario la SOPHILAU; d) attestò di conseguenza « la regolarità delle operazioni poste in essere dall'ENI non risultando agli atti alcun elemento di irregolarità ». Tutto questo nella consapevolezza se non del ministro Sarti, che fungeva evidentemente da *speaker*, certamente del Governo, che nessuna opera di mediazione era intercorsa, che la mediazione copriva la pattuizione e la corresponsione di una tangente, che la SOPHILAU in ogni caso altro non era che il collettore della tangente, che la regolarità degli atti faceva aggio sulla valutazione di una mediazione inesistente.

Più tardi il Presidente del Consiglio del tempo, onorevole Andreotti, dichiarerà davanti a questa Commissione di essere edotto fin dal 6 giugno che la pretesa mediazione era intervenuta a contratto di fornitura pressoché concluso e che non all'ENI se ne doveva attribuire la richiesta, ma alla controparte fornitrice del greggio che l'aveva imposta. La determinazione di pagare la tangente come tale e quindi di nascondere e mascherarne la reale natura, si riflette anche sul comportamento della presidenza dell'ENI, del vertice AGIP all'interno degli organi collegiali verso i quali i vertici ENI-AGIP hanno precisi doveri statutari. Risulta inspiegabile il comportamento del presidente e dell'amministratore delegato dell'AGIP che, pur essendo l'AGIP l'interlocutrice diretta della PETROMIN, non hanno mai coinvolto nella vicenda il consiglio di amministrazione della società limitandosi a concordarne la gestione con un rapporto peraltro ausiliario e totalmente subordinato con il presidente dell'ENI.

Molte perplessità suscita il comportamento del presidente dell'ENI, che da un canto ha dato delega amplissima al dottor Sarchi, per quanto attiene alla trattativa con il mediatore, mutandone i giudizi e gli orientamenti, dall'altro ha tenuto per lungo tempo all'oscuro della vicenda la giunta esecutiva dell'ENI alla quale ha sottratto decisioni di sua esclusiva competenza e alla quale si è sostituito per le decisioni inerenti a una garanzia fidejusso-

ria, concessa dalla TRADINVEST su imposizione del presidente dell'ENI e sulla quale tanto la relazione Scardia quanto l'esposizione dell'onorevole Minervini pongono l'accento critico.

Qui basterà rilevare che il tenore della garanzia non coincide con quanto deliberato dal consiglio della TRADINVEST il 19 luglio e che la formula conclusiva di tale garanzia è stata prodotta su esplicito intervento del presidente Mazzanti che ha addossato all'ENI una obbligazione di regresso non autorizzata dal Ministero del commercio con l'estero.

A conclusione di questa esposizione ci pare rilevante sottolineare la propensione dimostrata dall'ENI a corrispondere la tangente con fondi neri. Poiché questo risulta dalla indagine conoscitiva (lettera del dottor Di Donna), riteniamo che la Commissione debba informarsi se questa disponibilità dell'ENI riposava o meno su una attitudine già acquisita e se l'ENI, com'è ragionevole presumere, disponesse dei meccanismi da adoperare, e quali, per procedere al pagamento in nero.

Per le implicazioni che ha in ordine al chiarimento della vicenda e per le responsabilità che implica, va infine esaminato con attento interesse il tentativo del Presidente del Consiglio di opporre il segreto di Stato.

Un'osservazione preliminare investe a questo proposito non soltanto l'operato del Governo ma anche l'operato del Parlamento. Che di opposizione del segreto di Stato si tratti non c'è alcun dubbio, ed è comunque comprovato dalla trasmissione degli atti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, pervenuti con la sostituzione di altrettanti *omissis* alle frasi cassate dal Presidente del Consiglio. Con altrettanta evidenza si può registrare la contraddittoria inesistenza dell'opposizione del segreto, o quanto meno la patente violazione del segreto, dal momento che a questa Commissione gli atti sono pervenuti nella loro integrità e gli *omissis* in termini di proposta. Né in questo caso si può eludere l'alternativa che si tratti o di inesistenza dell'opposizione o di violazione del segreto di Stato. La titolarità

dell'esercizio del segreto di Stato spetta infatti tassativamente per legge alla persona del Presidente del Consiglio che ne assume la corrispettiva ed esclusiva responsabilità, tanto più personalizzata quanto più la legge ne impone la discrezionalità. Può certamente il Presidente rendere edotti del segreto altri che siano però sottoposti alla sua autorità e alla sua giurisdizione. In nessun caso, tuttavia, può coinvolgere nella sua assunzione di responsabilità alcuno, meno che mai un organo che, come il Parlamento, esercita nei confronti di tale competenza i poteri di controllo nei modi e nelle forme previsti dalla legge, dalla quale assume, senza possibilità di equivoco, la veste di antagonista. Il Presidente del Consiglio cioè può comunicare la materia coperta dal segreto a persone e organismi sottoposti alla sua autorità ma, ovviamente, solo dopo essersi assunta tutta la responsabilità di averlo opposto. E non può in ogni caso invocare dal Parlamento una qualsiasi corresponsabilizzazione nella opposizione discrezionale del segreto, intendendo fra l'altro in tal modo le funzioni del legislativo come ausiliarie dell'esecutivo. E il Parlamento non può assumersi competenze e responsabilità alcuna in ordine all'atto di opposizione del segreto, se non rinnegando il suo potere di controllo e attribuendosi compiti istituzionali propri dell'esecutivo e in nessun caso, in tutto o in parte, trasferibili.

Di fronte al segreto di Stato già svelato, il parlamentare non può che esercitare le sue funzioni e i suoi poteri che non sono quelli di opporlo, e non può surrogare con la segretezza dell'esame della materia la segretezza del segreto di Stato già in partenza svelata e pertanto non vincolante per il mancato uso del potere relativo da parte di chi ne è lo esclusivo titolare.

Il Parlamento, piuttosto, può coprire di riservatezza talune materie sulle quali esercita le sue competenze, ma con altra motivazione che non sia la surrogata dell'esecutivo nell'opposizione del segreto di Stato, fondando ovviamente il ricorso alla definitiva riservatezza su una valutazione

di merito della materia trattata che include il libero gioco delle responsabilità politiche. Comporta libera assunzione di responsabilità politiche, ad esempio, la determinazione di occultare, con il ricorso alla segretezza, il traffico d'armi esercitato dal Governo, ed esercitato per corrispondere, come ha dichiarato lealmente l'onorevole Andreotti nel corso di questa indagine, una contropartita ai nostri fornitori di petrolio. Responsabilità tanto più significative quanto più una parte del Parlamento rischia di attribuirsi il potere di sottrarre l'argomento al « rischio » di un dibattito in aula e comunque di un dibattito aperto a tutti i parlamentari, forzando un consenso di fatto che è nel diritto di ciascuno di noi rifiutare.

Ma il tentativo di opporre il segreto di Stato, questo tentativo, ha una sua incidenza precisa in ordine alla connotazione dei fatti, degli atti e dei comportamenti da conoscere attraverso la nostra indagine. La opposizione del segreto di Stato sulla identità dei destinatari della tangente sanciva la veridicità della tesi esposta a tutte le lettere nel vertice ENI e mutuata dal Governo: essere cioè i destinatari della tangente non italiani ed essere stata la tangente richiesta dalla controparte saudita così come dalla stessa controparte, e solo da essa, sarebbero state richieste le procedure per occultarne la natura e l'itinerario e per garantirne la corresponsione, vale a dire l'intervento fittizio della SOPHILAU e la esorbitante (a giudizio dello stesso direttore per l'attuazione dell'ENI dottor Di Donna) garanzia fideiussoria della TRADINVEST. Dava cioè per scontato che la rivelazione di un « dato di fatto » potesse provocare la reazione dell'Arabia Saudita e turbarne i rapporti con il nostro paese, e comunque ingiungeva che non dovesse procedersi a nessun accertamento in proposito, su una materia che costituiva oggetto di indagine di questa Commissione e probabile oggetto di inchiesta da parte della magistratura. Sarebbe stato cioè impossibile formulare gli interrogativi che insorgono per forza di spontaneità e di obiettività dalla nostra indagine: sostiene il vero l'ENI? È la controparte

fornitrice di greggio ad avere esclusivo interesse alla tangente? È questo interesse ad avere imposto all'ENI l'obbligo di accettare una « mediazione » altrimenti ingiustificata? Su quali elementi probanti o comunque attendibili si fonda tale affermazione?

Sono quesiti la cui registrazione si impone per debito di lealtà verso noi stessi e la nostra indagine, fermi restando in ogni caso gli altri interrogativi emersi: era lecita la sottomissione a questa, come l'ha definita Mazzanti, *conditio sine qua non*? Era inevitabile? Ed è stata comunque gestita con prudenza e trasparenza, così da non lasciare che cospicui margini di equivoco e di ambiguità, e conseguentemente di legittimo sospetto, sporcassero il comportamento del nostro ente di Stato e del Governo? E infine, sono sufficienti questi condizionamenti per assolvere l'ENI e l'amministrazione dello Stato delle pesanti irregolarità amministrative compiute nella gestione della vicenda? E in che misura è eludibile l'ipotesi di violazione penale che tallona queste irregolarità?

Si aggiunga che la relazione Scardia, sulla quale incideva l'opposizione del segreto di Stato, era stata fatta circolare clandestinamente sino a farla pervenire a organi di stampa che l'hanno integralmente pubblicata. Incidente casuale? Pur evitando di fornire una risposta esplicita a questo interrogativo non si può fare a meno di osservare che la notorietà clandestina dei contenuti di quel rapporto accreditava presso la pubblica opinione l'obbligatorietà subita dall'ENI nella sua determinazione di accettare la « mediazione » e corrispondere la tangente, al riparo di ogni confronto opportunamente eluso dall'opposizione contestuale del segreto. Né si può fare a meno di rilevare che identico effetto, nel concreto, si raggiungeva in questa Commissione. Trasmettendo al Parlamento l'edizione integrale della relazione Scardia, accompagnata dall'opposizione del segreto di Stato, si consolidava la tesi della tangente e della sua unilaterale destinazione, evitando, con la condizione proibitiva del segreto, ogni smentita della

parte accusata o quanto meno evitando che l'ENI e il Governo dovessero confrontarsi con essa. Con il risultato di eludere, con la smentita degli arabi, ogni possibilità di accertamento di altra ipotesi come quella, peraltro autorevolmente formulata, e comunque non eludibile a priori, di un interesse o cointeresse italiano nella tangente.

Concludiamo questo nostro resoconto con un ultimo rilievo che ci sembra pertinente: non vediamo nessun modo di ipotizzare qualsiasi coincidenza fra l'interesse di tutelare l'integrità dello Stato e delle istituzioni, che è la finalità del segreto di Stato, e l'interesse di assolvere in via pregiudiziale tanto l'ENI nel momento in cui si accolla la responsabilità di usare il pubblico danaro a fini di corruzione, quanto uomini e ambienti politici italiani da eventuali accuse di corruzione.

LABRIOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi onoro di sottoporre alla vostra attenzione il documento conclusivo predisposto dal gruppo socialista.

« L'indagine conoscitiva condotta dalla V Commissione permanente della Camera dei deputati sulle vicende relative al contratto tra l'ENI e la PETROMIN, per la fornitura di greggio petrolifero, preparato e stipulato tra la primavera e la estate del 1979 consente al Parlamento, al suo termine, alcune considerazioni conclusive, le quali saranno tanto più limpide nella loro sostanza essenziale, ed utili sotto il profilo dell'esercizio della funzione di ispezione politica della Camera sull'operato del Governo, quanto più si richiameranno con rigore agli scopi ed al contenuto che il regolamento individua in tale attività conoscitiva ex articolo 144 del Regolamento.

Se il documento conclusivo della Commissione sarà interamente fedele ai presupposti del potere conoscitivo così come si possono desumere dalla norma richiamata, dai precedenti e dalla prassi, e dal suo significato sistematico, si potranno altresì evitare sconfinamenti in campi nei quali il Parlamento non ha ragione né interesse di entrare, poiché sono riservati ad altri soggetti dell'ordinamento. Così non si

creerà la confusione inevitabile, e ben prevedibile, che nasce sempre quando siano mescolati i profili della responsabilità politica, della responsabilità amministrativa e di eventuale responsabilità penale. L'intreccio di tali responsabilità, compiuto per opera di un soggetto che non può, né deve, esaminarle tutte, né ha il potere di farle valere tutte insieme, non corrisponde ad una esigenza di giustizia compiuta, né tanto meno al dovere, in sé legittimo, di ricostruire l'intera verità, ma può solo procurare l'effetto, anche se non voluto, di non giungere ad alcuna conclusione, mandando di fatto assolta ogni carenza ed ogni distorsione, avvenute sul piano proprio sul quale il Parlamento, e solo il Parlamento, può e deve pronunciarsi.

Della fondatezza di questa premessa ciascuno si deve convincere fino in fondo, tanto più che sono state fatte, o sono in svolgimento, ben tre altre attività ispettive, sul medesimo oggetto: la prima dalla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa contro i ministri, la seconda dal Governo per il profilo della responsabilità amministrativa, la terza dalla magistratura ordinaria in sede di giurisdizione penale comune. Questa semplice constatazione rafforza la necessità di ben delimitare l'oggetto delle conclusioni dell'indagine conoscitiva della V Commissione permanente.

Il concorso delle inchieste appena menzionate è stato anche considerato con impaziente ironia da parte di qualcuno: ma un simile genere di critiche non merita alcuna considerazione, e si rammenta solo per ricordare ancora una volta il gioco delle pressioni più varie che si è esercitato sulla vicenda, e che ha costituito un notevole ostacolo all'attività di indagine conoscitiva, non rifuggendo da alcun espediente per occultare la verità dei fatti, o per simularne una diversa sostanza, e finendo non raramente con l'aggravare il valore dei singoli comportamenti, anche al di là del giusto, come sempre accade in simili circostanze.

Il fatto è che esiste un profilo dell'intera vicenda, quello della responsabilità politica del Governo, in tutti i suoi or-

gani, che nessuno, fuori del Parlamento, può apprezzare, facendone derivare le conseguenze proprie: e questo è indubbiamente il profilo lungo il quale devono condursi le conclusioni dell'indagine della V Commissione permanente, al fine di stabilire se il Governo ha tenuto un comportamento legittimo e corretto, preoccupato di garantire gli interessi generali del paese in un quadro di rispetto sostanziale delle regole di legge e dei principi del sistema. Un giudizio su questo piano non può e non deve darlo né la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, né il Governo stesso, né tanto meno il giudice penale comune: e tuttavia, proprio per le caratteristiche sostanziali della questione un tale giudizio deve essere dato, e la conseguenza sta esattamente nel fatto che questo è il piano sul quale devono muoversi le presenti conclusioni.

Non si può accettare l'obiezione per cui sono altri gli strumenti, ed altre le attività, di cui dispone il Parlamento per far valere la responsabilità politica del Governo. Questa obiezione è inconsistente perché ogni organo del Parlamento può in qualsiasi momento e fase della sua attività far valere la responsabilità politica del Governo. Se mai si può osservare che il Parlamento dovrà collegare ciò agli atti in occasione dei quali si formula il giudizio di responsabilità politica: ma di questo rapporto è, in definitiva, giudice lo stesso Parlamento.

E non si deve trascurare il fatto, essenziale, che il Governo il cui operato si giudica, non è in carica più al momento dell'indagine. Sicché, a parte ogni considerazione che possa valere su altri piani, il giudizio di responsabilità politica non può che tradursi, implicitamente oppure esplicitamente, nella fissazione di regole di comportamento, negative o positive, rivolte al futuro. E proprio non si vede perché questo non dovrebbe farsi in conclusione dell'attività conoscitiva ex articolo 144 del Regolamento della Camera: al contrario, vi è una assoluta congruità.

D'altra parte è proprio il comportamento del Governo, ed in particolare di alcuni suoi organi, tenuto in occasione del

contratto di cui all'indagine, che assicura, al di là di ogni dubbio, che ci si trova di fronte ad un atto tipico di responsabilità politica, ad un atto di Governo in senso proprio: né questo, in sé, può essere criticato. Il Governo è stato in ciò fedele alla necessità imposta dal valore intrinseco del contratto, nonché dall'incidenza immediata e consistente sugli interessi generali del paese, per ciò che concerne aspetti rilevanti, connessi all'approvvigionamento delle fonti di energia ed alla crisi grave del mercato internazionale di questi beni; come la difesa è lo sviluppo della produzione e dei livelli occupazionali, l'erogazione dei servizi sociali essenziali, lo equilibrio della bilancia dei pagamenti, il contenimento del *deficit* pubblico allargato e delle spinte inflattive, il sostegno del potere d'acquisto della lira.

Infine, quando si sottolinea l'esigenza di raccogliere le conclusioni dell'indagine conoscitiva sul punto degli atti e dei comportamenti di responsabilità politica non si vuole assolutamente escludere l'esame e l'apprezzamento di altri profili, e specialmente quelli della correttezza, della legittimità e della opportunità nell'azione degli agenti del Governo e della pubblica amministrazione diretta ed indiretta. Non si sostiene che ci si debba disinteressare di simili aspetti della vicenda, ma soltanto che essi debbano essere considerati per quel che valgono come dati e presupposti dell'azione del Governo, e delle sue responsabilità anche di natura strettamente amministrativa, e tenendo ben presente che il Parlamento non ha né l'amministrazione né la giurisdizione, e specialmente penale. Altri soggetti hanno questa competenza, e ne esercitano i relativi poteri-doveri: siano lasciati liberi di fare la loro parte, potendo essi utilizzare anche i risultati della indagine conoscitiva del Parlamento, che al Parlamento servono per un diverso e non confondibile fine.

Le premesse del contratto sono esplicitamente contenute nell'azione generale del Governo per fronteggiare il *deficit* energetico, e ancor più per prevenirlo. Lo ha più volte ricordato lo stesso Presidente del Consiglio dell'epoca onorevole Andreot-

ti, e ne fanno fede i dati nazionali ed internazionali ben noti e pacificamente ritenuti.

Il Governo pertanto ha fin dall'inizio della vicenda ritenuto suo preciso dovere, e quindi potere, di: *a)* agire pur essendo in carica per l'ordinaria amministrazione, privo della fiducia delle Camere; *b)* impostare la questione come espressione diretta ed immediata di rapporti tra Stati, tra la Repubblica italiana ed il Regno Saudita; *c)* ottenere la massima fornitura possibile, per l'incerto futuro dei mercati internazionali, attraversati da tensioni politiche di varia natura.

Circa la rilevanza del contratto, da questo punto di vista, rimane indimostrata la sua idoneità a prevenire, come sembra essenzialmente se non esclusivamente, il *black-out* energetico nazionale: in realtà la sospensione del contratto, intervenuta dopo i primissimi ratei di fornitura, non ha prodotto questo effetto. Ma non si può allo stato degli atti censurare una previsione in questo senso degli organi responsabili del Governo, che oltre tutto agivano sulla base delle indicazioni provenienti dalla sede tecnica amministrativa qualificata della agenzia di Stato, per il fatto che si è rivelata errata, anche se non si deve trascurare il fatto che gli organi responsabili del Governo hanno sempre inteso questa previsione come una sorta di giustificazione generalizzata dei propri comportamenti e dei propri atti.

Da simili premesse nascono alcune conseguenze: prime fra le quali un sistema di rapporto tra gli organi del Governo, e tra essi e l'agenzia di Stato, alterati rispetto alla normalità.

Il Presidente del consiglio ha richiamato a sé l'intera trattazione dell'intera vicenda, intrattenendo e mantenendo da sé solo i rapporti con il presidente dell'agenzia di Stato. A questo proposito si deve osservare che tali rapporti hanno configurato volta per volta atti sostanziali di stimolo, di direttiva, di autorizzazione e di approvazione, né le affermazioni fatte circa la estraneità del Presidente del Consiglio a qualsiasi attività di vigilanza e di controllo sull'agenzia di Stato possono

avere valore, per ciò che attiene all'intera fattispecie, eccettuato a quel che sembra il profilo delle autorizzazioni valutarie, essendo state queste trattate con i competenti soggetti del Governo e dell'amministrazione. Infatti il ministro competente per il merito e cioè il titolare del dicastero delle partecipazioni statali, è stato tenuto del tutto estraneo all'intera procedura.

Da questo primo elemento di fatto scaturisce una censura netta sul comportamento del Presidente del Consiglio. Egli poteva ben « richiamare » alla sua attenzione, ed assumersi direttamente ogni responsabilità relativa, la questione, poiché la sua rilevanza assoluta e riferibile agli interessi generali del paese, gli dava questa facoltà, e forse anche gli imponeva un identico dovere. Ma non avrebbe mai dovuto escludere il ministro competente, che andava correttamente non solo informato, ma associato ad ogni giudizio ed ad ogni decisione: obbligo parallelo sussisteva anche nei confronti del ministro degli esteri e del ministro dell'industria, anche se limitato nel contenuto alle funzioni specifiche di essi.

Il comportamento del Presidente del Consiglio è censurabile per almeno tre motivi, e per le sole considerazioni di metodo: a) per avere leso la sfera delle competenze dei ministri, che sono garantite dalla Costituzione; b) per avere sottratto al corretto rapporto ministri-Parlamento atti di Governo di grande importanza; c) per avere violato altresì l'autonomia dell'ente nazionale idrocarburi, che è definita dalla legge istitutiva, individuando nel ministro, e solo nel ministro, il soggetto vigilante, e al tempo stesso creando per i vertici dell'ente una zona franca di responsabilità amministrativa, e/o la falsa credenza di poterne godere, e ciò indipendentemente dalla buona fede degli stessi vertici.

Il ministro delle partecipazioni statali in particolare è stato tenuto fuori dall'intero procedimento, dai preliminari alla sua conclusione, né ha conosciuto se non *ex post* il contratto principale e quelli accessori.

Questo fatto se conferma il grado avanzato della pessima qualità dei rapporti interni del Governo, che è tanto più grave

e censurabile in quanto si tratta di un Governo per l'ordinaria amministrazione il cui obbligo di correttezza in tutti i comportamenti rilevanti è accentuato oltre ogni limite, e vale anche particolarmente nei confronti del Capo dello Stato, non basta tuttavia ad esentare da censura lo stesso ministro.

Nessuno potrà credere seriamente che il ministro effettivamente ignorasse quel che accadeva, tenuto anche conto che erano molti a saperlo, e meno dotati di mezzi di conoscenza dello stesso ministro. Pertanto si deve ritenere che il ministro, benissimo informato delle trattative in corso, abbia preferito non reagire alla propria indebita estromissione, per motivi sui quali sono possibili congetture, ma che in nessun caso riguardano un comportamento giusto e corretto di un organo del Governo, al quale incombe il preciso dovere di difendere la propria competenza, e che sa di dover rispondere del proprio operato al Presidente della Repubblica, ed al Parlamento quando sarà rinnovato.

Il ministro, a conferma di ciò che si sostiene, merita questa censura, non avendo mostrato di reagire, almeno chiedendo spiegazioni, quando non ha potuto fare a meno di dichiarare la propria conoscenza della vicenda, essendone stato informato da soggetti estranei al Governo. Il ministro non ha nemmeno fatto alcunché per avere informative anche generiche dal vertice dell'agenzia di Stato, nel normale rapporto che ha il dovere di intrattenere in quanto titolare del dicastero delle partecipazioni statali.

Diverso è il caso del ministro del commercio con l'estero, il quale è stato il solo informato della vicenda, proprio perché non si sarebbe potuto non fare questo, essendo necessarie le autorizzazioni valutarie che il Ministero doveva concedere. Pertanto questo ministro porta la responsabilità diretta ed immediata dei suoi atti, non essendo stata provata, allo stato degli atti, l'affermazione circa pressioni esercitate dal Presidente del Consiglio dell'epoca perché l'autorizzazione fosse data non solo rapidamente, ma anche semplificando le procedure previste per legge,

e/o omettendo i prescritti accertamenti e/o i necessari documenti giustificativi.

Parallela alla considerazione fatta a proposito del comportamento del Presidente del Consiglio è la censura del comportamento del presidente dell'ENI circa la carenza di informativa al ministro competente, ma indubbiamente di minor peso. Il presidente dell'ENI avrebbe fatto bene a comunicare al ministro delle partecipazioni statali ciò che avveniva, né poteva considerare questo dovere esaurito dai rapporti frequenti ed intensi che intratteneva con il Presidente del Consiglio.

Ma questa responsabilità è attenuata da un duplice ordine di considerazioni. Il primo sta nel fatto che l'atteggiamento del Presidente del Consiglio ha indubbiamente incoraggiato il presidente dell'ENI in questo comportamento, e si deve aggiungere a questo proposito che il vertice dell'agenzia di Stato deriva la sua nomina da un decreto per la formazione del quale il concorso della volontà del Presidente del Consiglio è determinante e sostanziale. Il secondo sta nella prassi dei rapporti tra il Governo e l'ENI, di cui esistono vari sintomi, e che è riaffiorata più volte durante l'indagine conoscitiva: prassi che può indurre in errore, anche scusabile, il presidente dell'ENI, il quale, come è risultato per vari elementi di riscontro, non padroneggia del tutto i principi essenziali dell'amministrazione.

Resta evidente il fatto che una indebita alterazione dei rapporti tra i soggetti del Governo ingenera confusione e distorsioni nei comportamenti degli organi e dei soggetti che ne dipendono.

Quanto fin qui affermato influisce sul giudizio nel merito della vicenda. Infatti le responsabilità eventuali si aggravano a causa della sottrazione di vari soggetti ai loro doveri costituzionali e di ufficio, e lasciano dubbiosi fino in fondo sulle ragioni reali che hanno ispirato i vari comportamenti ora descritti.

Tenendo fede alla impostazione prescelta, si espongono sommariamente gli elementi essenziali della vicenda contrattuale.

Circa la scelta del mediatore, non è stato dimostrato in primo luogo che fosse

effettivamente necessaria l'opera di un mediatore. Ma nemmeno si è potuto dissolvere la presunzione che, in tal genere di affari, di un mediatore vi fosse bisogno, benché si trattasse di un contratto fra Stati.

Mentre tuttavia il comportamento dell'agenzia di Stato è apparso adeguarsi su prassi comportamentali tuttora vigenti, non è accettabile il comportamento del Presidente del Consiglio, il quale ha voluto deliberatamente ignorare ogni elemento di valutazione e di giudizio su questo delicato punto. Ciò implica, se quanto dichiarato corrisponde al vero, una severa e netta censura nei suoi confronti.

Così agendo il Presidente del Consiglio infatti: ha omesso di vigilare sulla coerenza tra interposizione del mediatore, e sua individuazione, e gli interessi della controparte, tenuto conto che si tratta sostanzialmente di contratto fra Stati che egli stesso aveva avviato; ha omesso di garantire il Governo, e soltanto lui poteva farlo a causa della gestione volutamente esclusiva dei rapporti con l'agenzia di Stato, della effettiva destinazione della tangente, tenuto conto che si trattava della più grande quantità di pubblico denaro mai erogata nello Stato unitario per fini di cosiddetta mediazione; ha omesso di perseguire, o di far perseguire da organi responsabili, forme alternative di compensi, più consone alla dignità dello Stato, e meglio adatte a radicare rapporti amichevoli e fruttuosi dal punto di vista dei rapporti internazionali con la controparte, sotto forma, ad esempio, di esportazioni e di forniture di tecnologie, di impiantistica, di manufatti.

La individuazione del mediatore presenta lati non chiariti, che il Governo in carica ha il dovere di approfondire meglio, trattandosi di elementi di responsabilità amministrativa. Gli agenti pubblici che hanno avuto parte nei contatti preliminari per tale scopo non hanno potuto, o saputo, dimostrare in modo sufficientemente persuasivo, le ragioni delle esclusioni e quelle della scelta.

Lo strumento di percezione della tangente mostra caratteristiche assolutamente



te preoccupanti, a parte i numerosi falsi che emergono in vari atti ministeriali sulla qualificazione del soggetto della cosiddetta mediazione.

Si tratta come è noto di una società per azioni al portatore di nazionalità panamense, acquistata allo scopo e ora allocata in Svizzera e pure in banche svizzere essendo effettuati i relativi pagamenti su conti cifrati. Questo significa la scelta di un soggetto che non solo è ignoto ma è destinato a restare ignoto ora e sempre, e che in tale assoluto segreto è garantito anche internazionalmente dalle leggi federali elvetiche, la cui utilità per questo poco nobile fine è ben nota. Sotto questo punto di vista la censura politica all'operato del Governo è ferma, per la gravità di ciò che è stato consentito, e per la grande rilevanza finanziaria delle somme di denaro pubblico così imprudentemente impiegate.

La possibile destinazione di queste cifre, il numero e la personalità degli effettivi beneficiari, non sarà mai possibile sapere. Ogni sospetto, ogni preoccupazione, ogni congettura non saranno mai fugati, e se è vero che la prova diabolica non può essere chiesta a nessuno, sicché ogni campagna di insinuazioni dirette contro chiunque può avere il solo tentativo o apparire di essere il solo tentativo diffamatore, è però anche vero che la via seguita mantiene un'ombra generale sull'uso di tutta, o di parte, di questa ingentissima somma, che cola dalla tasca del contribuente italiano. Ciò avrebbe dovuto preoccupare il Presidente del Consiglio, che aveva il preciso dovere costituzionale e politico di impedire ciò. Da cui, e soltanto da cui, deriva la critica senza riserve che si deve muovere al suo operato.

L'operato del ministro del commercio con l'estero non va esente da critiche e da riserve, che non avrebbero tanta ragione di sussistere, se egli stesso non si fosse assunta la piena responsabilità del suo operato, escludendo ogni ingerenza del vertice del Governo.

Gli accertamenti di legge non sono stati compiuti, né sulla qualificazione professionale del mediatore, né sull'opera effet-

tivamente prestata. Non si è nemmeno chiarito il punto di quale effettiva documentazione giustificativa sia stata depositata presso i competenti uffici del Ministero.

Nemmeno può tacersi della assoluta inopportunità che siano collaboratori del ministro, ed investiti di delicate responsabilità in un dicastero la cui attività coinvolge enormi interessi finanziari, due persone, la prima delle quali svolge professionalmente l'attività di pubbliche relazioni, ossia procaccia relazioni di affari, e tuttora mantiene la titolarità di tale ufficio privato, e la seconda è un alto dirigente di una società imprenditoriale, oltretutto oppressa da un ingentissima esposizione debitoria, che agisce nel campo dell'informazione.

La circostanza è in sé preoccupante: ancor più lo diventa per il fatto che permane, nonostante sia stata formalmente e pubblicamente attirata l'attenzione del Presidente del Consiglio, perché intervenisse a far cessare questo stato di cose, decisamente inopportuno per la necessaria imparzialità e per il prestigio nello svolgimento della funzione di governo in un settore tanto delicato ed esposto ».

Signor Presidente, le note che ho appena finito di leggere sono state lette ed approvate dal comitato direttivo del gruppo parlamentare socialista e costituiscono la posizione del gruppo parlamentare medesimo nel momento conclusivo di questa indagine conoscitiva. Desidero soltanto fare alcune brevissime aggiunte, che potranno essere utili probabilmente - lo spero - per chiarire meglio quello che è il modo in cui il gruppo parlamentare socialista intende comportarsi nella conclusione dell'indagine conoscitiva.

Devo fare alcune premesse. La prima è che siamo disponibili, anzi sollecitiamo vivamente l'apporto dei gruppi - e quindi siamo pronti a dare il nostro - perché si possa giungere ad una soluzione il più possibile unitaria: anche se ci rendiamo conto che rispetto a questo obiettivo esistono importanti difficoltà, tra le quali vi è il fatto che le nostre posizioni pongono in chiara evidenza la responsabilità

politica del Governo, e comprendiamo che il gruppo parlamentare della democrazia cristiana difficilmente potrà accettare questo punto di vista.

La seconda premessa è che non siamo disposti, però, a consentire od a convenire sul fatto che la Commissione abbia ancora molto tempo davanti a sé: per cui chiediamo che questa eventuale azione, della quale si è parlato - e per questo ne parlo qui pubblicamente - di intesa abbia un arco molto breve di tempo, per essere esperita, entro il quale bisogna giungere alla conclusione, che speriamo, naturalmente, sia confortata dal più largo consenso; altrimenti saremo fermi su queste posizioni.

La terza premessa è che respingiamo, signor Presidente - e vorremmo che ella facesse eco a questa opinione, poiché crediamo che non sia un'opinione di parte, ma coincida con gli interessi del Parlamento - l'idea, apparsa in varie sedi - può darsi che io ora contesti un'idea che non è ritenuta né condivisa dal Governo, anche se i fatti provano il contrario, cioè che il Governo ha questa idea - che il Governo attenda le conclusioni della Commissione bilancio per assumere le sue decisioni in rapporto alla questione del vertice dell'ENI.

Siamo stati fin dal primo momento preoccupati dell'effetto devastatore dell'episodio ai fini della ripresa di una funzionalità e - mi sia consentito di aggiungere - di una autorità e di un prestigio che sono importanti per l'ente e per il paese sul piano interno e su quello internazionale. Ma se il Governo pensasse di trincerarsi dietro alle conclusioni della Commissione di indagine e di attendere queste ultime per modellare le sue scelte, dovremmo preventivamente reagire in modo critico a questa opinione del Governo, il quale indebitamente cercherebbe di scaricare sul Parlamento responsabilità che sono sue e soltanto sue. In questo mi collego - e voglio anche confermarla - alla impostazione delle nostre conclusioni. Non abbiamo, signor Presidente, onorevoli colleghi, focalizzato le nostre valutazioni sui comportamenti di natura amministrativa

e quindi sulle responsabilità di natura amministrativa. Attendiamo che questo lavoro sia fatto dal Governo, il quale è in ritardo e su queste questioni ha assunto un atteggiamento ondeggiante a contraddittorio che noi per primi denunciavamo con forza e che probabilmente ha concorso a compromettere alcuni interessi che sono stati lesi nell'azione e nell'attività dell'ente di Stato.

Il gruppo socialista, naturalmente, ha le proprie opinioni. Abbiamo appena finito di ascoltare l'intervento del collega Francesco Forte, il quale ha avuto una esperienza importante, nel passato, alla co-direzione di questo ente, cosicché le sue valutazioni sono da considerarsi con molta attenzione; ed abbiamo ascoltato in precedenza l'intervento dell'onorevole Bassanini, il quale ha esaminato con molta attenzione i risultati della relazione Scardia, con allegati ahimé trasvolati...

PRESIDENTE. Questi ultimi sono ancora in possesso della Commissione.

LABRIOLA. Ah! Questi si sono salvati dalla « trasvolata »; forse perché il Governo si è dimenticato di richiederli. Se li avesse richiesti, li avrebbe ottenuti.

PRESIDENTE. Il Governo li aveva mandati direttamente alla Commissione, dicendo che su di essi non vi era segreto. Pertanto, li abbiamo noi.

LABRIOLA. Ho capito. Il Governo si è comportato come i monaci di Santa Chiara, per rimanere sui ricordi canonici.

PRESIDENTE. Mi scusi, cosa facevano i monaci di Santa Chiara?

LABRIOLA. Misero le porte di ferro dopo il furto.

Come dicevo, abbiamo ascoltato le conclusioni dei colleghi Forte e Bassanini, conclusioni sulle quali - lo ripeto - il gruppo socialista non intende per il momento formarsi un'opinione, perché i fatti riguardanti il comportamento dell'ENI sono il presupposto delle preclusioni che ricaviamo sul piano della responsabilità politica.

Noi siamo anche disposti, per giungere ad intese – che auspichiamo – a compiere i necessari adattamenti rispetto alle posizioni degli altri gruppi. Comunque, per ragioni diverse, tra le quali ragioni di interesse nazionale, non siamo disposti a rinunciare alla questione relativa alla responsabilità politica del Governo. Potremo anche discettare su vari problemi, avere opinioni legittimamente contrastanti, ma tutto va visto rispetto anche alla considerazione del fatto che esistono posizioni ufficiali dei partiti e dei gruppi.

Lo ripeto ancora una volta: non siamo disposti né ora né in seguito a rinunciare ad un punto, a quello relativo alla responsabilità politica del Governo dell'epoca. Non è mai avvenuto nella storia del nostro paese che si pagasse una tangente così consistente, indicizzata, a favore di persona ignota e destinata a rimanere ignota nel modo più assoluto e addirittura con garanzie di diritto internazionale circa il totale segreto su questo punto.

Rispetto a tale questione il nostro giudizio è nettamente critico, preoccupato ed allarmato. Non siamo neppure disposti a scendere su un piano di parteggiamenti, di furberie, o di piccoli accomodamenti di coscienza. La questione di fondo che ho indicato la porremo al centro di tutte le nostre valutazioni, se agiremo da soli, o delle valutazioni comuni, se agiremo insieme con altri gruppi.

Per quanto riguarda i fatti, credo che il « rosario » non sia destinato ancora ad essere chiuso: se continuassimo – ma non siamo disposti a farlo – la nostra indagine, dovremmo prendere atto di alcune novità che « fioriscono » in questi giorni: delle decisioni molto eloquenti dell'assemblea societaria della SOPHILAU, di quella che decreta la propria estinzione, sia di quella precedente, che frazioni le proprie azioni (fatto piuttosto singolare, tenuto conto che si tratta di azioni al portatore). Dovremmo conoscere, quindi, molti altri fatti che potranno cambiare in meglio o in peggio la qualificazione di natura amministrativa della vicenda: ma resterà ferma la responsabilità politica di un Gover-

no che ha permesso che ciò avvenisse con le conseguenze che tutti siamo stati in grado di verificare.

MENNITTI. Signor Presidente, a nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale esprimerò alcune osservazioni nei confronti dell'indagine svolta, anche e soprattutto in rapporto alle conclusioni dei nostri lavori. Inizierò esprimendo una mia preoccupazione, che poi si riallaccia a quella da lei formulata alcuni giorni fa, quando disse che sostanzialmente lei avrebbe vietato che, a conclusione di questa indagine conoscitiva, ci potessero essere assoluzioni o condanne.

Noi abbiamo sostanzialmente condiviso questa opinione sin dall'inizio, ed è proprio avvertendo i limiti di una indagine conoscitiva che avevamo proposto il ricorso ad una inchiesta parlamentare.

Ciò detto però, anche a nome del mio gruppo, devo esprimere delle valutazioni in ordine al modo in cui stiamo per concludere i nostri lavori, valutazioni che possono in questo momento investire responsabilità molto più ampie di quelle che ci sono state affidate all'inizio, soprattutto per il fatto che ci siamo trovati di fronte alla reticenza – da parte del Governo – ad affrontare questo problema in modo conveniente.

Voglio ricordare ai colleghi che la Commissione bilancio affrontò per la prima volta questo problema poco prima che si giungesse in Aula alla discussione sulle interrogazioni e interpellanze, e che la Commissione bilancio, conseguentemente al dibattito avvenuto in Aula, decise di portare avanti l'indagine conoscitiva, proprio per l'insufficienza del dibattito stesso, ma soprattutto di fronte all'atteggiamento assunto dal Governo, atteggiamento che fu di sostanziale rifiuto di fronte a questo problema.

Ora io credo che la prima preoccupazione di un gruppo che sta all'opposizione, che è al di fuori di tutti quanti i giochi, e che è a conoscenza del ruolo che gli spetta nell'ambito del Parlamento, sia quella di non prestarsi a strumentalizzazioni di nessun genere.

Credo anche che questa vicenda sia nata, oltre tutto, da posizioni di dissenso interno a certi gruppi politici, posizioni diverse che sono state ampiamente espresse anche nel corso delle audizioni. Pertanto da parte nostra si deve fare molta attenzione a non prestarci ad alcun tipo di strumentalizzazione, perché per molti in questo momento il problema non è di accertare se sono state pagate delle tangenti e dove sono finite, né di come funziona l'ENI e di quali sono i suoi rapporti con il Governo e con il Parlamento, né di quale deve essere il futuro di questo ente e di altri ancora che operano nell'ambito delle partecipazioni statali. Il problema vero è di stabilire quali devono essere i rapporti di potere all'interno degli enti di Stato, ed in particolare dell'ENI.

Quindi io non ritengo che la Commissione, tutta intera, si debba prestare ad un certo tipo di valutazioni utili soltanto a determinare diverse situazioni di potere nell'ambito dell'ENI. Perché questo è in effetti il pericolo che noi corriamo, se è vero che non abbiamo avuto gli strumenti necessari per accertare quello che era il nodo fondamentale del problema: se le tangenti fossero necessarie, dove siano andate a finire, e che cosa è avvenuto. Se non possiamo fare questo, almeno dobbiamo, sulla base degli accertamenti svolti, esprimere delle valutazioni nei confronti all'attività dell'ENI e dei suoi rapporti con il Governo e con il Parlamento, nel tentativo di dare alla vita italiana quel poco di tranquillità che proprio in questi giorni continua a mancare.

Svolgerò allora alcune osservazioni in rapporto ai comportamenti dei vari personaggi impegnati in questa vicenda, cominciando dalla famosa mediazione: era necessaria, oppure no, questa mediazione? Credo che la Commissione non abbia avuto gli strumenti necessari per concludere anche a questo riguardo con un accertamento preciso.

Certo è che da quanto è emerso nel corso delle varie audizioni che noi abbiamo svolto esistono quanto meno degli interrogativi non sciolti in rapporto alla ne-

cessarietà della mediazione. Vi è soprattutto un personaggio che ha gestito questo problema, il dottor Sarchi, funzionario dell'ENI; e tutto ciò che è stato qui acquisito nasce appunto dalle affermazioni del dottor Sarchi e da alcune deduzioni che sono state tratte man mano che la vicenda andava sviluppando.

AmMESSO che la mediazione sia stata in effetti necessaria, il problema più grave è che il presidente dell'ENI si sia comportato a questo riguardo con eccessiva disinvoltura, sia in rapporto all'operazione che l'ente di Stato si accingeva a svolgere, sia in rapporto alla entità della mediazione che si doveva pagare, sia in rapporto ai precedenti che in effetti non c'erano, per cui non c'è stato nemmeno il ricorso ad una prassi già consolidata. Se è vera la tesi secondo la quale è la prima volta che l'ente di Stato ha fatto ricorso alla mediazione, appare ancora più sconcertante l'atteggiamento del presidente dell'ENI che è arrivato ad assumere certe decisioni senza la copertura né del Governo, né della stessa giunta esecutiva dell'ente che egli presiedeva. A questo riguardo c'è da dire che in tutto il corso della indagine è apparsa evidente una situazione molto imbarazzata del presidente dell'ENI, una reticenza a fornire notizie prima a chi gliene aveva richieste a livello governativo e successivamente a chi gliene aveva richieste nell'ambito di questa e di altre commissioni. Una reticenza che si spiega appunto in un atteggiamento molto disinvolto da lui tenuto e che sostanzialmente ci ha posti di fronte ad una gestione eccessivamente verticistica di questo ente, una gestione sulla quale il controllo degli organi che devono tutelare che tutto accada secondo correttezza in effetti non c'è stato.

Analizziamo ora il comportamento del professor Mazzanti nei confronti del Governo. Mazzanti dà notizia molto vaga, sempre molto vaga, a tutti quanti gli uomini di Governo con i quali è in contatto, ma soprattutto al Presidente del Consiglio con il quale ha stabilito, si dice, secondo la prassi, un contatto privilegiato. La stessa notizia della mediazione che è già stata

affidata all'intermediario viene fornita al Presidente Andreotti con ritardo, quando il fatto sostanzialmente è compiuto, il che conferma questo atteggiamento di assoluta indipendenza da tutti gli organi di controllo e che getta un'ombra notevole sulla attività svolta dal presidente. Ma questo stesso atteggiamento, accentuato maggiormente, è tenuto nei confronti della giunta esecutiva che, si dice, non deve essere impegnata in un'attività di questo genere. Ma io ritengo invece che trovandosi per la prima volta di fronte ad una operazione di tale importanza, ad una mediazione di tale entità, queste cautele andavano assunte.

Ma vorrei dire, signor Presidente, che uno degli aspetti più sconcertanti è stato quello rilevato della presenza intorno all'ente di Stato di una serie di personaggi che pare svolgano l'attività di mediazione, una speciale razza intrigante ho ritenuto definirla, che sostanzialmente si muove intorno all'ENI e conosce tutto ciò che addirittura uomini di governo non conoscono in rapporto non si sa a quale tipo di privilegio. Abbiamo visto sfilare dinanzi a noi personaggi come il dottor Cilia e il dottor Mach che hanno addirittura acquisito notizie prima ancora che queste notizie fossero acquisite dal Presidente del Consiglio e dai ministri. Vale a dire che c'è una preoccupazione notevole che sorge per rapporti non chiari e non definiti con personaggi legati a organizzazioni di partito, il che poi ci ripropone un altro problema, quello riguardante l'attività di partiti politici i quali non solo operano nell'ambito che ad essi è congeniale e costituzionalmente riconosciuto, ma operano nell'ambito di certe attività di carattere commerciale che in verità creano problemi nuovi anche in rapporto al semplice discorso del finanziamento pubblico dei partiti.

Riesco a vedere con scarsa tranquillità questo fenomeno, di partiti politici collegati con organizzazioni di carattere commerciale che operano nell'ambito delle partecipazioni statali: mi sembra che ciò crei dei pericoli che vanno avvertiti per tempo e combattuti con estremo coraggio.

Debbo infine analizzare il comportamento del Governo. Vi sono delle responsabilità politiche secondo me enormi; responsabilità politiche per il precedente Governo, quello presieduto dall'onorevole Andreotti, il quale ha gestito sostanzialmente questo affare, fino al momento in cui è esploso.

Intanto c'è una mancanza assoluta di coordinamento - ma vorrei dire addirittura di informazione - tra il Presidente del Consiglio e il ministro più direttamente interessato, cioè il senatore Bisaglia che, all'epoca, era il ministro delle partecipazioni statali. Ci siamo trovati di fronte a dichiarazioni fatte dall'onorevole Andreotti, per cui egli avrebbe gestito l'affare, e il ministro Bisaglia avrebbe successivamente gestito i «rumori» su questo problema: e mai si sono incontrati, mai hanno avuto modo di scambiarsi un'informazione, in rapporto a questo problema. E questo avviene tra due personaggi che erano direttamente impegnati nel gestirlo. Bisogna dire che non era problema di piccola entità, tenuto conto di quelli che sono stati gli aspetti non assolutamente marginali di esso, e che persone aduse a gestire i grossi problemi dello Stato sapevano, anche per precedenti, scottanti esperienze (la classe dirigente italiana viene fuori da un grande scandalo, che purtroppo suona discredito per tutti quanti noi) che bisognava gestire questo affare con maggiore avvedutezza, io credo, e con maggiore attenzione.

Dice l'onorevole Andreotti che non ci è stata da parte sua una prevaricazione nei confronti delle attribuzioni del Ministero delle partecipazioni statali. Ebbene, a prescindere dal fatto se ciò sia vero o meno, vi è stata tuttavia quanto meno una mancanza di coordinazione, cioè il silenzio ostentato, che poi ci ha portato di fronte a questi atteggiamenti non di responsabilità, ma di fuga. Quando ho ascoltato il senatore Bisaglia ripetere qui, con ostentata sicurezza: «io non c'ero», pensavo che in quel momento faceva comodo al senatore Bisaglia dichiararsi fuori dall'affare; però il ministro delle partecipazioni statali ha anche dei doveri politi-

ci di intervento, che sono stati macroscopicamente disattesi, e che noi riteniamo vadano valutati come responsabilità da sottolineare ed anche da indicare nel documento conclusivo di questa indagine.

Un riferimento va fatto anche al Ministero del commercio con l'estero. Il senatore Stammati è venuto qui, dinnanzi a noi, dicendo che non è vero tutto quello che è stato detto nei suoi confronti, ma che soprattutto le sue competenze non lo portavano a dover fare degli accertamenti che, secondo noi, erano sacrosanti. Se il Ministero del commercio con l'estero, invece di concordare, con una specie di trattativa privata con l'ENI, quale doveva essere l'urgentissima procedura che poi è stata adottata, avesse invece fatto gli accertamenti che erano necessari, probabilmente non sarebbe accaduto tutto quello che poi è accaduto. Soprattutto non sarebbe accaduto che fosse rappresentata, con mediatore, come società di brokeraggio, la SOPHILAU, i cui precedenti sono noti, e le cui sorti recentissime sono altrettanto note, purtroppo, e confondono il tutto in una situazione di scarsa chiarezza e di macroscopico dubbio.

Una valutazione va fatta anche e soprattutto nei confronti del Governo in carica. Devo dire che la prima impressione tratta da tutti quanti noi per l'atteggiamento assunto dall'onorevole Cossiga e dai suoi collaboratori, è stata un'impressione di mancanza di coraggio, diciamo, nell'affrontare questo problema. Se questo Governo non avesse emesso il comunicato di ottobre, che tutti quanti ricordiamo, e non avesse preteso che il ministro Sarti, allora ministro per i rapporti con il Parlamento, venisse a riferire in Aula le cose rivelatesi non vere, che purtroppo ha riferito: se, cioè, da parte del Governo ci fosse stato il coraggio di assumersi le proprie responsabilità al momento opportuno, probabilmente non saremmo giunti al punto in cui siamo giunti, e soprattutto non ci sarebbero state le conseguenze gravissime che ci sono state, tra le quali primissima quella della sospensione del contratto di fornitura.

Ritengo che, a questo riguardo, vi sia una responsabilità, nel gestire il problema, di carattere governativo, che non può essere affidata soltanto a mancanza di temperamento, ma va riferita ad una scarsa capacità di difendere un'operazione che, evidentemente, tutti sapevano non corrispondere a certi canoni fondamentali di correttezza e di trasparenza.

L'onorevole Cossiga, in un primo momento, ha tentato di svilire l'intero problema; successivamente, quando questo è esploso, attraverso la stampa e le discussioni che si sono svolte in Parlamento, attraverso tutto quello che si è svolto anche in questa Commissione, ha assunto, addirittura con precipitazione, la decisione, che tutti conosciamo, della sospensione di Mazzanti, senza peraltro assumere quelle cautele - l'ho chiesto quando venne a riferire dinanzi a questa Commissione - di carattere diplomatico che ci avrebbe messo al di sopra dei riflessi immediatamente negativi che abbiamo subito.

Altrettanto dobbiamo dire nei confronti del ministro Lombardini, il cui atteggiamento rimane molto sconcertante, anche e soprattutto in riferimento alla fuga di notizie che si è verificata. Mi guarderò bene dal fare addebiti generici: tuttavia, nel momento in cui ci siamo giustamente ribellati all'atteggiamento assunto da un nostro collega che è venuto meno al rispetto di certi canoni fondamentali, dobbiamo dire che questa responsabilità va addebitata ad altri che hanno operato non correttamente in questa vicenda. Se bisognava comportarsi con una certa cautela perché non degenerassero i nostri rapporti internazionali, bisogna dire che il primo atteggiamento non corretto è stato tenuto proprio a livello governativo, dove si è consentita questa continua fuga di documenti che finivano, prima ancora che nelle mani dei parlamentari, nelle redazioni dei giornali. È emblematica la vicenda della relazione Scardia. Di qui l'esigenza che il documento conclusivo metta a fuoco queste responsabilità precise.

Signor Presidente, non le farò i complimenti che tutti le hanno fatto per la sua relazione per poi, subito dopo, dire:

« Però... ». Erano complimenti di cui diffidare. Non le farò i complimenti perché credo che il suo ruolo di Presidente, validissimo, della Commissione non sia solo quello di avere un complimento per come è riuscito a condensare in 105 pagine le oltre 650 agli atti,

È nostro compito verificare che il documento conclusivo dei lavori della nostra Commissione rispecchi la realtà della situazione.

Signor Presidente, lei ha sottolineato che di tutta la relazione solo pochissime righe rappresentano sue valutazioni, e che il resto era tutto virgolettato. Tuttavia, anche in buona fede, può essere fatto un gioco: il fatto che le frasi riportate siano virgolettate significa che è stato compiuto un lavoro - ed alla sua intelligenza ed esperienza ciò non sfugge - di virgolette messe e di virgolette omesse. Sono state ascoltate dalla Commissione tante persone che hanno riferito le cose più diverse: basta riportare alcune dichiarazioni ed ometterne altre che, a seconda delle scelte, viene fuori una assoluzione o una condanna.

Il nostro compito, invece, è di riferire obiettivamente tutto, anche se nei limiti della necessaria sintesi, senza omissioni, sulle quali peraltro non abbiamo avuto poteri di accertamento; infatti condivido pienamente la sua impostazione secondo la quale non è questo lo strumento per condurre processi ed emettere sentenze. Lo dico con lo scrupolo di chi deve esprimere una decisione, soprattutto dopo l'atteggiamento del Governo - confermo la opinione espressa dall'onorevole Labriola - che ci ha posto in una posizione sconveniente anche nei confronti dell'opinione pubblica, che crede la nostra Commissione in grado di dare una risposta sul nodo principale della questione.

Ebbene, non lo siamo e dobbiamo essere estremamente cauti nel dire soltanto le cose che siamo in condizioni di dire.

Ecco perché, a mio avviso, il documento conclusivo deve contenere un'altra affermazione che ritengo politicamente qualificante. Due personaggi - e non di secondo ordine: il segretario del partito so-

cialista italiano ed il segretario amministrativo del medesimo partito - hanno riferito, sia pure a titolo di notizie da verificare, certe situazioni che secondo me sono, in fondo, le più inquietanti. Cioè, i rumori famosi sentiti da Bisaglia si riferiscono non solo a fatti di correttezza formale, ma soprattutto ad inquietudini sostanziali che riguardano la stessa vita democratica del nostro paese. Francamente io ora non sono in condizione, e credo che nessun altro commissario lo sia, di poter dire se queste notizie sugli intendimenti di destabilizzare la vita democratica del nostro paese corrispondano a verità; ma siccome noi dobbiamo affidare ciò che siamo riusciti a conoscere soprattutto ad altri, a chi ha strumenti per poter indagare - la Commissione parlamentare di inchiesta se sarà costituita, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, la magistratura ordinaria - ritengo che non si possa, per esempio, omettere un riferimento di questo genere, del quale non possiamo dire se sia vero o meno, ma che abbiamo rilevato per mezzo di due persone che svolgono un ruolo di notevolissima importanza nella vita politica del nostro paese.

Signor Presidente, io non ho preventivamente messo per iscritto quanto con molta rapidità ho cercato di dire; spetterà al collega Valensise completare l'illustrazione della posizione del nostro gruppo. Noi attendiamo la conclusione di questi lavori per vedere se sarà possibile giungere ad un documento comune; crediamo comunque di aver apportato un contributo che si aggiunge a quello degli altri colleghi e di averlo portato, intendo sottolinearlo, con grande scrupolo e serietà, nel senso che noi - per scelta politica oltre che per l'assoluta impossibilità di partecipare a certi giochi - non dovendo sostenere e difendere alcuno, ci siamo sforzati di svolgere il nostro dovere per cercare la verità. È una esigenza che probabilmente non riusciremo ad appagare compiutamente, ma che tuttavia come gruppo rappresentiamo perché questa è la molla che ci ha spinto a lavorare insieme a tutti gli altri

nel corso dei giorni che sono trascorsi, faticosi ed angosciosi, nell'ambito di questa Commissione.

RAVAGLIA. Signor Presidente, il gruppo repubblicano ha seguito con molta attenzione e senza pregiudizi, non avendo persone da difendere, tutta la vicenda delle tangenti dell'ENI; colpito profondamente dalle informazioni di stampa che via via sono emerse; e l'ha seguita con attenzione, nel tentativo di accertare le circostanze reali dei fatti.

Alla luce dei dati emersi esprimiamo molto sinteticamente in questa sede i seguenti punti. In primo luogo non è risultata in nessun modo chiara la necessità e la stessa natura dell'opera di mediazione accettata dalla presidenza dell'ENI; infatti, i tempi estremamente ristretti tra il momento nel quale si dice sia intervenuta l'opera di mediazione e il momento nel quale si è avuta l'informazione che il contratto andava in porto - come da telegramma dell'ambasciatore Solera del 3 giugno 1979 - non fanno veramente comprendere la ragione ed i motivi di una intermediazione.

In secondo luogo sono state date dal Presidente dell'ENI informazioni inesatte in varie direzioni. Per primo, inesatto appare il contenuto del colloquio del professor Mazzanti con il Presidente del Consiglio Andreotti del 6 giugno, nel quale il presidente dell'ENI sottolineava la necessità di avvalersi di una mediazione, mentre in quel momento il contratto era già concluso. È poi inesatto parlare della SOPHILAU come di una società primaria di intermediazione trattandosi invece di una società di comodo, che, tra l'altro, già oggi risulta liquidata. Terza inesattezza, molto grave, la lettera scritta e firmata dal professor Mazzanti al Ministero del commercio con l'estero, nella quale si afferma che la SOPHILAU era una nota società di intermediazione che aveva assistito l'ENI nella stipula del contratto; mentre sappiamo che il nome della SOPHILAU era stato indicato quale sportello di pagamento il 9 giugno, e quindi successivamente alla firma del contratto stesso.

Ancora, consideriamo molto grave e censurabile il fatto che i presidenti dell'ENI e dell'AGIP non abbiano informato rispettivamente le giunte dell'ENI e dell'AGIP. Nelle deleghe contenute nel documento da lei letto in questa sede si evince come il presidente dell'ENI sia obbligato a riferire alla giunta su tutte le materie che abbiano rilevanza eccezionale o che comunque investano la politica e la strategia dell'ENI.

Ora, se questo è vero, poiché tutti i dirigenti dell'ENI e dell'AGIP hanno affermato nel corso dei nostri lavori che l'ENI non aveva mai pagato tangenti sul petrolio, delle due l'una: o è falsa tale affermazione e quindi altre tangenti sono state pagate, oppure le giunte dell'ENI e dell'AGIP andavano informate proprio in forza dell'eccezionalità dell'operazione, eccezionalità in quanto non vi erano mai state prime mediazioni, nonché eccezionalità per l'entità dell'importo per la mediazione stessa.

È parimenti molto grave che il presidente dell'ENI abbia taciuto sulla fidejussione quando il ministro Lombardini fece richiesta di conoscere tutti gli elementi del contratto. Sulla base di tali fondamentali elementi emersi dalla indagine, considerata fra l'altro la responsabilità che il Governo ha annesso ai risultati di questa Commissione (sembra, infatti, che si attendano i risultati di questa Commissione perché il Governo possa assumere le decisioni del caso), affermiamo che, a nostro parere, emerge con forza la necessità che avvenga un avvicendamento al vertice dell'ENI con le dimissioni del presidente Mazzanti; solo dopo tale avvicendamento si potrà ridare certezza e credibilità al vertice dell'ente petrolifero di Stato. A questo punto, il Governo, ci pare non possa esimersi dall'assumere le proprie responsabilità, considerato tra l'altro - occorre dire - la superficialità con la quale il Governo passato e quello presente hanno affrontato tutto il problema.

Dobbiamo dichiarare infine la nostra disponibilità alla elaborazione di un documento unitario a conclusione della nostra indagine conoscitiva perché ci pare



che gli elementi oggettivamente emersi confermino la validità delle nostre osservazioni (che potranno essere ampliate), avvalorate fra l'altro dalle ultime notizie apparse proprio ieri su *Panorama*.

Auspichiamo, comunque, che al più presto si possa giungere alla conclusione, in questa sede, di tale vicenda.

GARGANO. Signor Presidente, quando la Commissione decise di intraprendere una indagine conoscitiva, in base all'articolo 144 del Regolamento, noi cerchiamo di far capire che queste indagini sono dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all'attività della Camera. Non a caso insistemmo non soltanto sulla motivazione e sui modi di esercizio dell'attività dell'ENI, sui rapporti intercorrenti fra il medesimo e le società ad esso collegate, ma anche sul potere di controllo del Governo, sui relativi modi di esercizio con particolare riguardo alle contrattazioni ed operazioni conseguenti e relative all'acquisizione di forniture anche estere con specifico riferimento alla fornitura di petrolio dell'Arabia Saudita; inoltre indicammo anche in modo specifico alcuni punti da accertare, punti che riguardavano la ripartizione dei poteri alla data delle contrattazioni e delle operazioni connesse alla fornitura di petrolio dell'Arabia Saudita fra il presidente dell'ENI e la relativa giunta esecutiva ed in base a quale delibera siano state prese le decisioni e in quale data siano state assunte, sulle osservazioni eventualmente formulate, eccetera, così come è riportato nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*.

Noi riteniamo che la relazione fatta dal Presidente La Loggia rispecchi esattamente la riproduzione e il susseguirsi di queste tappe; quindi, ci riconosciamo in questa relazione. I punti che sono a conclusione di questa relazione e che non sono altro che delle focalizzazioni, delle sottolineature di quanto è contenuto nella relazione stessa, possono essere discussi, rivisti insieme alla stessa relazione fattaci dal nostro Presidente, nel caso ritenessimo una qualche sua parte enfaticata o lacunosa. È vero che esiste anche la filosofia

della storia, ma in questo caso noi vorremmo qui più che altro fare la cronaca della storia.

Quindi mi pare che la cronaca di cui noi disponiamo, che può essere integrata secondo le valutazioni dei gruppi, possa essere presentata come documento conclusivo.

Tuttavia sui punti specifici, quelli che il Regolamento della Camera pone a base dell'articolo 144, dobbiamo dire qualcosa di più. La nostra non è la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa e noi non siamo giudici in questa sede. Tra l'altro la cronaca - nel modo in cui è stata presentata - si presta alle più diverse conclusioni. Abbiamo sentito anche in questa seduta che nell'ambito dello stesso gruppo parlamentare vi sono conclusioni che divergono notevolmente; ognuno è portato a trarre conseguenze e conclusioni che a volte sono veramente agli antipodi.

Le conclusioni alle quali ci vorremo richiamare sono: 1) i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ENI sono deferiti dalla legge istitutiva 10 febbraio 1953, n. 136, all'articolo 16, e dallo statuto approvato nel 1954 alla giunta esecutiva. Tale organo può deferire in tutto o in parte tali poteri al presidente. Al momento dei fatti relativi alla fornitura del petrolio dall'Arabia Saudita, la giunta risultava incompleta per effetto della nomina dell'avvocato Sette a presidente dell'IRI e scaduta;

2) il presidente dell'AGIP, come la quasi generalità dei presidenti delle società caposettore dell'ENI, ha una delega di carattere generale; in tema di controllo sulle società caposettore, sulle loro partecipazioni, qualunque ne sia la sede, valgono le norme deliberate dalla giunta esecutiva nelle sedute del 2 e del 23 febbraio 1979. La giunta non è di regola intervenuta però su problemi attinenti a singole fattispecie concernenti l'attività gestionale. Anche per i presidenti delle controllate estere vige generalmente il principio di un'ampia delega da parte dei consigli di amministrazione, i quali in pratica si limitano a esercitare le sole

funzioni inderogabili previste dalla legge. La società IEOC, la Italo Egiptian Oil Company, è una società operante all'estero con particolare riferimento al territorio egiziano. L'azionista maggiore è la AGIP. La TRADINVEST - azionista maggiore è la SOFID - è una finanziaria operante all'estero, con sede a Nassau. Nell'affare in questione la IEOC avrebbe pagato la prima rata della mediazione alla SOPHILAU, successivamente rimborsata dalla TRADINVEST. Le direttive ed i controlli sugli enti di gestione sono regolati dalla legge istitutiva delle partecipazioni statali n. 1589. L'autorità politica all'uopo preposta è il ministro delle partecipazioni statali, salvo specifiche materie per le quali sia competente altra amministrazione dello Stato (Ministero dell'industria, del commercio con l'estero, del tesoro). Quanto è emerso ora nella vicenda denota che la giunta esecutiva si è sempre spogliata della sua funzione di organo collegiale amministrativo dell'ente, delegando *in toto* i propri poteri al presidente. Quest'ultimo ha esercitato il proprio mandato utilizzando le strutture della *holding* le quali si sono accresciute a dismisura, giungendo ad interferire in maniera molto incisiva nella vita dell'ente, talché possono essere considerati dei veri e propri contropoteri.

Quindi, riteniamo che la conclusione alla quale invece bisognerà arrivare, come proponiamo agli altri gruppi, sia quella di regolamentare i rapporti tra Ministero delle partecipazioni statali ed enti di gestione, fra questi e le società collegate e tra l'esecutivo e gli organi parlamentari, in modo da: rispettare ad un tempo le diversità dei rispettivi ruoli, senza confusione di competenze; conferire incisività ai controlli, a ciascuno di essi in diverso grado e con differenziati contenuti spettanti e rendere individuabili, senza incertezza alcuna, responsabilità amministrative e politiche, garantendo l'autonomia operativa degli enti e delle società collegate nell'ambito degli obiettivi da essi individuati e verificati, quanto alla possibilità del loro conseguimento in rapporto alle direttive di politica economica espresse dall'esecutivo e valutate dal Parlamen-

to; modificare, in relazione ai principi sovraesposti, la struttura statutaria degli enti di gestione attraverso una legge-quadro che assicuri, tra l'altro, maggiore rappresentatività ai componenti degli organi amministrativi e maggior peso alla loro responsabilità, contenendo in limiti rigorosamente ristretti la facoltà di delega; responsabilizzare le strutture burocratiche interne delle gestioni delle società operative attraverso una garantita partecipazione al processo di elaborazione dei programmi di gruppo; dare chiarezza ed omogeneità ai bilanci di gruppo e istituzionalizzare le sedi di verifica dei programmi operativi sia sotto gli aspetti tecnico-produttivi, sia sotto gli aspetti di distribuzione territoriale e di priorità, sia sotto gli aspetti occupazionali e di mobilità del lavoro.

Ora, è logico che una Commissione come la nostra possa anche, se lo reputi, fare delle censure e dei richiami al Governo (il collega Labriola diceva che ciò è compito del Parlamento). Però mi pare non solo che non sia questa la sede ma che, anche in base alle risultanze alle quali siamo pervenuti, questa rimanga una rispettabile conclusione del collega Labriola che noi non ci sentiamo certo di condividere.

Quindi, per dare un contenuto serio, noi proporremo, signor Presidente, di riunirci, al termine della discussione generale, in sede di gruppo di lavoro o di Commissione, per tentare di vedere se, sul piano della valorizzazione dell'articolo 144, tutte queste ore abbiano almeno fruttato la individuazione di alcune ipotesi da trasporre immediatamente in leggi, in regolamenti e in inviti al Governo, in modo da evitare se non altro che vicende del genere di quelle che hanno portato alla nostra indagine possano ripetersi nel futuro.

VIZZINI. Sarò brevissimo, anche perché, non avendo mai preso la parola nel corso della precedente seduta e non essendo stato membro di questa Commissione fino ad allora, non ho avuto ancora la opportunità di ringraziare il Presidente La

Loggia per il lavoro svolto e per la sintesi che egli ha sottoposto alla nostra attenzione.

PRESIDENTE. C'è anche il « però » o no ?

VIZZINI. È un ringraziamento senza « però », perché dichiaro preliminarmente che il gruppo al quale appartengo condivide l'impostazione data dal Presidente nella sua relazione, la ritiene una fotografia obiettiva del lavoro svolto dalla Commissione e delle audizioni cui essa ha proceduto. Pertanto, non c'è alcun « però ».

E siamo arrivati al termine di questa vicenda che, a nostro avviso, arriva a conclusioni completamente diverse dal punto di partenza, dalle accuse e dalle preoccupazioni che avevano segnato il suo affacciarsi sulla scena politica.

La questione è nata con un rilievo politico enorme e preciso per il sospetto, avanzato da qualche parte, che vi fossero stati dei ritorni di fondi in Italia e che il cosiddetto contratto parallelo fosse, in realtà, una transazione non necessaria, una transazione « paravento » per finanziamenti a partiti e ad uomini politici di questo paese. Questo è il punto di partenza dal quale si è mossa anche l'indagine di questa Commissione. Io credo che su questi fatti nulla è stato accertato, non soltanto in questa sede, ma anche nella commissione amministrativa insediata dal Governo e, per quello che ci risulta, fino a questo momento neanche da parte della magistratura ordinaria, che sta indagando sulla questione.

Il Presidente La Loggia ha giustamente ricordato che semmai l'unico elemento emerso nel corso dei lavori, dopo questa accusa fondamentale, è la dichiarazione della banca Pictet, che ha gestito l'operazione per conto dell'intermediario e che responsabilmente afferma di non aver mai agito per conto o a favore di interessi o persone italiani. Anche l'altra voce, che tendeva a far ritenere inutile un contratto di mediazione, e cioè che il rapporto fosse già avviato a successo come rapporto tra Stato e Stato, si basava sul fatto

che l'assegnazione del greggio all'Italia sarebbe già stata deliberata dal Consiglio supremo del petrolio dell'Arabia Saudita a fine maggio, si è rivelata non vera, poiché è stato dimostrato che ciò non risponde alla verità.

A questo punto mi sorge un interrogativo. Se lo scopo del contratto parallelo non era quello di riportare in Italia fondi per finanziamenti, che sarebbero stati illeciti per i profili penali, quale era lo scopo o il movente che ha guidato l'azione del presidente dell'ENI, per concludere un contratto di mediazione che a questo punto poteva essere soltanto un regalo che si andava a fare ad un interlocutore, arabo o non, sicuramente non italiano ? Siamo passati da una fase nella quale l'oggetto principale dell'indagine era quello di sapere se effettivamente la vicenda poteva rappresentare un episodio di costume drammatico per il nostro paese, attraverso la configurazione di gravissimi reati penali, ad una fase nella quale vengono esaminati sul piano di eventuali irregolarità e violazioni di procedure, i comportamenti del vertice dell'ENI durante la conduzione di questa vicenda. Mi sia consentito dire che rispetto al polverone che era stato sollevato e rispetto alle affermazioni che sono state fatte, e di cui l'opinione pubblica ha seguito il succedersi, è sinceramente poco.

Anche su queste procedure la bozza di documento che il Presidente ha presentato all'esame e al dibattito di questa Commissione arriva alla conclusione che i comportamenti dell'ENI in questa vicenda sono stati conformi alla prassi, che le informazioni fornite ai ministri e al Presidente del Consiglio sono state ritenute adeguate dagli stessi destinatari e conformi a quanto abitualmente avveniva in materie analoghe. Ci sono state discussioni sulle modalità attraverso le quali la giunta dell'ENI sarebbe stata - o, meglio, non è stata - informata, ma risulta con chiarezza che anche in precedenza per affari gestionali di dimensioni superiori a quelli del quale ci stiamo occupando la giunta dell'ENI non è stata chiamata ad esprimere valutazioni e deci-

sioni. Un esempio abbastanza significativo a questo proposito è stato ricordato nel suo intervento dal collega Bassanini. Nel caso specifico né la giunta, né il collegio dei revisori hanno manifestato dissensi o rilievi sul fatto che il presidente non considerasse il contratto di fornitura e quelli collaterali tra gli interventi di natura strategica, che certamente avrebbero dovuto essere invece sottoposti al dibattito e all'approvazione dell'organo collegiale dell'ente. Anche per la fidejussione rilasciata dalla TRADINVEST la procedura è stata regolare: persino secondo il parere della Corte dei conti non era richiesta l'approvazione della giunta.

Queste considerazioni e conclusioni della bozza di documento del Presidente La Loggia vanno comparate e contrapposte, per un certo profilo, ad alcune considerazioni differenti alle quali è giunta la commissione Scardia. Bisogna vedere perché si è arrivati a questa differenza. A mio avviso, la differenza sta nel fatto che la bozza di documento che ci viene sottoposta dal Presidente della Commissione si richiama ad una prassi di comportamento consolidata all'interno degli enti a partecipazione statale; la commissione Scardia, invece, ha voluto ipotizzare, durante il suo lavoro, non solo una indagine sull'operato, ma un modello di controllo sulla gestione degli enti, un modello che intanto è di là da venire, *de jure condendo* e che mi pare più consono al modello di gestione che si potrebbe approvare - non so - per l'azienda dei tabacchi o per le ferrovie dello Stato piuttosto che per quelli che da anni in queste aule definiamo gli enti economici, che debbono agire con spirito di imprenditorialità sul mercato e, nel caso dell'ENI, sul mercato internazionale, dove la concorrenza è costituita dalle multinazionali americane, indipendentemente da alcune regole fissate *in vitro* o da fissare, come si propone la commissione Scardia.

Quindi, che si possano fare rilievi con riferimento ad un modello giuridico futuro da dare al controllo degli enti è certamente inaccettabile. Noi non condividiamo un modello, quale potrebbe essere quello

configurato dalla commissione Scardia, che può avere un suo riferimento - lo dicevo prima - nella pubblica amministrazione, nel parastato, nelle aziende di Stato, ma non in un sistema per il quale da sempre diciamo che richiediamo l'imprenditorialità, l'economicità di gestione, la responsabilizzazione del *management*. Noi siamo stati sempre favorevoli ad un intervento pubblico nell'economia improntato a criteri e motivazioni diverse da quelle dell'ambito privato; ma il principio dell'economicità che deve informare le partecipazioni statali deve escludere che questo sistema possa essere affidato a criteri di gestione burocratica e ad un intervento del potere politico che non si basi, come è giusto, su direttive e su giudizi *a posteriori* sull'operato degli amministratori, ma invece si articoli in continue ingerenze nella gestione tali da ingenerare negli amministratori un perenne stato di incertezza e di deresponsabilizzazione. La struttura, per altro, di un gruppo come l'ENI che è articolato in un ente di gestione ed in una molteplicità di società operative, esclude che tutte le eventuali responsabilità possano essere fatte risalire al vertice della *holding*. Anche questa deformazione, che risulta evidente nel rapporto della commissione Scardia, è conseguenza del modello di vigilanza che ci viene proposto, un modello verticistico, in cui tutto deve essere riportato all'ente di gestione e segnatamente al presidente di tale ente.

Riteniamo che questa vicenda debba avviarsi rapidamente a conclusione, anche se un certo vezzo ed un certo modo di agire di persone che in questa vicenda hanno avuto un ruolo ha rischiato e rischia di non consentirlo, perché chi è stato ascoltato nelle audizioni della Commissione dovrebbe, quanto meno, avere il buon gusto di non dire poi fuori dalla Commissione, per iscritto, delle cose che suonano perfettamente contrarie rispetto a quelle che sono state qui affermate. Riteniamo che il Governo debba riportare al più presto chiarezza e funzionalità nella situazione dell'ENI, togliendo anche a chi vi lavora la sensazione di essere oggetto, non di una valutazione secondo giustizia,

ma di una partita politica. È il problema di riformare anche i criteri di controllo politico sulle partecipazioni statali, ma certamente in una accezione che non tenda a mortificare il ruolo dell'impresa pubblica.

VALENSISE. A questo punto dei nostri lavori, signor Presidente, forse non è male rifare, come nei romanzi, un passo indietro, e riportarci agli obiettivi ed ai compiti che la Commissione si era assegnata nel momento in cui decise di svolgere una indagine conoscitiva ex articolo 144 del nostro Regolamento. Purtroppo qui non è questione di gratitudine o meno, con però o senza però, verso il nostro illustre Presidente, ma è questione di constatazione di fatto: nel tentativo di dar conto dei risultati acquisiti, ci accorgiamo che le ambiziose proposizioni del giorno in cui si stabilì l'oggetto della nostra indagine sono rimaste insoddisfatte o inadempite rispetto ai risultati effettivamente acquisiti; qui non è questione di vedere se lo schema, la bozza del Presidente La Loggia sia accettabile o no, ma, a mio giudizio, se la Commissione abbia svolto tutto il lavoro che si era prefisso. A questo proposito dobbiamo ricordare una cosa, e cioè che il Presidente della Camera, nel momento in cui, con lettera del 17 dicembre, ci comunicò l'intesa necessaria a' termini del Regolamento, ebbe cura di rilevare - poiché la Commissione, attraverso il suo Presidente, aveva trasmesso l'elencazione delle materie e delle richieste che la Commissione si proponeva di attingere attraverso l'indagine - che l'impressione, lo spirito e la lettera di talune richieste formulate apparivano più rispondenti alle competenze di una Commissione d'inchiesta, ex articolo 141, che ad una indagine conoscitiva, ex articolo 144. Quindi, i nostri lavori e le stesse conclusioni della Commissione, ai quali abbiamo dato luogo, soffrono di questa distorsione, che è una distorsione di partenza, che avevamo ben ravvisato nel momento in cui ci facemmo carico di formulare una proposta di legge per la costituzione di una Commissione parlamen-

tare d'inchiesta: perché ritenevamo che quello fosse lo strumento principe attraverso il quale si potessero attingere risultati incisivi e definitivi. Abbiamo avuto il torto di seguire questa strada, e molte forze politiche - lo ha detto il collega Mennitti ed io lo voglio ripetere - può darsi che abbiano volutamente preferito seguire questa strada che è più comoda, meno impegnativa: in cui i nostri poteri non sono quelli del giudice istruttore; poteri che caratterizzano le Commissioni di inchiesta, ma di indagine, di mera indagine conoscitiva. Una strada per cui coloro che vengono qui non sono testimoni, bensì persone che si dichiarano disposte ad essere ascoltate e possono sottrarsi all'audizione e quando non lo fanno debbono essere ringraziate per il buon garbo con cui hanno aderito alla curiosità meramente conoscitiva della nostra Commissione... Questa è una strada (questa è la nostra preoccupazione) attraverso la quale si tende o si tenta (vorremmo evitarlo e cercheremo, nei limiti del possibile, di farlo) di dar luogo ad una sorta di strumentalizzazione dell'indagine, per cui qui, senza colpo ferire, potrebbero uscire colpevoli o innocenti tant'è che abbiamo visto, con sorpresa e pure nel rispetto delle opinioni liberamente ed individualmente manifestate, talune forze politiche non propriamente omogenee nel modo di atteggiarsi di fronte ai risultati conseguiti dalla Commissione. Questo pericolo è il pericolo di fondo e costituisce la ragione per la quale la bozza del Presidente La Loggia non ha fortuna se non presso i commissari che appartengono al suo partito; è evidente, infatti, l'imbarazzo. Non si forma una maggioranza, non si formano valutazioni meramente registrative dei fatti acquisiti, di cui si dovrebbe dare conto; ci sono tentativi scoperti di creare responsabilità pregresse di carattere amministrativo o responsabilità che vanno oltre; ci sono tentativi di difesa molte volte superflui, sovrabbondanti e non c'è nulla di più pericoloso. Sa bene, infatti, il nostro Presidente, che è anche insigne avvocato, quanto sia pericoloso per un imputato difendersi da una accusa che

non è formulata. Noi abbiamo qui assistito ad una maldestra difesa del presidente Mazzanti che non si sa di che cosa sia imputato e che dai suoi difensori viene difeso da tutto e da tutti con grave rischio per le sue responsabilità, che, peraltro, affiorano anche attraverso talune maldestre difese.

Avendo un po' di tutto questo, è logico, quindi, che noi, che siamo una forza di opposizione, ci attestiamo su una posizione di attesa; vogliamo vedere come si regoleranno le altre forze politiche. Ma denunciamo, anzitutto e soprattutto, la carenza della indagine e dei risultati acquisiti in relazione alle finalità di chiarezza che sono perseguiti, a nostro giudizio, soltanto ed esclusivamente attraverso una commissione di indagine; registriamo, altresì, la carenza dei risultati acquisiti in relazione ai risultati di indagine conoscitiva che la Commissione si era ambiziosamente proposti.

Io non starò a rileggere ciò che la Commissione si era proposta di attingere attraverso l'indagine conoscitiva, ma il Presidente, nella premessa della sua diligente relazione, ha avuto modo di elencare tutti i nodi che l'indagine conoscitiva avrebbe dovuto affrontare: « modi ed esercizio dell'attività dell'ENI e rapporti intercorrenti fra il medesimo e le società ad esso collegate; potere di controllo del Governo e relativi modi di esercizio, con particolare riguardo alle contrattazioni e alle operazioni conseguenti relative alla acquisizione di forniture anche estere e con specifico riferimento alla fornitura di petrolio dall'Arabia Saudita, e comunque, necessità della mediazione; congruità della mediazione; valutazioni in base alle quali fu effettuata la scelta del mediatore o dei mediatori; atti della operazione di cui andranno acquisite copie insieme al resoconto completo di tutte le relative fasi; atti e fasi dell'operazione effettivamente portati a conoscenza del Governo *pro tempore* e dei suoi organi ». Cose che in parte abbiamo acquisito ma soltanto in parte; infatti, se andiamo avanti vedremo che l'indagine conoscitiva avrebbe ragione di continuare dal momento che altri,

oltre quelli ai quali già ho accennato, erano, oltre all'oggetto, i principali quesiti dell'indagine conoscitiva: atti e fasi dell'operazione effettivamente autorizzati dal Governo e dai suoi organi; indirizzi dati dal Governo al gruppo ENI nell'anno in corso (e non soltanto in relazione al noto affare), in ordine al problema degli approvvigionamenti petroliferi, in relazione a specifici contratti e alle loro modalità di attuazione; rapporti di concorrenza fra l'ENI e gli altri operatori italiani o stranieri e sulle eventuali iniziative di questi ultimi per contrastare la presenza dell'ente di stato sul mercato petrolifero internazionale. Questa, è una pagina sulla quale siamo rimasti completamente allo scuro. La nostra curiosità conoscitiva è rimasta assolutamente insoddisfatta.

L'indagine conoscitiva prevedeva inoltre: « contratto tra Italia e Venezuela di recente annunciato dal ministro del bilancio Andreatta, e dichiarazioni di quest'ultimo al riguardo, di entrambi i quali andranno acquisite le copie integrali ».

PRESIDENTE. Non esiste.

VALENSISE. Non esiste, ma non abbiamo comunicazioni ufficiali; Andreatta non lo abbiamo ascoltato; come sempre, lo sappiamo dai giornali; allora a che vale fare indagini conoscitive e star qui ad affliggerci con lavori lunghi e con quesiti abbondanti e ridondanti? Ancora: ripartizione dei poteri alla data della contrattazione dell'operazione connessa alla fornitura di petrolio dall'Arabia Saudita tra il presidente dell'ENI e la relativa giunta: e su questo punto siamo andati abbastanza avanti, e mi esprimo così perché su di esso, comunque, si potrà formulare qualche osservazione.

Procedo nell'esame degli obiettivi che ci eravamo prefissi: « osservazioni eventualmente formulate dal collegio dei revisori dei conti in ordine a tali delibere ed eventuali iniziative prese dal Governo al riguardo »: non conosciamo le iniziative e non abbiamo acquisito, se non attraverso le documentazioni della Commissione Scardia, i pareri dei revisori dei conti.

«La ripartizione, alla data di cui al punto precedente, dei poteri tra il presidente dell'AGIP ed il relativo consiglio d'amministrazione ed in base a quali deliberare di quest'ultimo ed in quale data assunte, e l'atteggiamento assunto al riguardo dai sindaci. Se ed attraverso quali strumenti l'ENI eserciti funzioni direttive di controllo sulle società collegate, in particolare sull'AGIP»: anche questo è un punto che abbiamo conosciuto attraverso le relazioni della Corte dei conti, acquisite incidentalmente in allegato all'inchiesta Scardia.

«La ripartizione dei poteri alla data di cui in precedenza tra i presidenti della IEOC e della TRADINVEST e relativi consigli d'amministrazione e l'atteggiamento assunto a riguardo dal collegio dei sindaci»: anche su questo punto noi siamo andati molto in profondità.

«Finalità statutarie: le attività in concreto compiute dalla IEOC e dalla TRADINVEST in rapporto alle contrattazioni ed alle operazioni connesse alla fornitura di petrolio dall'Arabia Saudita»: è un altro punto sul quale non ci siamo addentrati in profondità.

«Le informative date abitualmente al Governo ed in particolare a quali suoi componenti in ordine all'attività dell'ENI e le iniziative e le attività di direttiva e di controllo normalmente assunte dal Governo ed in particolare da quali suoi esponenti»: anche su questo punto la nostra indagine è rimasta «orfana» di informazioni complete.

«Se e quali informative e quali conseguenti attività abbiano avuto luogo in ordine alle contrattazioni ed alle operazioni relative alla fornitura di petrolio dall'Arabia Saudita»: su questo punto abbiamo ascoltato taluni ministri ma non tutti.

Ed allora, signor Presidente, onorevoli colleghi, se noi confrontiamo l'ampiezza del disegno iniziale con le 13 o 14 conclusioni alle quali arriva la bozza di documento che conclude la fatica notevole del nostro Presidente, possiamo constatare che vi è una certa discrasia che dovrebbe con-

sigliarci, se l'indagine conoscitiva fosse solo tale, di andare avanti per completare il nostro lavoro. Ma noi ci rendiamo perfettamente conto che l'indagine conoscitiva è scaduta, che il tentativo è quello di strumentalizzare, di utilizzare i materiali acquisiti a favore di questa o di quell'altra tesi preconstituita; e ci rendiamo, altresì, conto che, se noi proponessimo di andare avanti nell'indagine pura e semplice, compiremmo un peccato di presunzione perché i corpi politici - e questa Commissione è un corpo politico - si muovono quando vi sono molle e tensioni politiche. Le tensioni politiche, invece, vanno scemando; abbiamo visto che vi è una sorta di raggiera di opinioni che tendono ad integrarsi, o a comporsi; abbiamo visto che questa raggiera di opinioni ha assorbito, nel corso dei giorni e delle settimane che si sono susseguiti, anche le vicende esterne, gli umori esterni ai nostri lavori che hanno caratterizzato il momento politico. Ritorniamo, perciò, per una rapida scorsa, alle conclusioni alle quali è pervenuto il nostro Presidente per vedere se, dal punto di vista del dar conto dei risultati acquisiti, vi siano carenze o dei punti su quali va detta qualche parola.

Il punto primo si riferisce alla situazione della legislazione; il punto secondo dà conto della posizione del Governo circa l'informativa che fu realizzata da parte di Mazzanti. Si dice che il Governo venne informato della necessità di ricorrere ad una mediazione dopo che l'incarico al mediatore era stato conferito ed era stato da questi indicata la percentuale richiesta. Si trattava, però, di un incarico verbale e di massima, affidato per telefono, con rinvio al tempo successivo della definizione e della formalizzazione, in attesa di valutare l'effettiva incidenza dell'opera del mediatore sull'andamento della trattativa per un auspicato sblocco della situazione di sostanziale immobilismo esistente che consentisse di giungere sia alla firma del contratto di fornitura da parte dell'AGIP e poi da parte della PETROMIN, sia all'indicazione della data effettiva. Osservo, signor Presidente, che questa conclusione è autorizzata dai risul-

tati che si sono avuti, non c'è dubbio; ma è anche contrastata da altre risultanze dell'indagine. Lei mi insegna che le risultanze possono essere lette in un modo od in un altro, perché la rapidità dei passaggi tra l'inizio delle operazioni dei contatti di mediazione (24-25 maggio), la operazione Sarchi, fuori dall'Arabia Saudita e fuori d'Italia, e la telefonata con cui si annunciava all'ambasciatore d'Italia che il contratto era stato fatto, non consentono di dire che vi fosse un programma in questo senso e secondo una risultanza di questo genere. Queste risultanze andrebbero, a mio avviso, accompagnate anche dalle altre possibili risultanze che, in via di prova logica, possono essere dedotte dalle informazioni acquisite.

Al punto 3) dello schema di documento predisposto dal Presidente si legge: « Le informazioni del Governo non si estesero al contenuto e alle modalità dell'accordo di mediazione; né, per altro, tali dettagli furono da parte governativa richiesti ».

È vero che più avanti ci si occupa della questione, ma qui c'è un punto che abbiamo sottolineato e che dovrebbe essere sottolineato in qualsiasi documento e in qualsiasi conclusione: è un punto sconcertante, che non ha avuto spiegazioni proprio per il carattere conoscitivo che riconosciamo a questa indagine e che la ha caratterizzata, cioè il punto relativo alla formulazione della domanda. La famosa domanda al Ministero del commercio con l'estero, a parte il fatto che è sottoscritta dal presidente dell'ENI - e qui i rapporti tra l'ENI e le società collegate, e qui l'autonomia dell'AGIP e delle società collegate nei confronti dell'ENI saltano e diventano incomprensibili - è da avanzare un rilievo di carattere documentale che non può essere taciuto nell'elencazione dei risultati: è il rilievo che una domanda rivolta ad un ente pubblico e formulata da un pubblico funzionario come il presidente dell'ENI, reca una falsa affermazione, un'affermazione contraria al vero.

PRESIDENTE. Onorevole Valensise, alla fine del punto 8) del mio schema di documento conclusivo è scritto: « Nella

domanda presentata dall'ENI al ministro per il commercio con l'estero il mediatore venne indicato, su sua richiesta, come società SOPHILAU ».

VALENSISE. Intendevo riferirmi a quella parte della domanda nella quale si dice che la SOPHILAU era una società di brokeraggio, il cui intervento era stato determinante per la conclusione...

PRESIDENTE. Ma è detto prima. Le posso anche indicare la pagina.

VALENSISE. Comunque, noto che quando si afferma che le informazioni del Governo non si estesero ai contenuti ed alle modalità, si sottace o quanto meno non si sottolinea nella forma dovuta uno dei punti centrali e più sconcertanti della condotta del vertice dell'ENI, che è quello della falsa affermazione resa ad una pubblica autorità per finalità di ordine pubblicistico come sono quelle connesse con il conseguimento della autorizzazione per l'esportazione di denaro che doveva servire a pagare non solo il greggio acquistato ma anche e soprattutto una mediazione, che era una intermediazione, che era un'attività decisiva ed incisiva della società di brokeraggio.

Andando avanti, si legge: « Il ministro per il commercio con l'estero non fu informato della garanzia e per altro ha manifestato l'opinione che il problema non rientrasse nella sua competenza ed in sede di istruttoria della domanda presentata dall'ENI e relativa al trasferimento di valuta per provvigioni ritenne rientrante nelle proprie attribuzioni istituzionali soltanto la valutazione della convenienza complessiva dell'affare ».

Questo è esatto, ma con una maggiore incisività andrebbe sottolineato l'atteggiamento quanto meno ambiguo o quanto meno tale da lasciare perplessi gli osservatori, circa la maniera in cui la pratica fu istruita. Ricordiamo infatti le audizioni dei collaboratori del ministro per il commercio con l'estero e ne ricordiamo le qualità ed il modo di operare, che dovrebbero, a mio giudizio, essere sottolineati perché sono tra i risultati acquisiti che



danno ad una Commissione investita di compiti conoscitivi delle sensazioni che poi, in altra sede od in base ad altre valutazioni, possono e devono essere utilizzati. Noi abbiamo proceduto alla audizione di due collaboratori del ministro Stammati ed abbiamo avuto la sensazione, o meglio la notizia, circa un certo modo con cui la pratica ENI fu trattata al Ministero del commercio con l'estero.

Al punto 6) dello schema di documento conclusivo si dice: « l'ampiezza dei poteri delegati al presidente dell'ENI dalla giunta esecutiva, senza che peraltro, siano stati mossi rilievi al riguardo al collegio dei revisori da altri organi cui è demandata la vigilanza sul settore delle partecipazioni statali, ha determinato il formarsi di una prassi da lungo tempo consolidata, in dipendenza della quale la giunta esecutiva dell'ENI non è stata mai chiamata a valutazioni e decisioni, o comunque al controllo sui contratti stipulati dalle società operative ».

A questo punto, non certo per sua colpa, ma per impossibilità materiale, il nostro Presidente non ha potuto tenere conto dei risultati dell'inchiesta Scardia, tra i quali io segnalo quelli derivanti dalle relazioni della Corte dei conti che andrebbero osservati e studiati con un poco più di attenzione.

La Corte dei conti ha dichiarato, nelle relazioni relative al 1976-1978, che i compiti della giunta esecutiva sono di programmazione e di verifica nel cui quadro è giusto e utile che la giunta stessa sia messa al corrente delle grandi linee strategiche che l'ENI - ente di Stato - intende perseguire per il conseguimento delle sue finalità. Inoltre, la Corte dei conti ha sottolineato che, sempre nell'ambito della prassi seguita, la guida esecutiva spesso si occupava di determinate iniziative di dettaglio, venendo meno ai suoi compiti funzionali istituzionali di programmazione e di verifica.

Ora, non vi è dubbio che il fatto di andare ad acquistare in qualità di ente di Stato presso un altro ente di Stato, in concorrenza (e questo è un punto tanto importante che la Commissione lo ha ri-

tenuto l'oggetto della nostra indagine conoscitiva) con le società multinazionali in Arabia Saudita, è un fatto che atteneva ed attiene alla strategia generale dell'ENI. Questo fatto non può essere ridotto alla ordinaria amministrazione, perché sarebbe un'interpretazione riduttiva, contrastante con lo spirito di tutti i rilievi fatti dalla Corte dei conti e con le acquisizioni dell'inchiesta amministrativa. Tra l'altro, l'inchiesta Scardia va valutata per quello che è, per i risultati che ha fornito e, soprattutto, tenendo conto del fatto che essa aveva per oggetto della sua indagine un ambito meno ampio di quello che si era posto la nostra Commissione. La commissione Scardia aveva come oggetto problemi di carattere amministrativo e su di essi ha svolto un'indagine.

Pertanto, a mio giudizio, si creerebbe una grave carenza nelle conclusioni della nostra Commissione, se non si mettesse in rilievo che il comportamento del presidente dell'ENI nei confronti della giunta, informata solo successivamente all'operazione e in maniera sommaria, sia censurabile alla stregua dei rilievi della Corte dei conti, che sono stati acquisiti agli atti e che non possono essere ignorati. Non si trattava di un'operazione di ordinaria amministrazione, ma di un « salto di qualità » - per usare un'espressione corrente - da parte dell'ENI il quale *in partibus infidelium* andava a trattare e a cercare di conquistare un mercato petrolifero. Ciò è tanto più vero se si pensa che l'azione dell'ENI, lungi dall'essere di ordinaria amministrazione, era un'azione intorno alla quale si muovevano principi del sangue che venivano a Roma in visita politica, si muovevano ambasciatori i quali ritenevano di coordinare i loro sforzi con quelli dell'ENI, si muovevano, addirittura, potentati per segnalare come il conseguito contratto da parte dell'ENI fosse quello che venne definito ufficialmente un « successo diplomatico », secondo quanto risulta dagli atti della nostra indagine.

Ora i successi diplomatici sono atti che eccedono l'ordinaria amministrazione. La gioia stessa dell'ambasciatore italiano Solera nel momento in cui ricevette l'annun-

cio della conclusione del contratto, la trepidazione con la quale non si limitò alla sola comunicazione formale, ma avvertì tutti coloro che doverano essere avvertiti - il presidente dell'ENI, il Ministero degli esteri e tutti coloro che erano interessati all'operazione che egli ritenne di dover informare della buona novella, cioè il mondo politico italiano, che era teso nell'aspettativa della conclusione del contratto - sono tutti elementi che concludono che lo ENI non trattava una pratica qualsiasi di ordinaria amministrazione, ma aveva dato luogo ad una precisa strategia individuata dal suo presidente sulla base delle direttive impartite dal Governo e che questa strategia avrebbe dovuto essere portata a conoscenza della Giunta perché essa, dopo aver detto la sua parola in materia di programmazione, potesse effettuare la verifica sulle strategie programmate dal presidente e dal vertice dell'ENI.

Questa è una lacuna che non mi sembra facilmente colmabile e che dà un sapore preterintenzionale di carattere innocentistico ad un documento che non è fatto per indicare colpevoli o innocenti, ma è pur sempre una omissione di fondo, vistosa, che a mio avviso, deve essere sottolineata.

Per quanto riguarda l'ampiezza dei poteri delegati al consiglio di amministrazione e al presidente dell'AGIP, secondo il punto 7 dello schema di documento conclusivo del nostro Presidente, essa avrebbe determinato il formarsi ed il consolidamento di una prassi in dipendenza della quale il consiglio si riunisce mediamente ogni due mesi, eccetera, eccetera. Anche su questo punto, onorevoli colleghi, mi sembra che il vuoto rispetto ai risultati - anche se modesti - acquisiti, è pur sempre un vuoto che deve essere sottolineato, perché l'AGIP non fa una buona figura in questa vicenda. Essa si è lasciata addirittura espropriare del diritto di domanda, perché la domanda è stata avanzata dall'ENI, e l'AGIP ha semplicemente eseguito pur essendo una società capogruppo. Noi, infatti, abbiamo visto l'AGIP a rimorchio personale del presidente dell'ENI, fissare un contratto, assumere delle obbliga-

zioni, e preoccuparsi di nulla, se non del fatto di eseguire il contratto che fu firmato in Arabia Saudita nelle circostanze note.

Quindi, quello che da parte nostra è stato detto relativamente al quadro in cui l'operazione si svolse a proposito dell'ENI, vale anche a proposito dell'AGIP: se per l'ENI l'operazione con l'Arabia Saudita non è stata un'operazione di ordinaria amministrazione, a maggior ragione non lo è stata per l'AGIP, tanto è vero che, come è noto, l'AGIP ha chiesto protezione, garanzie e copertura all'ENI.

Il punto 8 del citato schema è relativo alla necessità di avvalersi di un mediatore ed alla reale possibilità del medesimo di incidere in senso positivo sull'andamento delle trattative. È uno di quei punti nei quali il Presidente dà atto delle risultanze acquisite, ma lo fa, a nostro giudizio, trascurando di sottolineare che la necessità e la congruità della mediazione, la sua operatività risultano - come è stato ricordato anche da altri colleghi - dalle dichiarazioni del dottor Sarchi, dalle dichiarazioni del professor Mazzanti, ma che purtroppo riscontri obiettivi non ce ne sono, infatti se noi andiamo a cercare dei riscontri obiettivi, noi ne troviamo che militano contro l'esistenza stessa della mediazione.

Per aversi un riscontro di carattere logico alla tesi Sarchi, alle affermazioni Sarchi-Mazzanti relative alla mediazione bisogna rifugiarsi nel *post hoc, ergo propter hoc*: il che, come l'illustre Presidente ci insegna, non sempre è vero anzi, il più delle volte, non è affatto vero. Abbiamo una successione di tempi e di attività ufficiali attraverso la quale vediamo che il contratto si perfeziona in base ad una dinamica che ha la sua logica nei comportamenti dei rappresentanti del Governo della Arabia Saudita; e questa mediazione è qualcosa che arriva dopo, nel momento in cui le cose vanno avanti per una dinamica interna alle stesse cose e queste affermazioni che facciamo hanno quanto meno, in mancanza di riscontri e in mancanza di dichiarazioni, lo stesso valore delle affermazioni del dottor Sarchi e del Presidente Mazzanti. Quindi sono risultanze

anche queste. Il breve tempo intercorso tra il primo contatto con i mediatori e lo sblocco miracoloso della mediazione; il breve tempo intercorso tra la firma del contratto e l'inizio effettivo delle forniture; la coincidenza dell'inizio delle forniture con un nuovo orientamento dell'Arabia Saudita, orientamento notorio di tutti i paesi produttori di petrolio successivo alla Conferenza OPEC del 25-26 giugno, sono quelle cose ... Signor Presidente, rubo un attimo di più alla concisione: mi era proposto di parlare brevemente, ma voglio solo ricordare una cosa. Nel momento in cui il contratto si perfezionava (siamo al 12 giugno e siamo in Arabia Saudita) il nostro ambasciatore Solera (risulta dalla audizione dell'ambasciatore Solera nel corso della inchiesta Scardia) non sapeva spiegarsi perché gli arabi non potessero immediatamente dichiarare la loro disponibilità a firmare il contratto e non potessero indicare il giorno in cui le forniture sarebbero iniziate. E allora c'è questa scena descritta in maniera vivace dall'ambasciatore Solera: Taher, governatore della PETROMIN, prende lo stesso Solera e il professor Mazzanti, li porta nel suo studio e si spiega loro che il contratto non poteva avere una data di decorrenza perché c'era appunto la prospettiva della conferenza OPEC in dipendenza della quale il Governo saudita avrebbe aumentato la fornitura di greggio. E questo aumento di fornitura avrebbe consentito l'inizio della fornitura all'Italia. L'ambasciatore Solera allora registra anche un suo pensiero, che è un peccato che sia rimasto un suo pensiero, perché avrebbe costituito un riscontro oggettivo a una serie di circostanze che ci appaiono, per dire poco, sconcertanti. L'ambasciatore Solera pensò, quando sentì quello che diceva Taher, che l'Arabia Saudita era solita cambiare i ritmi di produzione ogni trimestre; e dato che il trimestre cominciava il 1° luglio (questo pensò Solera e questo ha deposto alla commissione Scardia) pensò che la fornitura sarebbe cominciata ai primi di luglio, dovendosi riunire la conferenza OPEC il 25-26 giugno ed essendo imminente la scadenza del trimestre all'inizio del quale

solitamente l'Arabia Saudita modificava i ritmi di produzione. Aggiunge il nostro ambasciatore (e qui il carattere pittoresco di certe circostanze e di certe riserve): « Non dissi niente in quella occasione né a Mazzanti, né agli altri, né ai miei superiori a Roma del Ministero degli esteri di questa mia intuizione circa la data della quale avevo certezza in via logica nella quale la fornitura sarebbe iniziata, non dissi niente per scaramanzia ». Quindi noi per la sua scaramanzia, per il carattere scaramantico con il quale ha voluto giustificare la sua riservatezza, non abbiamo una notizia importante, non abbiamo cioè una notizia di Solera datata 12-13 giugno nella quale il Solera avrebbe detto che prevedibilmente la fornitura sarebbe iniziata i primi di luglio perché coincideva questa data con il trimestre all'inizio del quale solitamente l'Arabia Saudita modificava i ritmi di estrazione del greggio.

Questo lo dico perché si tratta di risultati oggettivi e documentali, che come noi abbiamo rilevato negli allegati della relazione Scardia, come tutti possono rilevare; ma sono risultati che contrastano in pieno con questa figura del mediatore come il *deus ex machina* che, di colpo, risolve una situazione bloccata da due anni: da due anni, infatti, questa situazione era bloccata, ma sottoposta ai colpi di maglio della nostra diplomazia, delle insistenze dell'ENI, delle visite politiche dei principi sauditi in Italia: era sottoposta insomma ad una serie di circostanze che non dico fanno escludere, ma mettono in una luce che deve essere esaminata la figura del mediatore, la necessità e la congruità della mediazione e le altre cose che si appoggiano soltanto sulle affermazioni di Sarchi e di Mazzanti; e sono affermazioni che hanno dei riscontri soltanto di carattere logico, ma non di carattere storico.

Devo fare qualche altra osservazione a proposito della autorizzazione alla fidejussione. C'è la lettera del dottor Di Donna al professor Mazzanti, in cui si richiede la copertura da parte dell'ENI, prima che la fidejussione possa essere resa nelle forme in cui successivamente è stata re-

sa. Sono due le motivazioni che il dottor Di Donna pone a fondamento della sua richiesta. La prima motivazione è di ordine soggettivo. Dice Di Donna: io non sono al corrente di quello che è stato, quindi non posso valutare le situazioni di opportunità. La seconda è una motivazione grave, che va messa in risalto perché è una motivazione documentale, con la quale bisogna fare i conti, perché non si possono saltare i documenti e le affermazioni che in essi sono contenute. E questa affermazione è relativa alla eventuale perdita di legittimità dell'operazione da parte dell'ENI o dell'AGIP. È questo che preoccupa Di Donna, che lo induce a mettere per iscritto le sue preoccupazioni e a pretendere che il professor Mazzanti faccia la nota lettera che possa coprire la TRADINVEST e che possa garantire la fidejussione.

È un elemento sconcertante anche questo: il dottor Di Donna non era l'ultimo venuto, era il direttore per l'attuazione dell'ENI, e parla, in epoca non sospetta (siamo, mi sembra, al 19 luglio), di possibilità che venga meno la legittimità dell'operazione. È evidente che il dottor Di Donna ha dei sospetti, conosce qualche cosa; è evidente che egli non condivide quello che è stato fatto, o se ne preoccupa.

Quindi anche questo, signor Presidente, sarebbe stato necessario che fosse stato acquisito e recepito nelle conclusioni, perché si tratta di elementi non marginali, questi che sono emersi dalle indagini compiute. Onorevole Presidente, non continuo in questa mia esposizione per essere coerente con la brevità che mi ero imposto. Concludo dicendo questo: come ha detto il collega Mennitti, noi non ci sentiamo di condividere impostazioni che siano di natura strumentale. La nostra Commissione si era proposta di svolgere una indagine conoscitiva: l'indagine conoscitiva ha dato elementi che inducono in perplessità, e questi devono essere sottolineati in tutta la loro significazione. La eventuale strumentalizzazione dei risultati acquisiti non fa parte del corretto uso dello strumento conoscitivo. Noi rimaniamo del no-

stro parere: del parere, cioè, che tutta la questione debba essere sottoposta ad una indagine penetrante nei modi della Commissione parlamentare di inchiesta, per la istituzione della quale abbiamo presentato una proposta di legge della quale chiederemo nelle dovute sedi l'iscrizione all'ordine del giorno perché i gruppi politici possano pronunciarsi in merito.

Sono emerse manchevolezze e delle prassi assolutamente inaccettabili. Il male, per quel che riguarda la nostra indagine non può essere attribuito a questo o a quel personaggio, ma a un modo di comportarsi di tutti i personaggi, sia a livello politico, sia a livello di enti; un modo di comportarsi che rivela una tendenza a rendere privato ciò che è pubblico e a rendere strumentale ciò che dovrebbe essere fatto nell'interesse di tutti e nell'interesse della nazione. Noi riaffermiamo che la fortuna degli enti a partecipazione statale può ripristinarsi unicamente sottolineando la professionalità di coloro i quali all'interno degli enti stessi vivono, fanno la loro esperienza e quindi facendo in modo che dall'interno degli enti vengano espressi i vertici degli enti stessi, prendendo esempio da altri ordinamenti così come da quello che accade in altri paesi. La giustapposizione di personaggi a questo o a quell'ente in funzione di clientele politiche o di faide di carattere politico non giova alle partecipazioni statali, né giova agli enti che devono perseguire finalità di carattere pubblico, perché i mali della partitocrazia si trasferiscono automaticamente negli enti prostrandone e mortificandone il personale. Ma questo è un discorso ampio, un discorso di struttura, un discorso che certamente - se può concludere con un accenno il mio modestissimo intervento in questa sede - va ripreso nelle forme dovute in sede di assemblea plenaria della Camera, nonché nell'ambito della battaglia politica che noi conduciamo e continueremo a condurre perché correttezza, perché trasparenza, perché rigenerazione degli strumenti che il popolo italiano si è dato caratterizzino la vita degli enti di Stato e di tutte le pubbliche strutture.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, non credo possiate negare che il Presidente abbia l'esigenza di fare non dico una replica, ma almeno alcune rettifiche relativamente a cose che sono state qui dette e che ho interesse a ricordare in quella che considero la esatta valutazione dello schema di documento conclusivo che, per vostro incarico, ho sottoposto al vostro esame, naturalmente nell'ambito degli accertamenti che noi abbiamo fatto, sia pure nei limiti delle nostre funzioni.

A questo punto, dal momento che non credo di poter procedere questa sera stessa a tali precisazioni e rettifiche, dobbiamo decidere a quando aggiornare i nostri lavori. Teniamo presente che per domani mattina la Commissione è già convocata in sede consultiva e che sono previste anche alcune votazioni in Aula. Domani pomeriggio, poi, si avrà la riunione del consiglio nazionale della democrazia cristiana. Pertanto noi potremmo rinviare la seduta a dopodomani mattina; in quella sede, se lo consentirete e avrete la pazienza di ascoltarlo, il vostro Presidente fornirà qualche chiarimento su argomenti che non condivide esprimendo giudizi sullo schema di documento conclusivo che è stato presentato.

Penso, inoltre, che la giornata di domani potrebbe servire per qualche contatto utile a vedere se sia possibile raggiungere delle intese fra le varie parti politiche su un documento che se non sarà approvato all'unanimità, almeno possa contare su una maggioranza ampia. A tale riguardo si potrebbe nominare anche un gruppo di lavoro o anche avere dei contatti informali fra i vari gruppi.

**LABRIOLA.** Noi siamo d'accordo sulla proposta di rinvio della seduta a dopodomani mattina a patto che in quella giornata ci sia anche la votazione dei documenti conclusivi. La Commissione potrà essere anche di diverso avviso, in questo caso saranno gli altri gruppi ad assumersi le relative responsabilità. Intendo ribadire che noi siamo d'accordo con la proposta del Presidente con la precisazione testé da

me avanzata. Indubbiamente nella giornata di dopodomani potremo ascoltare la replica del Presidente, replica che sarà per noi molto interessante...

**PRESIDENTE.** Non so se sarà interessante per voi, in ogni caso lo sarà per me.

**LABRIOLA.** In ogni caso sarà interessante anche per noi, in quanto non abbiamo mai compiuto quella piccola ipocrisia che avremmo commesso nel caso avessimo considerato il suo importante documento introduttivo una mera cronistoria e non invece una ricostruzione intelligente e interpretata dei fatti che sono avvenuti. Non esiste una cronistoria neutrale, esiste sempre una ricostruzione dei fatti - quale che sia - ispirata ad una valutazione complessiva. Siccome noi abbiamo rispetto per questa opera di scelta e di elaborazione siamo interessati ad ascoltare la sua replica, signor Presidente. Però siamo anche interessati a precisare che la nostra proposta integrativa è nel senso che ho prima detto, cioè che nella prossima seduta si votino anche le proposte circa i documenti conclusivi. Infatti noi siamo assolutamente contrari (e una diversa decisione della Commissione passerebbe con il nostro voto contrario) ad un rinvio che non contenga questa precisazione. Troppo tempo è trascorso, troppo grandi sono le attese sulle conclusioni di questa Commissione e pertanto noi non possiamo procrastinare oltre le decisioni al riguardo. Questo è il pensiero del nostro gruppo; naturalmente la Commissione potrà anche disattenderlo. Per quanto riguarda la proposta del Presidente circa la costituzione di un eventuale gruppo di lavoro, noi siamo, al limite, indifferenti; comunque ritengo che una tale iniziativa sarebbe inopportuna, dato che le opinioni che si sono registrate in questa coda di dibattito sono così distanti allo stato delle cose; riteniamo che fermo restando che nulla impedisce la ricerca di contatti informali, come diceva prima il Presidente, la costituzione di un gruppo di lavoro tradirebbe invece l'attuale distanza radicale fra le posizioni di alcuni gruppi.

SPAVENTA. Mi pare inopportuno che la seduta possa terminare questa sera senza aver definito l'ulteriore procedura, cioè se si dovrà fare un gruppo di lavoro oppure una riunione risolutiva della Commissione. Infatti, così facendo, si contribuirebbe a lasciare l'opinione pubblica nel dubbio sui modi di lavoro di questa Commissione; ciò mi sembra veramente improprio. I contatti di cui ha parlato il Presidente possono riguardare il contenuto del documento conclusivo; questo naturalmente ognuno lo potrà fare; ma ciò non potrà ovviamente riguardare la procedura che dovrà essere decisa, a mio giudizio, ora e in questa sede.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la procedura ho proposto la formazione di un gruppo di lavoro, la cui costituzione ritengo utile. La Commissione ovviamente deciderà su questa mia proposta.

GARGANO. Noi abbiamo già fatto la nostra proposta.

PRESIDENTE. Sentiamo il parere degli altri gruppi.

LABRIOLA. Il gruppo socialista ha già manifestato la sua opinione, pertanto non vedo la ragione di ribadirla. Allo stato degli atti per le dichiarazioni politiche rese in questa fase dei nostri lavori, riteniamo che esistano tali distanze fra i gruppi che l'istituzione di un gruppo di lavoro non avrebbe alcun rapporto di coerenza con tale diversificazione. Riteniamo preferibile - e in questo senso ci esprimiamo formalmente - che si utilizzi il tempo che ci siamo dati per quegli informali contatti che possono magari essi produrre un risultato diverso. Ci sembra che un gruppo, sia pure informale, di lavoro, darebbe all'esterno una deformazione dell'attuale stato delle posizioni dei vari gruppi. Chiediamo che si decida però sul punto che abbiamo posto con chiarezza all'attenzione della Commissione, cioè che la seduta sia aggiornata a giovedì mattina per la repli-

ca del presidente e per la votazione dei documenti conclusivi.

MARGHERI. Quali sono i documenti?

LABRIOLA. Io ho presentato un documento nel mio intervento odierno, dichiarando che era stato deliberato dal direttivo del gruppo socialista. Intanto ce n'è uno. Non so quale sarà il vostro, ma penso che ci sarà.

GARGANO. Prendiamo atto che si vuole il gruppo di lavoro e siamo d'accordo...

ROCCELLA. Mi pare che si siano delineate sostanzialmente due posizioni contrastanti. Vi è una posizione fortemente critica, che ritiene che la Commissione abbia reperito dei dati obiettivi che suonano di critica a fondo dell'operato dell'ENI e che addirittura arrivano a configurare delle illicite e dei reati. L'altra posizione è quella di coloro che non sono di questo avviso. Non vedo come si possano conciliare tali posizioni e come si possa impiantare un gruppo di lavoro che di per sé presuppone un'ipotesi di conciliazione su un documento comune. Quindi, sono d'accordissimo con la proposta dell'onorevole Labriola, anzi la pongo come pregiudiziale. Non vi sono termini obiettivi che consentano la costituzione di un gruppo di lavoro, se non forzando le cose. Questa è la classica situazione parlamentare, diciamo francamente, di una relazione della maggioranza e di una di minoranza.

MARGHERI. Sono sette le relazioni di minoranza!

ROCCELLA. Questo non ha importanza. Poi si vedrà se le sette relazioni di minoranza sono distanti o no tra di loro e se da esse si potranno dedurre delle posizioni comuni. Questo si vedrà dopo, ma allo stato dei fatti la situazione è questa e non vedo come un gruppo di

lavoro possa corrispondere a questa situazione senza una forzatura.

**GAMBOLATO.** Signor Presidente, a questo punto prendiamo atto dell'impossibilità di arrivare alla costituzione di un gruppo di lavoro. È chiaro che assumeremo tutte le nostre decisioni giovedì mattina nel corso della riunione che abbiamo già fissato.

**RAVAGLIA.** Prendiamo atto anche noi della impossibilità di arrivare alla costituzione di un gruppo di lavoro che definisca un documento conclusivo unitario.

**VIZZINI.** Ritenevo che il discorso del gruppo di lavoro potesse essere portato avanti, anche perché esso non costituisce un fatto irreversibile; se nel gruppo di lavoro non si trova un accordo, automaticamente la questione è riportata in Commissione. Ma siccome vedo che non esiste un consenso unanime sulla costituzione di un gruppo di lavoro, non mi pare che resti altro da fare se non prenderne atto degli orientamenti espressi ed aggiornarci a giovedì prossimo.

**VALENSISE.** Prendiamo atto di quanto abbiamo ascoltato. Il gruppo di lavoro sarebbe una perdita di tempo in quanto non esistono le premesse per arrivare alla stesura di un documento unitario. Noi stessi ci riserviamo di trasferire le osservazioni fatte in un nostro documento.

**MINERVINI.** Non si può che giungere alla conclusione che il collega Labriola ha enunciato: e non solo sul piano di una presa d'atto, come una conseguenza necessaria, ma anche perché mi pare effettivamente che lo sforzo di fare una storia neutrale sia vano. La storia, necessariamente, è una selezione di fatti, ne dà una valutazione, e il documento pregevolissimo del nostro Presidente ne è la dimostrazione. La mia opinione, quindi, è che la scelta relativa alla costituzione di un gruppo di lavoro sia impraticabile già in linea di principio, a parte il dissenso che è stato manifestato. Pertanto, anche io

esprimo una valutazione contraria alla praticabilità di questa via.

**PRESIDENTE.** I nostri lavori sono quindi aggiornati a giovedì mattina per la mia replica e le susseguenti decisioni che la Commissione intenderà prendere.

**SICOLO.** È stata avanzata un'altra proposta, signor Presidente, e cioè che si decida che quella di giovedì sia la seduta conclusiva dell'indagine conoscitiva.

**PRESIDENTE.** Non ritengo che si possa in questo momento stabilire a priori la fine dei nostri lavori: può accadere che la Commissione, nella seduta di giovedì, manifesti un diverso orientamento.

**LABRIOLA.** Signor Presidente, noi comunque chiederemo che si passi alla votazione sui documenti presentati. Questo lo possiamo decidere fin d'ora.

**PRESIDENTE.** Lei potrà avanzare tutte le richieste che vuole, e potrà formulare tale proposta nella prossima seduta.

**LABRIOLA.** Lo posso chiedere ora.

**PRESIDENTE.** Dobbiamo riservare alla Commissione il diritto di decidere, a quel momento...

**LABRIOLA.** Noi possiamo fin d'ora fissare, come abbiamo sempre fatto, l'ordine del giorno della seduta successiva. Ho fatto una proposta ben precisa, e mi era sembrato che le varie parti politiche convenissero su tale proposta. Poi, che in quella sede fatti sopravvenuti possano farci cambiare l'ordine del giorno deciso ora, è pacifico: la Commissione, in qualunque momento, lo può modificare. Ma io ho proposto con molta chiarezza, ora, di aggiornare i nostri lavori per la replica del Presidente e per la presentazione e la votazione dei documenti finali. E mi è sembrato che i colleghi convenissero tutti su questa proposta.

**PRESIDENTE.** Se mi consente, ritengo che i nostri lavori possano essere aggiornati per la mia replica e per la presentazione, l'esame e la votazione delle diverse proposte in ordine al documento finale.

**LABRIOLA.** D'accordo, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Allora, onorevoli colleghi, se non vi sono obiezioni, può rimanere senz'altro stabilito che la Commissione è convocata per giovedì 6 marzo 1980, alle ore 10 con l'ordine del giorno testé annunciato.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 22,35.**